INDICE

1

INTRODUZIONE

CAP	ITOLO PRIMO
L'EV	VOLUZIONE STORICO-GIURIDICA DELLA
FAM	IIGLIA: DALLA «FAMIGLIA DI FATTO» ALLE
UNI	ONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE
1.1	La famiglia come ordinamento sociale ed 4
	economico
1.2	L'impostazione del codice civile e della
	Costituzione: la protezione della famiglia nel
	diritto successorio e la «società naturale» 8
1.3	La frammentazione dell'ordine familiare: la
	"ricomposizione" del nucleo familiare e le
	convivenze more uxorio nell'evoluzione del
	diritto 25
CAP	ITOLO SECONDO
LA	LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E SULLE
CON	VIVENZE (L. 20 MAGGIO 2016, N. 76):
LA "	TIPIZZAZIONE" DELLA «FAMIGLIA DI FATTO»
2.1	L'introduzione nell'ordinamento giuridico delle
	«unioni civili» fra soggetti dello stesso sesso: il
	lungo e intenso dibattito nella società italiana 35
2.2	-
	6

	effetti? Le differenze con la famiglia	
	"tradizionale"	43
2.3	La convivenza "di fatto" e il «contratto di	
	convivenza»	52
2.4	Le ragioni culturali di una doppia tipizzazione	
	giuridica delle relazioni sentimentali di coppia	65
CAPI	TOLO TERZO	
LA S	UCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTA	RIA
NEL	LE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE	
3.1	Principi generali della successione: in particolare,	72
	la «successione necessaria» del coniuge	
3.2	Il doppio regime successorio voluto dal	91
	Legislatore per le unioni civili e per le	
	convivenze	
3.3	(segue): L'equiparazione della coppia "same sex"	99
	ai coniugi "eterosessuali" in materia di	
	successione	
3.4	La successione testamentaria nel caso della	102
	coppia convivente: i problemi ancora aperti e i	
	profili successori per la parentela naturale	
CON	CLUSIONI	118
BIBL	JOGRAFIA	123

INTRODUZIONE

L'argomento che si affronterà in questo lavoro di ricerca ha come oggetto i diritti di successione fra le parti di una unione civile e di un rapporto di libera convivenza, alla luce dell'emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76.

L'elemento prioritario cui sarà prestata attenzione è la scelta legislativa di regolamentare sostanzialmente due tipologie diverse di unione affettiva stabile: quella cosiddetta "civile", riguardante due persone dello stesso sesso, e quella della "libera convivenza", che può riguardare sia persone dello stesso sesso sia persone di sesso diverso, e che può essere regolata dalla redazione di un "contratto di convivenza", secondo la volontà discrezionale dei conviventi.

Il legislatore ha voluto disciplinare in modo differente queste due fattispecie, fornendo alla prima, sostanzialmente, quelle tutele tipiche del matrimonio concordatario o celebrato civilmente, ma escludendo da una previsione normativa il di filiazione rapporto (e la. stepchild adoption): conseguentemente, le coppie "same sex" non possono ricorrere alla fecondazione di altri soggetti, per poi adottare il neonato, se non eventualmente appellandosi ad una giurisprudenza di favore nei confronti del riconoscimento del figlio così nato e concepito in altro Paese, che ha registrato numerose sentenze di accoglimento.

Per quanto concerne, invece, la seconda tipologia, ovvero le convivenze, il legislatore ha preferito accogliere il principio di una "tutela minima", dato che il rapporto di convivenza si presenta, di per sé stesso, come privo di quelle formalità e di quei consolidamenti tipici del matrimonio "istituzionalizzato", per libera scelta degli stessi soggetti che ne sono protagonisti.

In materia successoria, poi, mentre le unioni civili sono del tutto equiparate, quanto agli effetti prodotti, al regime matrimoniale istituzionalizzato (divenendo ogni parte, quindi, destinataria delle norme sui legittimari e sulla «successione necessaria»), i conviventi non sono coperti da alcuna tutela, rimanendo loro la possibilità di ereditare per effetto di un testamento (con tutte le limitazioni legate alla tutela della quota di "legittima") o di altri strumenti negoziali utilizzabili alla luce delle norme presenti nell'attuale ordinamento italiano.

Nel primo capitolo del presente lavoro, ci si occuperà della trasformazione culturale e sociale della famiglia, incentrando l'attenzione sui suoi mutamenti nucleari, sui processi di scomposizione e di ricomposizione di famiglie "allargate" e sulla necessità di interventi di riforma delle norme del diritto di famiglia che tengano in debito conto queste mutate realtà sociali.

Nel secondo capitolo, si analizzeranno le norme emanate con la legge 20 maggio 2016, n. 76, partendo dall'esteso dibattito che si è registrato sulla necessità di introdurre nel nostro ordinamento una forma di matrimonio fra persone dello stesso sesso, e riportando della scelta legislativa, cui si è prima fatto riferimento, di una doppia tipizzazione fra "unioni civili" e "convivenze".

Infine, nel terzo capitolo, dopo aver riferito del sistema della cosiddetta «successione necessaria» fra coniugi, regolato dalle norme del Libro II del nostro codice civile, si esaminerà la questione dei diritti di successione, sia per ciò che concerne i soggetti delle unioni civili, sia per ciò che concerne i soggetti protagonisti delle convivenze.

CAPITOLO PRIMO

L'EVOLUZIONE STORICO-GIURIDICA DELLA FAMIGLIA: DALLA «FAMIGLIA DI FATTO» ALLE UNIONI CIVILI E ALLE CONVIVENZE

1.1 La famiglia come ordinamento sociale ed economico

La famiglia, come nucleo di esistenza di più persone legate fra di loro da un rapporto di parentela, si è posta, nel corso dei millenni, come fattore economico-sociale sempre più determinante, almeno fino all'avvento del capitalismo industriale, dopo la seconda metà del XVIII secolo¹.

Nella Grecia classica, il nucleo familiare veniva a coincidere, almeno secondo Senofonte, con le sue proprietà e con la gestione di queste (*oikos*=casa familiare, che poi, unito a *nomos*=legge, forgerà il termine oggi in uso "economia")².

¹ Gli studi sulla famiglia come aggregato di soggetti di natura economica, legati fra loro da un vincolo di sangue sono numerosissimi. Cfr., tra gli altri, da un punto di vista storico, HERLIHY D., *La famiglia nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 4 ss. (per quanto concerne i molteplici significati etimologici della parola "famiglia" nell'antichità classica e come fondamentale nucleo economico); con riferimento all'epoca contemporanea, cfr. DE RITA G., *L'impresa famiglia*, in MELOGRANI P., *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 384 ss.; CATALINI S., *Famiglia e disuguaglianza: matrimonio, fecondità e posizione sociale nell'Italia contemporanea*, F. Angeli, Milano, 2020, p. 22 ss. Sulle questioni inerenti il diritto successorio, BARBA V., *I patti successori e il divieto di disposizione della delazione: tra storia e funzioni*, ESI, Napoli, 2015, p. 90 ss.

² Cfr. HERLIHY D., *La famiglia nel Medioevo*, cit., p. 4, il quale osserva come «altri, tra cui Aristotele, preferirono considerare famiglia tutte quelle persone soggette all'autorità del suo capo: schiavi e servi, ma anche la sposa e i consanguinei».

Nella storia romana, come si sottolinea in dottrina, «il carattere di microrganismo politico-economico, cioè sovrano, che la *familia* aveva avuto in età precivica, non svanì, come generalmente altrove, per effetto dell'assorbimento delle *familiae* prima nelle *tribus* e poi nella *civitas*», divenendo addirittura, in alcuni periodi, «enti parastatali, con larga sfera di autonomia»³.

L'esperienza romana, sia quella classica, sia quella più tarda, mostra come attorno alla *familia* si svolgessero le vicende economiche di un gruppo di consanguinei. «Dalla tarda antichità fino al Medioevo il significato più comune di *familia* continuò ad essere la proprietà o i dipendenti (talvolta solo i servi) del capofamiglia»⁴.

Ad essere determinante nella "società familiare" è il fatto che questo istituto consente, per i legami di stretta parentela e di sangue che lo caratterizzano, la costruzione di un percorso di affermazione del "gruppo" in un mondo estremamente competitivo, ciò che, nel corso dei secoli, è parso sempre impossibile da affrontare senza un vincolo associativo così stretto.

Il Cristianesimo svolse essenzialmente la funzione di rafforzamento dell'istituto familiare, destinato – come si evince soprattutto dal messaggio paolino – a durare nel tempo in relazione alla continuazione della specie umana in ossequio

³ GUARINO A., *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli, 1988, p. 273.

⁴ HERLIHY D., *La famiglia nel Medioevo*, cit., p. 5. Nell'uso del tardo latino, aggiunge lo studioso, nella parola *familia* cominciò ad affermarsi un significato più legato alla «discendenza di sangue». Infatti, in questo senso, si esprime uno scrittore cristiano come Tertulliano.

al disegno divino⁵. La legislazione ispirata in tal senso si sarebbe indirizzata, da un lato, verso «una sempre maggiore tutela di quelli che oggi si definirebbero soggetti deboli del rapporto», e, dall'altro, «a rafforzare il vincolo del coniugio, formalizzando il suo atto costitutivo e, anche per suo tramite, il principio della indissolubilità del matrimonio»⁶.

Anche nelle epoche successive, fino all'avvento del capitalismo (che produrrà una frantumazione sociale anche in questo senso), dunque, la famiglia assunse una connotazione di primo nucleo socio-economico, dal quale promanano elementi fondamentali quali l'autorità, il potere, l'amministrazione dei beni comuni, la politica⁷.

Per altro verso, si può affermare che il nucleo familiare abbia rappresentato nel corso dei secoli l'aspirazione, sia ai vertici, sia alla base della società, di costruire un "potere del gruppo" con il quale dirigere l'amministrazione della cosa pubblica e un modo di gestire la produzione economica che si fondava su un'appartenenza esclusiva ad un ceppo genealogico.

-

⁵ Sulla concezione della famiglia nei Padri della Chiesa, cfr. ALBANESI V., *Ripensare la famiglia*, Àncora, Milano, 2015, p. 78 ss.

⁶ PARADISO M., *La comunità familiare*, Giuffrè, Milano, 1984, p. 16, il quale sottolinea come non vi fosse alcuna «esplicita teorizzazione», nel senso dei «limiti alla giuridificazione dei rapporti familiari, di cui non si avvertiva del resto il bisogno: alla generalizzata frantumazione delle strutture politiche faceva da contrappeso una emergente omogeneità culturale sotto il segno della visione cristiana; d'altra parte, già il diritto positivo in genere era soggetto al "controllo di conformità" rispetto al diritto naturale – del quale costituiva anzi un mero riflesso o partecipazione necessaria e razionale – ed al diritto divino. Due estremi tra i quali si esauriva la gran parte della disciplina "positiva" dei fenomeni familiari».

⁷ In senso generale, cfr. REGINI M., *La sociologia economica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2007, p. 73 ss.

Ai livelli più bassi, la famiglia rappresentava l'organizzazione aziendale dell'impresa agricola, con i vincoli di sangue che caratterizzavano il ceto salariale (spesso retribuito con doni in natura) e che proprio per questo offriva manodopera destinata a durare nel tempo⁸, nonché, a livello ancora più basso, la forza bracciantile del capofamiglia, sia come artigiano, sia come "operaio-massa" nel periodo della rivoluzione industriale, coadiuvato dalla propria moglie, dedita alla gestione dell'economia domestica⁹.

Con la rivoluzione industriale, il nucleo sociale familiare venne inevitabilmente a modificarsi, perché troppo clamorose e profonde furono le trasformazioni che quella rivoluzione arrecò alla società europea fra il XVIII e il XIX secolo. A tal proposito è stato osservato come «resta evidente che l'esperienza italiana, forse in maggior misura rispetto ad altre, ha valorizzato al massimo il momento familiare come centro dell'organizzazione produttiva in genere e del processo di industrializzazione in particolare»¹⁰.

.

⁸ Molto indicative in tal senso sono le conclusioni cui giunge il sociologo SMELSER N.J., *La rivoluzione industriale e la famiglia operaia inglese*, in CAVALLI A. (a cura di), *Economia e società*, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 201 ss.

⁹ Cfr. MUSSO S., *La famiglia operaia*, in MELOGRANI P. (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, cit., p. 61 ss.

¹⁰ DE RITA G., *L'impresa famiglia*, cit., p. 387.

1.2 L'impostazione del codice civile e della Costituzione: la protezione della famiglia nel diritto successorio e la «società naturale»

Dal punto di vista del diritto privato, tale ampia vicenda storica non poteva che influenzare in via diretta la formulazione e l'evoluzione delle norme giuridiche in materia di rapporti familiari e di estrinsecazione di questi rapporti nella più ampia dimensione della produzione economica¹¹.

Subito dopo il processo di unificazione italiana, il codice postunitario (1865), come noto, recepisce quello napoleonico, che continua a rimanere (e rimarrà anche in futuro) un modello ineguagliabile di ispirazione per quella che si va formando come una società di tipo liberale. Ciò produce il «mantenimento di un modo di essere piuttosto uniforme nella vita giuridica del paese soprattutto nel campo di quel diritto privato le cui istituzioni rappresentavano il tessuto fondamentale per l'esistenza di una società individualistica e liberale»¹².

Le norme in materia economica e quelle relative all'ambito familiare seguono la suddivisione del periodo napoleonico fra *Code civil* (1804) e *Code de commerce* (1807). Nonostante le caratteristiche del nucleo familiare prima

¹¹ Cfr. dal punto di vista dell'evoluzione delle norme del diritto di famiglia, UNGARI P., *Storia del diritto di famiglia 1796-1942*, Il Mulino, Bologna, 1974, p. 200 ss.; DI RENZO VILLATA G., *La famiglia*, in *Enciclopedia Italiana. Eredità del Novecento*, Treccani, Roma, 2001, p. 760 ss.; PATTI S., *Diritto di famiglia*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 36 ss.

p. 36 ss. ¹² GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 307.

richiamate, l'esperienza francese in materia di diritto privato, connotata dal mantenimento di una rigorosa separazione dell'ambito dei legami familiari da quello dei commerci e degli atti ad esso relativi, rimane ben presente anche nella storia giuridica italiana. Per questo l'unificazione in un unico codice civile, quello attualmente in vigore, nel 1942, segna un passaggio fondamentale nella storia del diritto privato italiano¹³.

Alla famiglia viene dedicato il Libro I del codice, intitolato "Delle persone e della famiglia". Non deve sfuggire il collegamento tra il suddetto Libro I e il successivo Libro II, contenente le norme in materia di successione: da un lato, infatti, si ha la regolamentazione di quella che l'ideologia dell'epoca, intrisa dello spirito confessionale presente nei 1929. del considera la Trattati Lateranensi cellula fondamentale della società italiana, ovvero la famiglia nata dal matrimonio concordatario (naturalmente altre tipologie di convivenza non sono nemmeno ipotizzate, valendo il principio, presente nel diritto canonico, che rapporti stabili al di fuori del matrimonio religioso siano assimilabili al

¹³ Cfr. SALVI C., *La giusprivatistica fra codice e scienza*, in SCHIAVONE A. (a cura di), *Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica*, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 241 ss. L'autore sottolinea come «le grandi scelte che hanno fatto del codice del 1942 un testo profondamente innovativo, e non una mera revisione del codice abrogato, intervengono in pochissimi anni, tra il 1939 e l'inizio del 1941 (...). I testibase elaborati negli anni Venti e Trenta (i libri della proprietà proposti dalla commissione reale, il progetto italo-francese sulle obbligazioni, il progetto di nuovo codice di commercio) vengono abbandonati e si decide l'unificazione del diritto privato e una nuova organizzazione della intera materia privatistica».

concubinaggio e, in quanto tali, punibili)¹⁴; dall'altro, un sistema successorio che, come si vedrà in seguito, tutela ampiamente, con la successione necessaria, la salvaguardia del patrimonio economico della famiglia e del matrimonio concordatario - anche se, nel 1970, viene introdotto l'istituto del divorzio -, stabilendo fattispecie legali quali la «quota dell'asse ereditario. che legittima» destinata va obbligatoriamente alla moglie e ai figli (nati all'interno o fuori del matrimonio), senza la possibilità per il de cuius di fare diversamente, se non per una parte minoritaria delle sue ricchezze («quota disponibile»), trasmissibile mediante le disposizioni testamentarie¹⁵.

Le norme in materia di successione sono dunque, fra le altre cose, un sistema di protezione della continuità del diritto di proprietà, anche se è stato evidenziato a tal proposito come, con l'apertura della successione a favore dei vari chiamati, «spesso non si realizza affatto una vera e propria continuità di ordine economico, obiettivamente favorevole, nelle attività che sono rimaste prive di soggetto per la morte del titolare», perché si nota in coloro che sono chiamati alla successione, non tanto il rispetto del principio della «continuità», quanto piuttosto «la pretesa al valore giuridicamente assicurato alla quota di un tutto», stante che gli eredi «guardano al valore

 ¹⁴ Cfr. su questo punto, come meglio e più ampiamente si vedrà in seguito, TAMPONI M., *Del convivere. La società postfamiliare*, La Nave di Teseo, Milano, 2019, p. 31 ss.
 ¹⁵ Per quanto riguarda il significato economico del sistema successorio, cfr. TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1988, p. 825 ss. Sulla terminologia propria del codice in materia di successioni, cfr. CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, Giuffrè, Milano, 1983, vol. I, p. 15 ss.

della quota ereditata come si può guardare a un bene di consumo» 16.

Si può quindi asserire che, per ciò che concerne il diritto di famiglia e quello collegato delle successioni, il codice del 1942 sia stato fortemente influenzato dall'ideologia dell'epoca¹⁷, più di quanto sia accaduto con riguardo al complesso di norme relative alla «Proprietà» (Libro III), alle «Obbligazioni» (Libro IV) e al «Lavoro» (Libro V).

Come si vedrà più avanti, l'ideologia confessionale presente all'epoca della redazione ed emanazione del nuovo codice civile impediva qualsiasi disposizione a favore del convivente, l'esistenza del quale, secondo il codice di diritto canonico del 1917, era considerata una grave colpa. Il *Codex Iuris Canonici*, promulgato da Papa Benedetto XV, prevedeva infatti alcune norme in cui la convivenza fra un uomo e una donna - denominata «concubinato» - era qualificata come atto illecito, particolarmente grave se compiuto dai chierici¹⁸.

La convivenza-concubinato, poi, era altresì motivo di impedimento legittimo del matrimonio (c.d. «impedimento di pubblica onestà», così definito dal can. 1078). Per costituire

¹⁶ TRABUCCHI A., Istituzioni di diritto civile, cit. p. 826.

¹⁷ Tale asserzione fa riferimento essenzialmente al dibattito che si sviluppò subito dopo la fine della guerra e che si incentrò prevalentemente sulla tesi, sostenuta soprattutto da SANTORO PASSARELLI F., *La riforma dei codici*, in *Dir. giurisp.*, 1945, p. 34 ss., che il nuovo codice fosse impostato soprattutto su un criterio di tecnicità, scevro da influenze e da ispirazioni del caduto regime politico. Per un'analisi sistematica del codice, cfr. anche una delle prime esposizioni dottrinarie in SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1986 (1° edizione 1944), p. 18 ss. ¹⁸ In particolare, nel regolare la vita quotidiana dei chierici (can. 132-134), si disponeva che essi «non conviveranno e non frequenteranno donne sospette» e si imponeva la regola ulteriore di abitare «con la mamma e sorelle, zie e simili, o con altra, della cui onestà, data l'età, non vi sia dubbio», anche se, in definitiva, si "consigliava" ai prelati la vita in comune.

una causa invalidante del matrimonio, il concubinato doveva essere «pubblico e notorio», ovvero per così dire "conclamato", sicché, se "nascosto" alla società, poteva essere tollerato. Ciò che ispirava tale disposizione era infatti lo "scandalo" del vivere insieme di un uomo e una donna senza aver santificato l'unione in un matrimonio con rito religioso e, dopo i Patti Lateranensi, col rito concordatario¹⁹.

Naturalmente particolare rigore era riservato ai chierici concubinari, che erano sottoposti a processo (regolato dal Titolo XXXI)²⁰.

Nel Titolo XIV del *Codex* del 1917, rubricato come «Delitti contro la vita, libertà, proprietà, buona fama e costumi», erano contemplati i reati «contro il sesto» (cioè il sesto Comandamento: "Non commettere atti impuri") con minori di anni sedici: i laici condannati per tale atto, così come per stupro, sodomia, incesto e lenocinio, erano considerati «infami»; gli autori di adulterio e concubinato non erano qualificati come tali, ma ad essi era applicata la medesima pena di non poter compiere atti legittimi finché non fossero stati «resipiscenti» (can. 2357)²¹.

Anche nel nuovo *Codex* del 1983, che in larga parte ha abolito le disposizioni in materia di pubblica moralità presenti

¹⁹ Sul matrimonio religioso o concordatario cfr. JEMOLO A.C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 1993, p. 388 ss.; CARTABIA M., *Avventure giuridiche della differenza sessuale*, in *Iustitia*, 2011, p. 285 ss.

Cfr. CALASSO F., Sacrilegio (dir. can.), in Enc. dir., vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1958, p. 218; BENDISCIOLI M., La riforma cattolica, Studium, Roma, 1958, p. 93 ss.
 Cfr. l'analisi storica di BRAMBILLA E., La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale, in ANTONELLI L. - DONATI C., Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 78 ss.

nel precedente testo, il can. 1093 prevede l'«impedimento di pubblica onestà» al matrimonio a causa di «concubinato notorio o pubblico».

Si può asserire che la protezione della famiglia, nella sua doppia valenza di nucleo di base della società e di salvaguardia patrimoniale della trasmissione alla discendenza, sia stata mantenuta con un forte scrupolo dal legislatore del codice civile del 1942. Come si è detto, infatti, il diritto successorio della famiglia confermava il diritto di proprietà sancito come regola fondamentale di questo nucleo sociale, oltre ai rapporti di consanguineità fra i suoi membri e l'obbligatorietà, almeno per parte del patrimonio («successione necessaria»), della trasmissione ereditaria (poi messa in discussione dalla legge sul divorzio del 1970), nella quale i discendenti sono tutelati di fronte a possibili elargizioni verso l'esterno da parte del *de cuius*.

Questa caratteristica propria del diritto successorio italiano è chiaramente esplicitata da un'autorevole dottrina, quando sottolinea come «il diritto di successione è da porre in stretto contatto anche con il diritto di famiglia, e perciò si spiega in base agli stessi principi, e con riferimento alle medesime finalità di indole pubblica, il carattere pubblicistico di molti istituti»²². Si deve dunque considerare che il diritto successorio abbia una duplice radice: «il diritto di proprietà, al quale si collegano le successioni testamentarie; la protezione

²² PUGLIATTI S., *Alcune note sulle successioni legittime*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 233.

della famiglia, alla quale si ricollegano le successioni necessarie». Così, sottolinea la medesima dottrina, le successioni legittime «rappresentano il ponte di passaggio fra queste e quelle», nel senso che «il legislatore, nei casi in cui non ravvisa gli estremi per accordare all'interesse familiare una protezione autonoma, detta delle regole, che mancano solo in mancanza di una espressa volontà del defunto». Col testamento «prevale l'interesse individuale, in quelle necessarie l'interesse collettivo (familiare): nelle successioni legittime i due interessi si bilanciano»²³.

In dottrina, dunque, vi è concordia nel suggerire che la successione necessaria si ponga come mezzo di tutela della famiglia²⁴. Secondo questo orientamento, la successione necessaria, in quanto volta ad evitare «che i più stretti parenti del *de cuius*, quelli che hanno vissuto con lui, rimangano senza sostanza alcuna», troverebbe fondamento nell'art. 29 Cost. e quindi svolgerebbe quel ruolo assegnato alla famiglia come formazione sociale (art. 2 Cost.) dalla nostra legge fondamentale²⁵.

-

²³ PUGLIATTI S., *Alcune note sulle successioni legittime*, cit., p. 233. La stessa dottrina, poco più avanti, discute della prevalenza della successione testamentaria su quella legittima, le cui norme avrebbero «natura suppletiva», criticando tale asserzione e, invece, sottolineando come, nel sistema italiano, «se la successione testamentaria dovesse avere la preminenza sulla legittima, non si spiegherebbe come, nel caso della successione necessaria, che è pure fondata immediatamente sulla norma, acquistando l'interesse familiare una maggiore intensità, alla volontà del disponente è tolta qualsiasi efficacia» (*Ivi*, p. 234).

efficacia» (*Ivi*, p. 234).

²⁴ Cfr., fra gli altri, BIANCA M.C., *Diritto civile*, vol. 2.2, *Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 669 ss.

²⁵ TAMBURRINO G., Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1352.

Se questa impostazione originaria del codice in materia di protezione della famiglia appare difficilmente controvertibile, derivando essenzialmente da un'impostazione "confessionale" del diritto civile che. nel tempo dell'emanazione del codice stesso permeava fortemente la struttura giuridica dello Stato, non si può però mancare di rilevare come, nel suo percorso evolutivo, le norme del diritto di famiglia abbiano subito un'evoluzione che coincide con una forte laicizzazione dell'istituto matrimoniale. Come suggerisce una dottrina, in altri termini, «si è in qualche modo raggiunto – e sia pure per una via obliqua, che non tocca di per sé la disciplina canonistica ma il procedimento civile di trascrizione – l'obiettivo cui vanamente in età medievale l'autorità secolare si era impegnata», cioè «di aggiungere alla disciplina canonistica requisiti civilistici in tema di incapacità e di ulteriori impedimenti»²⁶.

Altra dottrina sottolinea come il XIX secolo abbia visto il concubinato al centro di una duplice lotta: «Da un lato quella tra matrimonio civile e matrimonio religioso, sì che ciascun ordinamento, quello civile e quello canonico, considerava il

²⁶ DALLA TORRE G., *Veritas, non auctoritas facit matrimonium*, in DALLA TORRE G. - GULLO C. - BONI G. (a cura di), *Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 2. L'autore, rimarcando dal suo punto di vista, il fatto che l'istituto matrimoniale è in forte crisi nel nostro Paese e che sono sempre più numerose le libere convivenze, sottolinea come «la struttura fondamentale. dell'istituto matrimoniale è irreformabilmente scolpita nella verità naturale dell'essere un rapporto stabile tra un uomo e una donna il quale, in una complementarietà che giunge fino all'integrazione più intima, è aperto alla procreazione. La famiglia fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna (...) costituisce una delle strutture fondanti obiettive dell'essere umano, che il diritto positivo deve istituzionalmente difendere e, prima ancora, dichiarare, testimoniare e rispettare. Come, appunto, il diritto canonico continua a fare» (*Ivi*, p. 10).

matrimonio celebrato secondo i riti dell'altro come un non matrimonio. Dall'altro la lotta dello Stato per accreditare il matrimonio civile in sé, cosicché ogni elusione delle formalità imposte veniva guardato con sospetto»²⁷

In questo modo, si è creata una netta cesura fra il modello di matrimonio canonistico e quello civilistico, pur rimanendo del tutto valido il modello di matrimonio concordatario, che rappresenta il *trait d'union* fra i due ordinamenti.

D'altronde, il tempo trascorso fra l'entrata in vigore della Costituzione e la riforma del diritto di famiglia, avutasi esattamente ventisette anni dopo, con la legge 19 maggio 1975, n. 151, che adeguava alla nostra legge fondamentale le norme di ispirazione autoritaria e discriminatrici nei confronti della donna, dimostra la vischiosità di quella impostazione regressiva del codice stesso, che ha resistito alle pur forti e indefettibili esigenze poste dalla Costituzione del 1948²⁸.

La legge n. 151/1975 ha dunque assolto al compito di adeguare l'apparato normativo in materia di famiglia alle

-

FRANCESCHELLI V., I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale, Giuffrè, Milano, 1984, p. 55.
 Sulla riforma del diritto di famiglia e sulla necessità di adeguare le norme del codice

Sulla riforma del diritto di famiglia e sulla necessità di adeguare le norme del codice civile alla Costituzione cfr. FINOCCHIARO F., *L'idea del matrimonio dopo la riforma del diritto di famiglia*, in *Studi in onore di Enrico Tullio Liebman*, Giuffrè, Milano, 1980, p. 3009 ss.; RODOTÀ S., *Parità e autonomia fra i coniugi*, in *La riforma del diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione*, Atti del Convegno nazionale promosso dal Comune di Bologna, Bologna, 1977; DE FILIPPIS B., *Il diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2011, p. 2 ss.

prescrizioni costituzionali, che avevano praticamente reso incompatibili le relative norme dell'originario codice civile²⁹.

Con la riforma del 1975 si è valorizzata la volontà dei coniugi nel momento della celebrazione del matrimonio, unitamente alla scomparsa del precedente regime che assegnava la titolarità della potestà familiare alla sola figura paterna.

Bisogna dire che alcuni progetti di riforma delle norme del diritto di famiglia avevano ritenuto necessario allargare le strette maglie presenti nel vecchio codice in materia di nullità matrimoniali, in modo da evitare una legge che introducesse l'istituto del divorzio nel nostro ordinamento³⁰. Parte della dottrina riteneva che in Italia ci fosse un'evidente disomogeneità normativa, in quanto le cause di nullità – e quindi di scioglimento del vincolo matrimoniale – presenti nell'ordinamento canonico erano meno stringenti di quelle presenti nel codice civile³¹

²⁹ Cfr. ALAGNA S., *Famiglia e rapporti fra coniugi nel nuovo diritto*, Giuffrè, Milano, 1979 n. 18 ss.

³⁰ Cfr. VINCENZI AMATO D., *La famiglia e il diritto*, in MELOGRANI P. (a cura di), *La famiglia italiana*, cit., p. 680.

³¹ Cfr. RESCIGNO P., *Manuale del diritto privato italiano*, Jovene, Napoli, ed. 1988, p. 441 ss. Una volta introdotto il divorzio, la riforma del diritto di famiglia intervenne facendo proprie, «in modo passivo, esigenze oramai superate; questa impressione quanto meno può dare quando ripropone, quali cause di invalidità, circostanze già rilevanti, sia pure sotto diversa forma, ai fini del divorzio: come nel caso dell'impotenza, che figura tra le cause di invalidità per errore su una qualità essenziale del coniuge, ma che si ripropone come "mancata consumazione", causa divorzio» (VINCENZI AMATO D., *La famiglia e il diritto*, cit., p. 680-681). Si può aggiungere, inoltre, che la riforma del 1975 ha rafforzato il principio del consenso dei coniugi, che è stata peraltro recepita dall'art. 8 dell'Accordo di revisione del Concordato fra Stato e Chiesa e dall'art. 4 del Protocollo addizionale (ratificati con la legge 25 marzo 1985, n. 121). L'art. 8 citato, infatti, prevede che la trascrizione del matrimonio canonico può essere ammessa anche nel caso in cui vi sia una causa di invalidità del matrimonio nel momento della sua celebrazione ma che questa sia stata espunta per una serie di casi nel frattempo occorsi, fra i quali, nel caso di minore o di interdetto, la convivenza protratta

In materia di separazione, il legislatore del 1975 ha superato il principio della colpa per subordinare la cessazione del vincolo affettivo al realizzarsi di avvenimenti e di fatti tali da rendere oggettivamente intollerabile la continuazione della convivenza³². Inoltre, la suddetta riforma ha introdotto la comunione legale dei beni (artt. 159, 177 c.c.) e regolato l'impresa familiare in modo tale da assegnare alla moglie il suo giusto ruolo nello svolgersi delle attività economico-produttive condotte all'interno del nucleo familiare³³.

La riforma è intervenuta in modo risolutivo anche in merito alla necessaria equiparazione fra figli "legittimi" e "naturali" (dizione che sarà necessario arrivare fin quasi ai giorni nostri per vedere del tutto espunta dal nostro ordinamento), anche per quanto concerne la materia successoria (art. 566 c.c.), sull'eliminazione del divieto di riconoscere i figli adulterini (art. 253 c.c.), sulle azioni di stato, soprattutto per quanto concerne il disconoscimento della paternità (art. 235 c.c., poi abrogato dal D. Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154).

Si è sottolineato, al riguardo, come la riforma operi su diversi piani. Essa, da un lato, attribuisce «ai figli non riconoscibili, e ai non riconosciuti, il pieno diritto al mantenimento, educazione e istruzione, anziché un mero

per oltre un anno dal raggiungimento della maggiore età o dalla revoca della sentenza di interdizione.

³² Cfr. GRASSETTI C., Scioglimento del matrimonio e separazione personale dei coniugi, in CARRARO L. - OPPO L.- TRABUCCHI G. (a cura di), Commentario al diritto italiano di famiglia, vol. II, Cedam, Padova, 1992, p. 676 ss.

³³ Sull'impresa familiare cfr. PROSPETTI F., *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 2006, p. 91 ss.; PANUCCIO V., *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1981, p. 63 ss.

diritto alimentare», peraltro riconoscendo ad essi anche un «assegno sulla eredità del genitore pari all'ammontare della rendita della quota che avrebbero ricevuto se riconosciuti, e dunque indipendente dal numero e dalla qualità degli eredi»³⁴.

D'altronde, la riforma incide anche sulla disciplina della ricerca della paternità, in ordine alla quale si è passati dalla tassatività dei casi previsti dalle vecchie norme codicistiche ad un sistema che facilita la prova con ogni mezzo disponibile, sebbene non sia considerata sufficiente la mera dichiarazione della madre o la prova di rapporti intercorsi fra quest'ultima e il presunto padre (art. 269 c.c.)³⁵.

Si è notato, però, a tale ultimo proposito il fatto che, pur abbandonandosi il principio del *favor legittimatis* e introducendosi facilitazioni nella ricerca della paternità, così da adeguare l'ordinamento giuridico al dato reale, «non per questo si fa di tale adeguamento o coincidenza un valore in sé». La riforma del 1975, infatti, non solo «non ha accolto l'idea, peraltro avanzata, che rispetto alla madre valga a creare il titolo giuridico di figlio il solo fatto del parto, senza che

³⁴ VINCENZI AMATO D., *La famiglia e il diritto*, cit., p. 685.

Oggi la giurisprudenza prevalente considera fondamentale la prova rappresentata dall'analisi dei rispettivi profili genetici fra padre e figlio, rispetto a quella di tipo "probabilistico" ricavata attraverso i marcatori genetici. Cfr. in tal senso, fra le altre, Cass. civ., sez. I, 22 gennaio 2014, n. 1279, in *Nuova proc. civ.*, I, 2014, url: https://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/02/1279_14.pdf. Con l'affermazione della "quasi certezza" fornita dalla profilazione del codice genetico fra consanguinei, le "presunzioni" con le quali poteva formarsi il libero convincimento del giudice (cfr. Cass. civ., sez. I, 29 marzo 2004, n. 15023, in *Dir. giust.*, 23, 2004, p. 32 ss.) hanno ceduto il posto a questo tipo di accertamento, che consente una sicurezza maggiore circa l'attribuzione della paternità. Cfr. su questo aspetto del problema CATULLO F.G., *Interpretazione della nozione di prossimo congiunto e di famiglia in diritto penale*, in ID. (a cura di), *Diritto penale della famiglia*, Cedam, Padova, 2012, p. 27.

occorra un suo riconoscimento formale o un'azione intentata contro di lei», ma ha altresì previsto che «il figlio che abbia raggiunto i sedici anni possa opporsi al riconoscimento, o anche che per lui possa opporsi il genitore che per primo lo ha riconosciuto (art. 250 c.c.)»³⁶.

Si deve peraltro rilevare che, anche dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975 (la quale, comunque, fu un fatto profondamente innovativo per la società italiana, dove, proprio in quegli anni, si era rafforzata una forte spinta progressista e di laicizzazione), sono rimasti sul tappeto numerosi problemi irrisolti, che saranno affrontati nei prossimi capitoli.

Uno di questi emerge considerando che nella visione del codice civile (sebbene, in parte, ripresa dalla Costituzione) la famiglia coincide con il matrimonio³⁷. Ciò sarebbe dimostrato, fra le altre cose, dal fatto che negli articoli 144 e 146 c.c. si considerino le due parole "famiglia" e "matrimonio" come equivalenti³⁸.

Per la verità, le scelte operate in sede di redazione della Costituzione hanno tenuto conto dell'impostazione del codice civile. La famiglia è «una società naturale fondata sul matrimonio» (art. 29, 1° comma, Cost.)³⁹ e il matrimonio

³⁶ VINCENZI AMATO D., *La famiglia e il diritto*, cit., p. 687. L'età di sedici anni del figlio, prevista in materia di opposizione, è stata abbassata a quattordici dall'art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.

³⁷ A questo proposito è stato affermato, in termini molto netti, che «la configurazione del codice è "ideologica" in quanto vuole affermare che non vi può essere famiglia al di fuori del matrimonio» (DE FILIPPIS B., *Il diritto di famiglia*, cit., p. 1).

³⁹ Cfr. FERRANDO G., *Il matrimonio civile*, in AULETTA T. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, diretto da Mario Bessone, IV. *Il diritto di famiglia*, *Famiglia e matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 195 ss., in cui l'autrice nega che vi possa

rimane ancorato al modello di unione che caratterizza l'uomo e la donna, visto, peraltro, che il legislatore del 2016 (legge 20 maggio 2016, n. 76), regolando per la prima volta nel nostro sistema qualcosa di simile al matrimonio fra persone dello stesso sesso, ha preferito coniare una nuova dizione: «Unioni civili»⁴⁰.

A proposito delle scelte del Costituente in materia di famiglia, si è fatto notare che «l'influenza esercitata dalla Chiesa con la sua visione del matrimonio – dimostrata dallo stesso modestissimo numero delle unioni civili – e così la riconferma quotidiana della prassi cattolica in materia di vita della famiglia, spiegano il clima di perdurante omogeneità sociale e culturale nel quale parve occasione da non perdere la possibilità di una lettura della Costituzione che confermasse (...) una scelta da parte dell'ordinamento di sostanziale 'intangibilità' dell'istituto»⁴¹.

Sulla possibilità di "legalizzare", in qualche modo, i rapporti fra soggetti dello stesso sesso, come noto, il dibattito in Italia è stato molto intenso ed ha raggiunto punte di contrapposizione come, forse, si erano registrate nel nostro Paese solo con l'introduzione del divorzio, nel 1970 (e poi in

essere, in base al sistema costituzionale, una unica famiglia legata al modello matrimoniale tradizionale.

⁴⁰ Cfr. TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, cit., p. 33 ss., il quale sottolinea come «la legge del 2016 ha suggellato un disegno dualistico di vincoli di coppia, affiancando al matrimonio, concepito per le persone di sesso diverso, un nuovo istituto - l'unione civile - riservato ai soggetti dello stesso sesso e caratterizzato dalla sostanziale sua sottoposizione alla disciplina del matrimonio, di cui ha in larga misura mimato lo schema».

⁴¹ PARADISO M., La comunità familiare, cit., p. 24.

relazione allo svolgimento del referendum abrogativo nel 1974), e dell'aborto, nel 1978⁴².

Il punto cruciale di questo dibattito era la questione se le unioni civili fossero compatibili con le norme della Costituzione e potessero, quindi, rientrare nel modello previsto dall'art. 29, 1° comma, Cost. e basato sulla coincidenza concettuale fra "matrimonio" e "famiglia".

Le opinioni della dottrina su questo aspetto hanno evidenziato una concordanza pressoché uniforme, a parte qualche, anche autorevole, opinione diversa, di cui si dirà in seguito, incentrata sul rilievo che il "modello" di matrimonio previsto dal Costituente sia costituito dal «paradigma dell'eterosessualità» e quindi «la previsione non assume la sbiadita e scialba fisionomia di una norma in bianco». Come conseguenza, secondo questa impostazione, «la nozione di famiglia non è aperta a ogni e qualsiasi trasformazione a opera della legislazione ordinaria: l'aggettivo "naturale" è lì a richiamare il momento procreativo del consorzio domestico, pur non riducendo il matrimonio al mero perseguimento della finalità generativa e riproduttiva»⁴³.

L'interpretazione estensiva del dato costituzionale, invece, si basa su una visione più aperta del diritto di famiglia, ancorata più sulla concretezza dei rapporti affettivi che sui paradigmi formalistici e istituzionalizzati, in una prospettiva,

 $^{^{\}rm 42}$ Cfr. DE FILIPPIS B., Genitorialità e coppie same-sex, in BAIOCCO R. - BUSACCA A. - DE FILIPPIS B., Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza, Cedam, Padova, 2018, p. 12 ss.

43 TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, cit., p. 235.

per così dire, di riconsiderazione dell'unicità eteronoma del rapporto matrimoniale, a favore di una diversa impostazione, che tenga conto della possibilità, considerata "naturale", di rapporti fra soggetti dello stesso sesso⁴⁴.

Questa impostazione estensiva del dato costituzionale si fonda, dunque, essenzialmente sul fatto che è impossibile consolidare i rapporti affettivi su un dato considerato erroneamente immutabile. Quindi, «in questo settore della produzione giuridica è estremamente importante che le regole del diritto positivo rispondano effettivamente alle prassi affermate e osservate sul piano sociale»⁴⁵.

La Corte Costituzionale ha però chiuso la porta ad aperture di questo tipo. In particolare, nel 2014⁴⁶, la Corte è stata investita della questione di legittimità costituzionale proposta dalla Cassazione in merito alle disposizioni della legge n. 164/1982 (introduttive della rettifica anagrafica del sesso di una persona che, a seguito di intervento chirurgico, abbia modificato la propria appartenenza di genere), che obbligano il giudice alla dichiarazione di divorzio di una coppia nella quale uno dei soggetti abbia cambiato sesso.

٠

⁴⁴ Questa interpretazione del diritto di famiglia è stata fatta propria, con molta forza e convinzione, da RODOTÀ S., *Diritto d'amore*, Laterza, Roma-Bari, 2017, p. 25 ss.

⁴⁵ DANOVI A.G., *Un invito al legislatore a una riflessione tecnica*, in AA.VV., *Le unioni civili e la stepchild adoption*, Ipsoa, Milano, 2016, p. 5 ss.

⁴⁶ Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Fam. dir., 10, 2014, p. 861 ss. con nota di BARBA N., Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale. Ampio il dibattito dottrinale su questa sentenza: cfr., fra gli altri, ROMBOLI R., La legittimità costituzionale sul divorzio imposto: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, in Foro It., 2014, 10, c. 2680; PATTI S., Il divorzio della persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve in problema, in Foro It., 10, 2014, c. 2685; MARCENÒ V., Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze, in Nuova giuris. civ. comm., 2014, 4, p. 279 ss.

Orbene, in tale occasione la Corte ha affermato, in termini piuttosto precisi, che, «con il venir meno del requisito, per il nostro ordinamento essenziale, della eterosessualità, non può proseguire come tale il rapporto coniugale», il quale però «non è neppure semplicisticamente equiparabile ad una unione di soggetti dello stesso sesso, poiché ciò equivarrebbe a cancellare, sul piano giuridico, un pregresso vissuto, nel cui contesto quella coppia ha maturato reciproci diritti e doveri, anche di rilievo costituzionale, che, seppur non più declinabili all'interno del modello matrimoniale, non sono, per ciò solo, tutti necessariamente sacrificabili»⁴⁷.

L'unione fra le persone di uguale sesso, in ogni caso, ribadisce la Corte, rientra appieno in quelle «formazioni sociali» tutelate dall'art. 2 Cost. In proposito, una sentenza precedente della stessa Corte Costituzionale aveva sancito che l'aspirazione delle coppie omosessuali ad essere equiparate a quelle eterosessuali nel matrimonio non può essere realizzata, stante la previsione dell'art. 29, 1° comma, Cost., così sbarrando la strada a quelle teorie che invocavano una legge produttiva di una equiparazione "piena" delle coppie omosessuali a quelle eterosessuali e che, proprio in base a tale consolidata interpretazione da parte dei giudici di legittimità costituzionale, è stata evitata in sede di approvazione della legge n. 76/2016⁴⁸.

-

⁴⁷ Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, cit.

⁴⁸ Cfr. Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Giur. cost.*, III, 2010, p. 255 ss. La sentenza è pubblicata anche in *Foro it.*, I, 2010, c. 1367, con note di DAL CANTO F., *La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale*, e di ROMBOLI R., *Per la Corte*

1.3 La frammentazione dell'ordine familiare: la "ricomposizione" del nucleo familiare e le convivenze *more* uxorio nell'evoluzione del diritto

Si è avuto modo di osservare in precedenza come il matrimonio e la famiglia cui esso dà forma e sostanza siano profondamente cambiati nel corso degli ultimi cinquanta anni. Le numerose ricerche di tipo sociologico⁴⁹ condotte sulla famiglia italiana mostrano come essa sia stata soggetta ad una profonda trasformazione strutturale.

Se da un punto di vista economico il "nucleo familiare" (quello che viene molto spesso definito giornalisticamente il «modello capitalistico familiare») continua a svolgere nel nostro Paese un grande ruolo, a differenza di quanto invece accade in altre realtà, sia in Europa, sia in USA, la conformazione delle aggregazioni familiari non sembra da tempo rispondere più a quei principi che si sono analizzati in precedenza, corrispondenti ad un'impostazione confessionista del matrimonio, considerato cellula indissolubile della società.

c

costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono accedere al matrimonio, e in Dir. fam. pers., 1, 2011, p. 3 ss., con nota TONDI DELLA MURA V., Le coppie omosessuali tra il vincolo (elastico?) delle parole e l'artificio della "libertà".

⁴⁹ Fra le molteplici che sono state dedicato alla famiglia in questi ultimi venti anni, cfr. GOLINI A., *Le trasformazioni recenti della famiglia*, in MELOGRANI P. (a cura di), *La famiglia italiana*, cit., p. 346 ss.; CASANOVA C., *La famiglia italiana in età moderna*, Carocci, Roma, 1997, p. 21 ss.; RIMINI C., *La crisi della famiglia*, vol. II, *Il nuovo divorzio*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 39 ss.; DONATI P., *Uno sguardo complessivo: dinamiche di mutamento delle famiglie italiane, impatti sul tessuto sociale e priorità di una politica familiare orientata alla solidarietà intergenerazionale, in AA.VV., <i>Famiglie e politiche di welfare in Italia: interventi e pratiche*, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 325 ss.

In questo senso si sarebbe, dunque, affermata anche in Italia una concezione più flessibile del matrimonio e della famiglia: il primo, non più istituto inossidabile ed eterno ma frutto di relazioni mutevoli e ampiamente modificabili; la seconda, un prodotto che inevitabilmente segue le vicende mutevoli del primo, con suddivisioni e riaggregazioni che si succedono nel tempo. In realtà, oggi si può parlare della famiglia «come del fulcro dei coaguli affettivi rispecchianti evoluzioni sociali di vasta portata: luogo simbolico di elaborazione dei sentimenti, ma anche realtà sociale multidimensionale, segnata dalla crisi della nuzialità, dal passaggio alla mera coabitazione, dalla scelta di forme di convivenza redente da qualsiasi impronta di ufficialità»⁵⁰.

Ouesta "multidimensionalità" dell'istituto familiare di quindi, all'inevitabile declino quella corrisponde, concezione monolitica che per molti secoli ha caratterizzato le unioni coniugali, stampate nel prisma religioso della legame affettivo, che deve essere sacramentalità del considerato indissolubile ("finché morte non vi separi" è la formula utilizzata ancora oggi durante la cerimonia del matrimonio concordatario o religioso)⁵¹.

⁵⁰ TAMPONI M., *Del convivere. La società postfamiliare*, cit., p. 219, secondo il quale la famiglia sarebbe immersa oramai in una «dimensione plurale» e si può quindi asserire che «l'isola (felice o no che sia) soltanto lambita dal mare del diritto – la formula è del grande Arturo Carlo Jemolo – fa ora parte di un arcipelago, nel segno di un destino assegnatole dalle umane vicende, dall'interpretazione dei giudici, dalla forza della legge».

⁵¹ Cfr. la dottrina cattolica sul matrimonia in DELLA TOPRE C. V.

⁵¹ Cfr. la dottrina cattolica sul matrimonio in DELLA TORRE G., *Veritas, non auctoritas facit matrimonium*, cit., p. 4; GHERRO S., *Diritto matrimoniale canonico*, Cedam, Padova, 1985, p. 166 ss.; HERVADA J., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 81 ss.

La crescente laicizzazione della società italiana, derivata dal sempre più accentuato processo di secolarizzazione, ha, come si è visto in precedenza, portato il legislatore ad adeguare gli strumenti normativi, almeno in parte, per rispondere alle nuove esigenze dei rapporti giuridici posti in essere da nuove aggregazioni familiari e dalla frammentazione e ricomposizione dei nuclei familiari. Si è così rafforzato il fenomeno delle "libere convivenze", sempre più numerose, di pari passo con il decremento della nuzialità istituzionalizzata, caratterizzate dall'inveramento nell'unione della più ampia e discrezionale libertà dei soggetti che vi accedono, i quali scelgono un tipo di rapporto non istituzionalizzato e, quindi, scevro da qualsiasi regola precostituita⁵².

La dottrina ha da lungo tempo cercato di delineare una sistematizzazione della «famiglia di fatto», così come è stata generalmente denominata la "libera convivenza", sottolineando soprattutto le varie problematiche che scaturivano dall'assenza di qualsiasi punto di riferimento normativo⁵³. Infatti, una volta superati quelli attinenti alla prole, che la legislazione oramai equipara in tutto e per tutto a

-

⁵² Sulla struttura della «famiglia di fatto» cfr. GAZZONI F., *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Key Editore, Milano, 2018; ROPPO V. - BENEDETTI A.M., voce *Famiglia*, III) *Famiglia di fatto*, in *Enc. giuridica*, XV, Postilla di Aggiornamento, Treccani, Roma, 1999, p. 433 ss.

⁵³ La dottrina in materia di famiglia di fatto è molto numerosa. Si vedano, fra gli studi più recenti, LONGO F., *I nuovi modelli di famiglia. Unione civile, convivenza, famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 39 ss.; PICCONE STELLA S., *La famiglia fuori dal matrimonio*, Carocci, Roma, 2016, p. 17 ss.; DE FILIPPIS B., *Convenzioni matrimoniali e contratti di convivenza*, Cedam, Padova, 2014, p. 66 ss.; LOVATI P., *La coppia e la famiglia di fatto dopo la riforma della filiazione*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 90 ss.; BUZZELLI D., *La famiglia composita*, Jovene, Napoli, 2011, p. 9 ss.; ASPREA S., *La famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 109 ss.

quella nata all'interno del matrimonio⁵⁴, rimane comunque uno spazio di indeterminatezza che, come si vedrà, anche la "tipizzazione" del contratto di convivenza non consente di colmare.

Così, gli sforzi della dottrina si sono indirizzati innanzitutto a individuare che cosa dovesse intendersi per «famiglia di fatto», ovvero quale valore fornire al dato della «convivenza» fra persone di diverso sesso e quali effetti giuridici potessero mai scaturire da tale «fatto»⁵⁵.

Si escludeva, peraltro, l'identificazione della «famiglia di fatto» con la «famiglia di diritto», perché, in questo modo, «il fenomeno pratico che si tratta di classificare, lungi dall'essere individuato nelle sue connotazioni empiriche, viene, per così dire, desunto già in termini di qualificazione formale, ancorché espressa per correlato alla famiglia di diritto intesa come effetto di un atto formalmente qualificato, il matrimonio» ⁵⁶.

Un primo elemento messo in rilievo dalla dottrina è stato quello di individuare nel principio dell'autonomia privata

⁵⁴ Già con la riforma del diritto di famiglia del 1975, il legislatore aveva provveduto ad una equiparazione pressoché completa dei figli nati all'interno o all'esterno del matrimonio. Il processo di equiparazione, anche lessicale, si è completamente realizzato con la legge 10 dicembre 2012, n. 219 e i successivi decreti attuativi, con i quali si unifica la condizione e lo *status* dei figli, a prescindere dallo stato civile dei loro genitori e si espunge dall'ordinamento ogni riferimento alle dizioni «figli legittimi» e «figli naturali». Cfr. FERRANDO G., *La riforma della filiazione*, in *Libro dell'anno del Diritto*, Treccani, 2014, url: http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-della-filiazione_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto).

⁵⁵ Per una disamina, in sede teorica, dei «rapporti di fatto», nei vari rami del diritto, cfr. FRANCESCHELLI V., *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, cit., p. 51 ss.

generale, cit., p. 51 ss.

56 LIPARI N., La categoria giuridica della «famiglia di fatto» e il problema dei rapporti personali al suo interno, in Dir. fam., I, 1977, p. 598.

il carattere fondante della convivenza *more uxorio*, essendo questa categoria improntata alla libera volontà dei soggetti, in quanto il rapporto da loro instaurato con altre persone sia tutelabile come legittimo⁵⁷.

Un secondo elemento si è ravvisato nel rapporto fra due persone e non plurimo, quale fattore caratterizzante l'unione affettiva fra due persone⁵⁸.

Un terzo e ancora più fondamentale elemento è quello della stabilità e continuità del rapporto affettivo. Essa presenta un duplice aspetto: verso l'esterno «senza dubbio la stabilità si misura, per lo più, nei termini oggettivi della durata temporale del rapporto», mentre da quello interno «non c'è dubbio che la stabilità va misurata esclusivamente in termini di *affectio*, cioè di effettiva, seria e meditata intenzione di dar vita alla famiglia di fatto, con tutto ciò che tale intento comporta»⁵⁹.

Altri autori hanno messo in rilievo il già richiamato principio di autonomia privata e quindi la libertà nelle scelte della propria vita di relazione. Si tratta, in altri termini, di prendere in considerazione il «consenso all'instaurazione del rapporto di convivenza, non accompagnato però dall'assunzione dell'impegno di stabilità e continuità». Ci si trova, quindi, di fronte a «un semplice fatto, un mero

-

⁵⁷ Cfr. GAZZONI F., Dal concubinato alla famiglia di fatto, cit., p. 53.

⁵⁸ *Ivi*, p. 57. Nell'edizione del 1983, l'autore escludeva che potesse parlarsi di «famiglia di fatto» nel caso di una unione fra persone dello stesso sesso. Naturalmente, una volta ammessa tale unione dal legislatore, la precedente asserzione non ha più senso. ⁵⁹ *Ivi*, p. 63, il quale esclude che alla convivenza *more uxorio* possa applicarsi l'obbligo

⁵⁹ *Ivi*, p. 63, il quale esclude che alla convivenza *more uxorio* possa applicarsi l'obbligo di fedeltà ma, piuttosto, la pretesa di «lealtà, fermo restando che questo spostamento di visuale non può che essere il risultato di un incontro delle volontà dei *partners* e non già di una aprioristica *deminutio* o addirittura di una irrilevanza dell'obbligo relativo».

presupposto privo di qualsivoglia valenza vincolante: un'adesione destinata a rinnovarsi momento per momento», perché «il suo diverso valore riflette un modello di libertà e spontaneità, svincolato dai legami valevoli sul piano del diritto»⁶⁰.

Tutto ciò non può evidentemente essere senza conseguenze per il mondo del diritto e della società, in cui il diritto è immerso. Anzi, la libera scelta di «costituire, in alternativa alla famiglia fondata sul matrimonio, una intimità costruita sul libero consenso, sulla piena autonomia di governo, sull'autoregolamentazione degli interessi comuni ai due conviventi, votato a esplicarsi e a operare esclusivamente sul terreno del costume sociale»⁶¹ rientra pienamente nella tutela costituzionale delle «formazioni sociali ove si svolge la sua [dell'uomo] personalità» (art. 2 Cost.)⁶².

D'altronde, tale prospettazione, appare anche nella dottrina più datata, così come in quella recente⁶³; essa è stata recepita piuttosto conformemente in conseguenza del postulato secondo cui non possa essere l'art. 29 la norma costituzionale di riferimento in materia di riconoscimento della famiglia di

⁶⁰ TAMPONI M., *Del convivere. La società postfamiliare*, cit., p. 63.

⁶¹ *Ivi*, p. 64

⁶² *Ibidem*. Cfr. in senso conforme ASPREA S., *La famiglia di fatto*, cit., p. 28 ss.

⁶³ Cfr., fra le molteplici prospettazioni per cui l'art. 2 Cost. è la norma "di copertura" costituzionale della famiglia di fatto, FERRANDO G., Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, in Giur. cost., I, 1977, p. 930 ss.; DE FILIPPIS B. - DE FILIPPIS R. - DI MARCO G. - LINDA LETTIERI A. - STARITA V. - ZAMBRANO V., La separazione nella famiglia di fatto, Cedam, Padova, 2014, p. 37 ss.; LONGO F., Famiglia e responsabilità: i nuovi danni, Giuffrè, Milano, 2012, p. 165 ss.; PISANESCHI A., Diritto costituzionale, Giappichelli, Torino, 2016, p. 496 ss.

fatto⁶⁴, ma la norma posta nell'art. 2. Quest'ultima, infatti, «riconoscendo e garantendo i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità, è applicabile alla famiglia di fatto, a prescindere dalla procreazione, intesa appunto come formazione sociale del tutto distinta dalla famiglia legittima»⁶⁵. Da ciò derivava, secondo tale riflessione, la necessità che il legislatore si adoperasse finalmente a regolare normativamente la materia, come poi è avvenuto, ma soltanto trent'anni dopo, con la legge n. 76/2016.

In altri termini: se si riconosce la tutela costituzionale alle convivenze *more uxorio*, posta dall'art. 2 Cost., è inevitabile che il legislatore appresti una regolamentazione di queste unioni, dato che, prima dell'emanazione della legge sulle unioni civili e sul patto di convivenza, molteplici fattispecie proprie di tali rapporti erano del tutto indefinite (quali, ad esempio, la "parentela naturale" o altre fattispecie riguardanti la successione nell'abitazione ecc.), evidenziando un vuoto normativo produttivo di situazioni dannose per i soggetti coinvolti e che era stato soltanto in parte integrato

.

⁶⁴ Cfr. anche ESPOSITO C., *Famiglia e figli nella Costituzione italiana*, in ID., *La Costituzione italiana (saggi)*, Cedam, Padova, 1954, p. 138 ss., il quale afferma apoditticamente che la disposizione di cui all'art. 29 Cost. «non vuole definire in astratto la società familiare o imporre la teoria che solo dal matrimonio possa sorgere la famiglia. In maniera più concreta qui si stabilisce una preferenza della famiglia fondata sul matrimonio e si dichiara che solo i diritti di tale famiglia sono garantiti costituzionalmente».

⁶⁵ GAZZONI F., La famiglia di fatto, cit., pp. 146-147.

dalla giurisprudenza costituzionale, come meglio si vedrà a breve⁶⁶.

La Corte Costituzionale ha ripetutamente affrontato la questione della rilevanza giuridica della famiglia di fatto, pur in assenza di una disciplina legislativa ad hoc.

In una sentenza del 1986⁶⁷, i giudici di legittimità costituzionale hanno chiaramente ribadito che la famiglia di fatto esprime una sua rilevanza sul piano costituzionale. Più in particolare, in questa decisione si è affermato che «un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche (art. 2 Cost.)»; così, può aggiungersi, ad avviso della Corte, che «si è in presenza di interessi suscettibili di tutela, in parte positivamente definiti (si vedano ad es. gli artt. 250 e 252 del codice civile nel testo novellato con la legge 19 maggio 1975 n. 151), in parte da definire nei possibili contenuti», e che, «per le basi di fondata

⁶⁶ Cfr. SCALISE M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile 2017, Giappichelli, Torino, 2017, p. 106 ss. Il riconoscimento della «parentela naturale», con riferimento non al rapporto fra genitori e figlio nati al di fuori del matrimonio, ma fra questi ultimi e gli ascendenti del genitore naturale, è avvenuto con la riforma dell'istituto della filiazione (legge 10 dicembre 2012, n. 219). In particolare, l'art. 1 di quest'ultima legge ha riformato l'art. 74 c.c. in materia di parentela: «La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti». Sul riconoscimento della parentela naturale, cfr. ROMAGNO G.W., Dalla "filiazione naturale" alla "parentela naturale". Alcune riflessioni sull'art. 74 c.c., in Giust. civ., 2, 2015, url: http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/dalla-filiazione-naturale-allaparentela-naturale-alcune-riflessioni.
⁶⁷ Corte Cost., 18 novembre 1986, n. 237, in *Giur. Cost.*, I, 1986, p. 498 ss.

affezione che li saldano e gli aspetti di solidarietà che ne conseguono, siffatti interessi appaiono meritevoli indubbiamente, nel tessuto delle realtà sociali odierne, di compiuta obiettiva valutazione»⁶⁸. Con ciò, gli stessi giudici esprimevano la necessità di un intervento del legislatore per regolare gli aspetti derivanti dalla convivenza *more uxorio*.

In un'altra sentenza - che pare rilevante, seppure non vi si riscontrino elementi precisi di "costituzionalizzazione" delle convivenze *more uxorio*⁶⁹ - i giudici della Consulta hanno abrogato l'art. 6, 1° comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, per contrasto con gli artt. 2 e 3 Cost., laddove non prevedeva la successione del convivente dopo la morte del conduttore, ovvero, in caso di prole naturale, la successione del convivente anche nel caso in cui fosse cessata la convivenza stessa⁷⁰.

In rapporto ad altre concrete situazioni, la Corte ha avuto modo di intervenire in ordine alla rilevanza della famiglia di fatto ed alla sua equiparabilità o meno alla famiglia "istituzionale". Una delle questioni affrontate attiene alla pensione di reversibilità. In proposito rileva quanto statuito dai giudici costituzionali nel valutare la legittimità dell'art. 9, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ("Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio"), come sostituito dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74 ("Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del

-

⁶⁸ Corte Cost., 18 novembre 1986, n. 237, cit.

⁶⁹ Cfr. in tal senso SEGRETO A., La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, in Dir. fam., 4, 1998, p. 1658 ss.

⁷⁰ Corte Cost., 7 aprile 1988, n. 404, in *Giust. civ..*, I, 1988, p. 1654.

matrimonio»), nei casi in cui non riconoscono la pensione di reversibilità anche al convivente *more uxorio* del *de cuius*, laddove invece essa è prevista per il coniuge superstite, anche se in regime di separazione o divorziato⁷¹.

La Corte, in questo caso, ha evidenziato la diversità di situazione che si viene a porre in caso di matrimonio e di convivenza di fatto, precisando che non appare irragionevole la scelta legislativa, in materia pensionistica, di escludere il convivente dalla pensione di reversibilità, stante la congenita differenza fra il matrimonio, caratterizzato dalla stabilità dell'affectio, almeno entro un determinato periodo, e la libera scelta di convivere da parte di due soggetti, la quale non presenta elementi di continuità tali da diventare significativi ai fini della concessione della pensione di reversibilità.

⁷¹ Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 461, in *Giur. Cost.*, I, 2000, p. 1623 ss.

CAPITOLO SECONDO

LA LEGGE SULLE UNIONI CIVILI E SULLE CONVIVENZE (L. 20 MAGGIO 2016, N. 76): LA "TIPIZZAZIONE" DELLA «FAMIGLIA DI FATTO»

2.1 L'introduzione nell'ordinamento giuridico delle «unioni civili» fra soggetti dello stesso sesso: il lungo e intenso dibattito nella società italiana

L'introduzione delle «unioni civili» nel nostro ordinamento, incentrata sulla legalizzazione dei legami «same sex», come molti le denominano, è indubbiamente stata al centro di un intenso dibattito non solo dottrinale ma anche mediatico, che ha coinvolto ampi strati dell'opinione pubblica.

Come era già accaduto per la legge sul divorzio (legge 1 dicembre 1970, n. 898) e soprattutto per il referendum abrogativo della stessa (1974), nonché per la legge sull'aborto (legge 22 maggio 1978, n. 194), si è trattato di un dibattito a tutto tondo, che peraltro ha visto contrapporsi tre diversi schieramenti. Da un lato, infatti, si ponevano coloro che ritenevano oramai improcrastinabile una legge che consentisse i matrimoni fra persone dello stesso sesso, senza però accettare la possibilità che le coppie omosessuali potessero risultare

anche genitori o con la c.d. *stepchild adoption* o con pratiche di inseminazione, da parte di uno dei due soggetti, di donne prestate a portare a compimento la gravidanza; dall'altro, vi era chi si dichiarava favorevole ad un'assimilazione completa delle coppie *same sex* alle coppie tradizionali eterosessuali, con la legittimazione di quello che veniva (e viene) definito "diritto alla genitorialità"; infine, in una posizione di netto contrasto, vi erano coloro che mettevano in discussione sia la possibilità di un matrimonio fra soggetti dello stesso sesso sia, e ancora di più, l'idea di una "genitorialità" o di un "diritto", presupponendo una concezione dei sistemi normativi, soprattutto nel diritto di famiglia, come frutto del diritto di natura⁷².

Come appunto avvenuto in tutti i casi in cui si è dibattuto su norme aventi un'incidenza diretta sulle relazioni fra soggetti privati, sulla famiglia, sui rapporti di tipo affettivo, che, in quanto tali, coinvolgono la sfera morale ed esistenziale, con inevitabili influenze del pensiero e del credo religioso, il legislatore si è trovato di fronte alla complessa e difficile esigenza di trovare un punto di incontro, un compromesso che

⁷² Cfr., nell'ampia dottrina che si è sviluppata su questi temi, RUDAN D., *Unioni civili registrate e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale: il caso "Vallianatos"*, in *Dir. um. dir. int.*, 1, 2014, p. 232 ss.; ROMEO F. - VENUTI M.C., *Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del D.D.L. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5, 2015, p. 971 ss.; PEZZINI B., *Le unioni civili in Parlamento: una sfida per l'uguaglianza*, in *AG-About Gender*, 5, 2016, p. 141 ss.; DOGLIOTTI M., *Dal concubinato alle unioni civili*, in *Pol. dir.*, 1, 2017, p. 11 ss.; FERRANDO G., *Matrimonio e unioni civili: un primo confronto*, in *Pol. dir.*, 1, 2017, p. 43 ss.; PARLATO V., *Note su matrimonio e unioni civili nella concezione cattolica e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 6, 2014, url:

https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/parlatom_note.pdf?pdf=note-su-matrimonio-e-unioni-civili-nella-concezione-cattolica-e-nel-diritto.

consentisse l'introduzione di una legge in grado di coniugare, al tempo stesso, la tutela delle libertà e dei diritti individuali e la tutela degli interessi superiori dei minori nel loro rapportarsi con i genitori biologici o putativi⁷³.

Si è così pervenuti all'emanazione della legge 20 maggio 2016, n. 76 (recante "Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze"), a proposito della quale è stato sottolineato come «l'attenzione dei *media* si sia concentrata quasi esclusivamente sui temi a forte impatto politico-emozionale, come quello relativo alle coppie omosessuali e alla cosiddetta *stepchild adoption*», che hanno praticamente fatto perdere di vista «il fenomeno più rilevante sul piano pratico, quello della crescente diffusione delle libere convivenze tra persone di sesso diverso non sposate fra di loro, ma unite da un legame spesso assai saldo e duraturo»⁷⁴.

Nel contesto così appena accennato, è necessario considerare il peso esercitato rispetto alla questione dalla

⁷³ Sulla questione della genitorialità, cfr. TONOLO S., *Identità personale, maternità* surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Dir. um. dir. int., 1, 2015, p. 202 ss.; STEFANELLI S., Status, discendenza ed affettività nella filiazione omogenitoriale, in Fam. dir., 1, 2017, p. 83 ss.; SAVARESE E., In margine al caso Oliari: ovvero di come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positivi dell'articolo 8 Cedu, in Dir. um. dir. int., 3, 2015, p. 655 ss.; sul rapporto fra convivenza e adozione, cfr. TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, La Nave di Teseo, Milano, 2019, p. 90 ss. ⁷⁴ TAMPONI M, *Del convivere*, cit., p. 35, il quale sottolinea, inoltre, come dalla temperie venutasi a creare intorno a questa legge ne è scaturito «un corpus articolato su due nuclei di disciplina riguardanti problematiche assai differenti tra loro, già per il fatto che le coppie etero conducono la loro unione di vita facendo a meno del matrimonio, non volendone assumere i diritti e i doveri da esso nascenti, mentre in ambito omo il vincolo giuridico - che lo si definisca matrimonio, che lo si chiami altrimenti - ha costituito per decenni il miraggio cui ambire, il punto di arrivo da perseguire» (Ivi, p. 36).

Chiesa cattolica, con il suo pensiero, il suo apparato associativo e l'influenza istituzionale che esprime, unitamente al ruolo svolto da una parte del ceto politico di ispirazione confessionale avente il compito di rappresentare quelle istanze⁷⁵.

I tentativi di predisporre una legge che regolasse le convivenze sono stati, per diversi anni, apertamente osteggiati dal pensiero confessionale, sulla scorta di una tradizione culturale che, come si è avuto modo di accennare nel primo capitolo del presente lavoro, privilegiava il "monolitismo" del modello matrimoniale istituzionalizzato. Ne è un chiaro esempio quanto riportato nel «Catechismo della Chiesa cattolica», in materia di unioni di fatto, laddove si afferma che: «Si ha libera unione quando l'uomo e la donna rifiutano di dare una forma giuridica e pubblica a un legame che implica l'intimità sessuale (...). L'espressione abbraccia situazioni diverse, concubinato, rifiuto del matrimonio come tale, incapacità a legarsi con impegni a lungo termine. Tutte queste situazioni costituiscono un'offesa alla dignità del matrimonio (...): l'atto sessuale deve essere posto esclusivamente nel

⁷⁵ Per tutto il periodo della cosiddetta «prima Repubblica» (1948-1992), infatti, il partito cattolico della Democrazia cristiana, che rappresentava la realizzazione dell'unità politica dei cattolici, aveva sostanzialmente impedito le grandi riforme, le quali si sono poi realizzate con l'istituto divorzile e la legalizzazione dell'aborto, in un periodo in cui il peso rappresentativo della DC, anche in conseguenza del sempre più forte processo di secolarizzazione della società italiana, si era ridotto o, dopo il 1992, addirittura azzerato per le vicende legale alle inchieste sulla corruzione della magistratura milanese. Su questo processo di forte laicizzazione della società italiana, cfr. CONTI F., *La secolarizzazione inconsapevole. Laicità e dimensione pubblica nell'Italia contemporanea*, in *Memoria e ricerca*, 43, 2013, p. 45 ss.

matrimonio; al di fuori costituisce sempre un peccato grave ed esclude dalla comunione sacramentale»⁷⁶.

La concezione cattolica del matrimonio deriva dal pensiero dei Padri della Chiesa, secondo i quali esso riflette «l'unione tra il Cristo e la Chiesa» ed è «produttore della grazia che consente agli sposi una *communio totius vitae* armonica e apportatrice di beni spirituali»⁷⁷. Non è possibile, dunque, pensare che la dottrina cattolica possa accettare una visione differente da quella che vede il matrimonio alla stregua di un "sacramento" e che, in quanto tale, non ha un termine⁷⁸.

Particolarmente rilevante, per la cultura cattolica, è, poi, la questione del "matrimonio" fra persone dello stesso senso, la cui regolamentazione giuridica è contestata sul presupposto che essa non esprima (e non produca) effetti sociali tali da richiederne una tutela giuridica. Questo pensiero trova espressione nella dottrina secondo la quale «il fatto che l'omosessualità sia un comportamento socialmente accettato e giuridicamente irrilevante significa semplicemente che un singolo individuo, sol perché omosessuale, non debba essere discriminato né trovarsi in una situazione di obiettivo svantaggio», ma non può significare, però, che «un determinato rapporto di coppia, caratterizzato dalla presenza di

 ⁷⁶ Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1993, p. 583, n. 2390, consultabile all'url: http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a6_it.htm.
 ⁷⁷ PARLATO V., Note sul matrimonio e unioni civili, cit., p. 2.

⁷⁸ Sulla visione del matrimonio nel diritto canonico, cfr. BONI G., *La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 358 ss. Si deve considerare che il can. 1055 C.I.C. pone, come fine primario del matrimonio, la procreazione e l'educazione della prole e, come altre finalità, il *remedium concupiscientie* e il *mutuum auditorium* dei coniugi: cfr. sul punto LO CASTRO G., *Matrimonio, diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2003, p. 49 ss.

due soggetti dello stesso sesso, debba ricevere la medesima tutela di un rapporto tra eterosessuali»⁷⁹. Infatti, perché due situazioni abbiano lo stesso trattamento giuridico occorre che esse siano, anche in parte, assimilabili, cioè che fra di esse «possa istituirsi un rapporto di analogia molto forte». La questione, dunque, ad avviso di questa dottrina, non è se l'omosessualità sia un comportamento lecito, «né se gli omosessuali debbano essere discriminati o no come singoli cittadini», bensì «se il rapporto di una coppia omosessuale sia analogo a quella di una coppia eterosessuale dal punto di vista giuridico», vale a dire se «in entrambi siano presenti quegli elementi significativi ed essenziali per il riconoscimento di uno status privilegiato». La risposta a tale quesito, secondo questa dottrina, sarebbe negativa, in quanto «le unioni sono rapporti umanamente significativi e omosessuali soggettivamente importanti, ma socialmente irrilevanti»; ciò che conta, da un punto di vista degli effetti sulla società, «è assicurare l'ordine delle generazioni» e quindi, «in assenza di tale significato sociale fondamentale, tutti questi rapporti non possono in alcun modo trovare una tutela nel diritto perché al diritto non interessano»⁸⁰.

Naturalmente, come si è messo in evidenza nel precedente capitolo, questa concezione dell'unione matrimoniale ha prodotto i suoi influssi sulla legislazione civile e ha contribuito in modo determinante a quell'*impasse*

_

⁸⁰ Ibidem.

⁷⁹ MACIOCE F., *Pacs. Perché il diritto deve dire no*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006, p. 76.

che, per lungo tempo, ha impedito la regolamentazione delle unioni di fatto perfino fra soggetti di diverso sesso o comunque non ha consentito di formulare un dignitoso compromesso fra le esigenze dello Stato laico e la morale della confessione religiosa di maggioranza nel nostro Paese.

È infatti almeno dalla fine degli anni '80 del secolo scorso che in Parlamento si sono alternate discussioni e proposte indirizzate alla regolamentazione delle convivenze. Si veda, ad esempio, la proposta di legge n. 2340 del 12 febbraio 1988 («Disciplina della famiglia di fatto»), che fu il primo tentativo di riconoscimento delle convivenze: tale proposta, presentata dalla deputata socialista Alma Agata Cappiello, non fu nemmeno mai calendarizzata nei lavori parlamentari.

Nel corso della XIII Legislatura furono presentati oltre dieci disegni di legge (quindi, di ispirazione governativa) che, però, non ebbero migliore fortuna. Negli anni seguenti si pensò di introdurre i c.d. "Pacs" (Proposta di legge n. 3296, "Disciplina del patto civile di solidarietà e delle unioni di fatto", 21 ottobre 2002) sull'esempio dei "Patti" che, nel frattempo, erano stati introdotti in Francia, e poi i c.d. "Dico" (Disegno di legge approvato dal CdM l'8 febbraio 2007 sui "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi"), ma anche tali tentativi subirono la medesima sorte di quelli precedenti⁸¹.

⁸¹ Sul punto, cfr. BASSETTI R., *Contratti di convivenza e di unione civile*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 180 ss.

L'approvazione della legge sulle unioni civili, dunque, rappresenta il tormentato punto di arrivo di un accidentato percorso, caratterizzato indubbiamente dalla costante e progressiva laicizzazione dello Stato italiano e anche dal distacco delle forze parlamentari dalle influenze della Chiesa, certamente molto più forti lungo tutto il periodo del consolidamento del principio della «unità politica dei cattolici»⁸².

Ciò, però, come meglio si vedrà in seguito, non ha significato che le difficoltà della legislazione in materia di convivenze siano state del tutto superate, come dimostra proprio quella parte della legge n. 76/2016 che regolamenta le libere convivenze.

In dottrina, infatti, si è fatto notare che questo provvedimento legislativo – di per sé del tutto originale nell'esperienza ordinamentale italiana – si presenta come «un coacervo di norme incoerenti», un «accatastamento di commi e spezzoni di disciplina, di frammenti ricavati da una pluridecennale esperienza della pratica attraverso il recupero e l'ampliamento di anteriori parziali approdi ora legislativi ora giurisprudenziali» E la causa, secondo questa dottrina, va imputata alla «gestione tormentata», alle «affannose gestioni ideologiche-politiche» e alla «strozzatura dei lavori parlamentari, culminati con l'approvazione di un "maxi-

.

⁸² Per la storia di questo principio e della sua applicazione nella società italiana nel periodo successivo al secondo dopoguerra, cfr. MARTELLI M., *Quando Dio entra in politica*, Fazi, Roma, 2008, p. 3 ss.; SCOPPOLA P., *La democrazia dei cristiani. Il cattolicesimo politico dell'Italia unita*, Laterza, Bari, 2006, p. 12 ss.

⁸³ TAMPONI M., Del convivere, cit., pp. 34-35.

emendamento" su cui il governo allora in carica ha posto la questione di fiducia»⁸⁴.

2.2 Le «unioni civili» come matrimonio a tutti gli effetti? Le differenze con la famiglia "tradizionale"

Certamente la parte della legge n. 76/2016 che più ha fatto discutere e ha suscitato reazioni e critiche è quella relativa all'introduzione, per la prima volta nel nostro ordinamento, delle «unioni civili», così denominate per distinguerle dal "matrimonio" e che si caratterizzano per la presenza di due persone dello stesso sesso che si sposano di fronte ad un ufficiale dello stato civile, con conseguenze giuridiche e di *status* del tutto identiche a quelle prodotte dal matrimonio fra persone di sesso diverso⁸⁵.

In dottrina si è identificato nell'unione civile «il rapporto costituito tra due persone reciprocamente obbligate all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Il termine unione civile designa sia l'atto che il rapporto costituito» ⁸⁶.

84 TAMPONI M., Del convivere, cit., p. 35.

⁸⁵ Sulla regolamentazione delle unioni civili, cfr., fra gli altri, FERRANDO G., *Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016*, Zanichelli, Bologna, 2017, p. 1 ss.; ID., *Matrimonio e unioni civili. Un primo confronto*, cit., p. 43 ss.; CAMPIONE R., *L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale*, in BLASI M. - CAMPIONE R. - FIGONE A. - MECENATE F. - OBERTO G., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze*, Giappichelli, Torino, 2017, p. 5 ss.

⁸⁶ BIANCA C.M., Sub Comma 1, in ID. (a cura di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1.

La legge n. 76/2016 si compone di un solo articolo di 69 commi, con una tecnica redazionale che non aiuta la comprensione⁸⁷. La materia è nettamente suddivisa in due parti: nella prima (commi 1-35), le norme introducono e regolamentano le unioni civili fra persone dello stesso sesso. Nella seconda parte (commi 36-67), le disposizioni disciplinano le convivenze e il contratto che può essere stipulato fra persone di sesso diverso ovvero tra persone dello stesso sesso che non intendano essere parte di un matrimonio o di una unione civile⁸⁸.

Il primo comma chiarisce quali siano le fonti normative costituzionali che hanno ispirato la disciplina positiva: «La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di

⁸⁷ Tale tecnica di redazione, che struttura il testo normativo in un unico articolo e numerosi commi, solitamente si applica alla legge di stabilità (ex finanziaria), perché essa è posta finalmente con il voto di fiducia e il contingentamento del dibattito parlamentare. Quindi, la legge viene approvata nel suo complesso e gli emendamenti proposti implicitamente rigettati. L'adozione di questa tecnica per una legge che innova fortemente i rapporti fra soggetti privati nel campo della famiglia può considerarsi singolare, anche se motivata dalle difficoltà incontrate nella sua approvazione (dovute ai motivi che si sono sintetizzati in precedenza), che hanno indotto la maggioranza di centro-sinistra di quel periodo a concentrare il voto su un unico articolo. Su questo tipo di procedimento legislativo, cfr., in senso critico, DI PORTO V., Strumenti e metodi della legislazione nell'era della velocità tra sedute fiume, notti di drafting e Costituzione by night, in ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E LE RICERCHE PARLAMENTARI, Quaderno n. 23. Seminari 2012-2015, Giappichelli, Torino, 2016, p. 85 ss. L'autore significativamente nota come il mutamento delle tecniche legislative «segna anche una diversa collocazione del Parlamento e quindi del suo prodotto principale: la legge. La perdita della centralità delle Camere coincide con un diverso ruolo della legge, sempre più spesso organizzatrice di processi decisionali, contenitore di previsioni formulate in termini di indicazioni di obiettivo, il cui perseguimento è rinviato in atti successivi».

⁸⁸ Sulle convivenze, cfr. MAZZUCA M., Qualche riflessione su alcuni profili della legge n. 76 del 2016, in Ordines, 1, 2016, p. 126 ss.; FERRANDO F., Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze, cit., p. 1 ss.; COPPOLA C., Concetto e fonte della convivenza di fatto, in BONILINI G., Trattato di diritto di famiglia, vol. V, Utet, Torino, 2017, p. 629 ss.

fatto». Il legislatore ha quindi recepito l'elaborazione che la maggior parte della dottrina e della giurisprudenza, come si è visto nel precedente capitolo, al quale si rimanda, aveva oramai espresso, considerando necessaria e non procrastinabile la previsione di una disciplina applicativa di un modello di aggregazione affettiva che non poteva più essere fondata solamente sulla diversità dei sessi⁸⁹.

Anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), in una sentenza del 2015⁹⁰, aveva condannato il nostro Paese perché vietava alle persone dello stesso sesso di contrarre matrimonio e di poter così accedere agli istituti normativi di tutela della loro unione.

La stessa Corte Costituzionale aveva statuito la necessità che il legislatore intervenisse a dare veste giuridica positiva ad una fattispecie quanto mai impervia, ribadendo, come si è visto nel precedente capitolo, l'impossibilità di far rientrare le unioni civili nel modello familiare regolato dall'art. 29, 1° comma, Cost. 91.

Quest'ultimo pronunciamento della Corte Costituzionale ha complessivamente orientato il legislatore, tanto che si può

⁸⁹ Tra le molte opere dedicate a questo aspetto della questione, cfr. BILOTTA F., *Il matrimonio per le coppie dello stesso sesso: le ragioni del sì*, in *Iride*, 1, 2013, p. 47 ss.; in chiave comparatistica, AZZARRI F., *Le unioni civili nel diritto tedesco*, in *Nuove leggi civ. comm.*, 5, 2016, p. 1105 ss.; in chiave critica AULETTA T., *Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in <i>Nuove leggi civ. comm.*, 5, 2016, p. 367 ss. Si veda anche l'analisi in chiave sociologica di SARACENO C., *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Feltrinelli, Milano, 2012, p. 13 ss.

⁹⁰ CEDU, 21 luglio 2015, *Oliari c. Italia*, in *Fam. dir.*, 2015, p. 1069 ss.

⁹¹ Cfr. Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Fam. dir.*, 10, 2014, p. 861 ss. con nota di BARBA N., *Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale.*

osservare come «l'unione civile è un istituto giuridico distinto rispetto al matrimonio e dotato di una propria disciplina che si discosta da quella matrimoniale principalmente per l'assenza degli obblighi di fedeltà e della collaborazione e per la scioltezza del rapporto, risolubile unilateralmente in ogni tempo» ⁹².

In realtà, si tratta piuttosto di una differenza con il matrimonio non così marcata, dato che lo stesso comma 20 dispone che, al fine «di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti, nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso» ⁹³. In questo modo, salvo che per l'assenza dell'obbligo di fedeltà e per tutto ciò che concerne la filiazione, le unioni civili sono state equiparate, in modo sostanziale, al matrimonio regolato dagli artt. 82 ss. del Codice civile.

Occorre considerare, sotto questo profilo, che il legislatore italiano «non era costituzionalmente obbligato ad introdurre il matrimonio egualitario», cosicché «le unioni civili

-

⁹² BIANCA C.M., Sub Comma 1, cit., p. 2.

Sulla disposizione specifica, cfr. CIANCI A.G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio (in riferimento agli artt. 74 ss., 51, 433, 230 bis, 785, 2399, 2539, 2960 c.c.), in BIANCA C.M., (a cura di), Le unioni civili e le convivenze, cit., p. 286 ss.

condividono con il matrimonio i tratti essenziali, sia per quel che riguarda il momento costitutivo (il profilo dell'"atto") sia per quanto riguarda la relazione interpersonale (il profilo del "rapporto") e la rilevanza nei confronti dei terzi e della collettività»⁹⁴.

In definitiva, quindi, il legislatore ha ritenuto di dover adottare una formulazione che chiaramente non fa dell'unione civile un "matrimonio", ma ne adotta le conseguenze, trasportandole di peso nella fattispecie creata appositamente per tutelare le coppie dello stesso sesso⁹⁵.

L'applicazione dell'equiparazione fra unioni civili e matrimonio ogni qualvolta si rinvengano le parole considerate nella norma, però, non si esplica per le disposizioni del codice civile che non siano espressamente richiamate dalla stessa legge n. 76/2016 e nella legge relativa all'adozione (l. 4 maggio 1983, n. 184). In questo modo si esclude la possibilità «di ricorrere all'interpretazione estensiva o all'analogia come regole generali in tema di risoluzione delle lacune», perché la legge «predetermina le soluzioni da seguire quando l'interprete

-

⁹⁴ FERRANDO G., Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze, cit., p. 2.

⁹⁵ Si potrebbe parlare di *fictio iuris* se non fosse per il fatto che si è in presenza di norme diverse, applicate a fattispecie considerate diverse, mentre la categoria citata si caratterizza, partendo dal diritto romano, per l'applicazione di una stessa norma a fattispecie diverse. Sulla *fictio iuris*, cfr. TODESCAN F., *Diritto e realtà*. *Storia e teoria della fictio iuris*, Cedam, Padova, 1979, p. 18 ss. La dottrina si è però divisa fra coloro che hanno messo in rilievo «le differenze persistenti tra la disciplina delle unioni civili e quella del matrimonio, ipotizzando violazioni del principio di uguaglianza e del divieto di discriminazione in ragione dell'orientamento sessuale», e coloro che, invece, hanno ritenuto «l'istituto una differente formazione sociale quale forma alternativa e diversa dal matrimonio e distinta dalla famiglia riconosciuta dall'art. 29 Cost.» e, infine, «chi ha svalutato il senso e la portata delle differenze di disciplina tra i due istituti auspicando una progressiva ulteriore omogeneizzazione»: ROSETTI R., *La disciplina dell'atto*, in BIANCA C.M. (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, cit., p. 275.

debba stabilire l'applicazione all'unione civile di una disposizione prevista per il matrimonio»⁹⁶.

La dottrina ha espresso varie opinioni al riguardo, che qui non è possibile indagare per esteso. La dizione letterale della norma porta alla conclusione che non si possa ricorrere all'applicazione per via analogica, come dispone l'art. 12, 2° comma, preleggi, e che il divieto di applicazione sia interpretabile come impossibilità di estendere l'efficacia delle unioni civili a tutte le fattispecie previste per il matrimonio, escludendo, quindi, una completa equiparazione fra le due fattispecie⁹⁷, come d'altronde si è già riferito in relazione alla diversità di concezione del matrimonio e delle unioni civili tenendo conto delle disposizioni costituzionali attualmente vigenti.

Si deve, dunque, concludere che «l'interpretazione estensiva è preclusa, *a fortiori*, data l'impossibilità di attribuire ai termini matrimonio e coniuge il significato di unione civile e di parte dell'unione civile»⁹⁸.

La diversità delle fattispecie fa sì che la non applicazione all'istituto delle unioni civili delle norme del codice civile non espressamente richiamate non possa, peraltro, tradursi in una violazione del principio di

⁹⁶ CIANCI G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio, cit., p. 286. Cfr. PRISCO I., Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1090 ss.

⁹⁷ Cfr. DE CRISTOFARO G., Le "unioni civili" fra persone del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2017, p. 112 ss.

⁹⁸ CIANCI G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio, cit., p. 288.

uguaglianza, essendo, per l'appunto, una conseguenza della differenziazione ontologica perpetrata dal legislatore e che trova puntuale riferimento nelle disposizioni costituzionali⁹⁹.

Si possono riportare alcune fattispecie che non sono applicabili alle unioni civili e che spiegano le intenzioni del legislatore. Ad esempio, gli istituti della parentela e dell'affinità (artt. 74 ss. c.c.) non sono applicabili alle unioni civili. Infatti, l'unione civile non determina un rapporto di coniugio fra i soggetti e da essa, quindi, non deriva il rapporto di affinità fra una delle parti e i parenti dell'altro¹⁰⁰.

Alla stessa conclusione si perviene in materia di prestazione di alimenti, perché i soggetti dell'unione civile non rientrano fra i soggetti obbligati previsti dall'art. 433 c.c., così come non si applica l'istituto della separazione legale.

All'unione civile si applicano, invece, le norme relative all'impresa familiare, così come esse parimenti si applicano alle coppie di conviventi (art. 230-*ter* c.c., aggiunto dall'art. 1, comma 46, l. n. 76/2016)¹⁰¹. L'estensione della disciplina anche alle unioni civili era necessaria, visto che essa regola l'impresa familiare fra coniugi uniti dal matrimonio e fra conviventi; l'esclusione degli uniti civilmente avrebbe

⁹⁹ Cfr. SESTA M., La disciplina dell'unione civile fra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. dir., 2016, p. 885 ss.; sulla stessa linea di pensiero DE CRISTOFARO G., Le "unioni civili" fra persone del medesimo

sesso, cit., p. 103.

100 Cfr. CIANCI G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio, cit., p. 290.

¹⁰¹ Cfr. CANONICO M., Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto, in Dir. fam. pers., 2016, p. 1115 ss.

integrato una violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. 102 .

I commi 4-8 regolamentano le ipotesi in cui sussista un elemento ostativo alla costituzione di un'unione civile (il fatto che uno dei soggetti abbia già contratto matrimonio o un'altra unione civile, interdizione per infermità di mente, relazione di parentela, «condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte»). La presenza di una di queste cause impeditive comporta la nullità dell'atto che, quindi, in base alle norme di diritto comune, non può essere sanata. Legittimati ad agire contro l'atto affetto da una causa di nullità, oltre a ciascuna delle parti, sono anche gli ascendenti prossimi, il pubblico ministero e «tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale». Valgono peraltro anche le cause di annullabilità previste dal diritto comune (consenso estorto, errore sull'identità della persona o errore essenziale sulla qualità della persona)¹⁰³.

Il comma 11 prevede per i soggetti uniti civilmente l'acquisizione degli stessi diritti e doveri dei coniugi (obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione,

-

¹⁰² Cfr. CIANCI G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio, cit., p. 291; CANONICO M., Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto, cit., p. 1116.

¹⁰³ Il comma 7 prevede che «L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi: a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune; b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile».

contribuzione ai bisogni comuni in proporzione alle proprie possibilità), ad eccezione dell'obbligo di fedeltà¹⁰⁴.

Il comma 19 dispone esattamente quali siano le norme del codice civile che si applicano alle unioni civili, identificandole nelle «disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo (...), nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659». Alle parti del rapporto, quindi, si applica la disciplina relativa agli alimenti (artt. 433-448 c.c.), al matrimonio dello straniero 105, alla sospensione del diritto all'assistenza morale e materiale per il soggetto che, senza giusta causa, si sia allontanato dalla residenza familiare, alla costituzione del fondo patrimoniale e alla separazione dei beni, il regime delle trascrizioni per quanto concerne le domande di separazione degli immobili dotali e quelle di scioglimento della comunione di beni immobili.

Inoltre, ai sensi del comma 21, alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni del Codice civile relative all'indegnità, ai diritti riservati ai legittimari, le norme che regolano la successione del coniuge (come si vedrà

-

Cfr. FERRANDO G., *Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze*, cit., p. 3. L'autrice nota come «la 1. 76 non usa il termine famiglia a proposito delle unioni civili se non sporadicamente (v. 12° co. secondo cui le parti «concordano l'indirizzo della vita familiare»), preferendo parlare di «cognome comune» (10° co.), «bisogni comuni» (11° co.), compiacendo in tal modo quanti vorrebbero il termine famiglia riferito esclusivamente a quella fondata sul matrimonio secondo il disposto letterale dell'art. 29 della Costituzione. In senso contrario si fa osservare che ormai anche il legislatore e la giurisprudenza interna ed europea fanno riferimento ad una pluralità di modelli familiari entro i quali possono trovare agevolmente collocazione anche le unioni civili»

¹⁰⁵ La norma prevede che lo straniero che intenda contrarre matrimonio nel nostro Paese deve presentare all'ufficiale dello Stato civile una dichiarazione «dell'autorità competente del proprio Paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio».

approfonditamente nel terzo capitolo del presente lavoro), la collazione, il patto di famiglia.

Quanto alle cause di scioglimento (commi 22-26), l'unione civile può sciogliersi per morte, nei casi previsti dalla legge del divorzio nonché qualora le parti, disgiuntamente», abbiano manifestato la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. A norma dei commi 26 e 27, si ha lo scioglimento dell'unione civile in caso di «sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso»; qualora i coniugi dichiarino di non voler sciogliere il matrimonio o cessarne gli effetti civili, la rettificazione anagrafica di sesso determina «l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

2.3 La convivenza "di fatto" e il «contratto di convivenza»

Il comma 36 della legge n. 76/2016 fornisce la definizione di "conviventi di fatto", chiarendo che per tali si intendono «due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile». Si tratta, quindi, di una fattispecie autonoma rispetto alle unioni civili, come già si è detto. La legge distingue con meticolosità la prima fattispecie dalla seconda, ad indicare che, nel secondo

caso, si tratta di una coppia costituita da persone di sesso diverso ovvero dello stesso sesso, che non intendono seguire le regole formali del matrimonio istituito 106.

La distinzione si fonda essenzialmente sul venir meno, in questa seconda categoria, di quegli elementi invece reclamati a gran voce da chi, per molto tempo, ha richiesto l'equiparazione fra il matrimonio "tradizionale" e quello fra persone dello stesso sesso¹⁰⁷.

Nel caso delle coppie eterosessuali "conviventi", anzi, ciò che caratterizza la specifica fattispecie è esattamente il contrario dell'equiparazione, la quale si ha semplicemente utilizzando una delle due tipologie previste dalla legge, cioè il matrimonio civile e quello concordatario 108, ovvero, per le coppie omosessuali "conviventi", l'unione civile.

Conseguentemente, la legge si è limitata a fornire alle coppie "conviventi" quelle garanzie e tutele "minime" di cui erano sprovviste e che erano invece considerate necessarie, anche alla luce del principio costituzionale di uguaglianza,

¹⁰⁶ Cfr. DOSI G., La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze. Commento alla legge 20 maggio 2016, n. 76, al d.p.c.m. 23 luglio 2016 n. 144, e al d.m. 28 luglio 2016, Giuffrè, Milano, 2016, p. 165 ss.

¹⁰⁷ Si può dire, dunque, che la legge regolamenta due fattispecie differenti non soltanto per il fatto che l'una e l'altra si caratterizzano per l'omogeneità o differenza di genere, ma anche perché, nella prima, i soggetti desiderano rientrare in una categoria "istituzionalizzata" e quindi si tratta di un desiderio di tipo conformistico. Di opposta convinzione sono, invece, i soggetti della seconda, che richiedono una unione non formalizzata e non istituzionalizzata, ai quali però, anche in osseguio alle disposizioni costituzionali, è necessario fornire (unitamente alla prole) una tutela adeguata. In questo senso, si parla di «statuto minimo» della libera unione. Cfr. TAMPONI M., Del

convivere, cit., p. 63 ss. ¹⁰⁸ Sul matrimonio e sui suoi effetti cfr. RENDA A., *La costituzione del matrimonio*, delle unioni civili e della convivenza, in SALANITRO U. (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, Atti del Convegno di Catania, 27-29 settembre 2018, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 171 ss.

senza obbligarle a ricorrere alla forma tipizzata del matrimonio 109.

La diversità strutturale delle "«libere convivenze" è stata spiegata con chiarezza da chi ha messo in rilievo che, se nel matrimonio il rapporto che si instaura «è consacrato formalmente e dà luogo a un'istituzione atta a dispiegare forza di legge fra le parti», nelle libere convivenze, invece, «prevale la volontà di sottrazione al dominio del diritto»¹¹⁰. In questo secondo caso, dunque, si ha «un consenso all'instaurazione del di convivenza, rapporto non accompagnato però dall'assunzione dell'impegno di stabilità e continuità». In confronto a questi elementi propri del matrimonio, dunque, «è un semplice fatto, un mero presupposto privo di qualsivoglia valenza vincolante: un'adesione destinata a rinnovarsi momento per momento. Il suo diverso valore riflette un modello di libertà e spontaneità, svincolato dai legami valevoli sul piano del diritto»¹¹¹.

Come si è accennato, il riferimento posto dall'ultima parte del comma 36 (persone «non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile») fa comprendere come possano essere parti di una convivenza anche coppie dello stesso sesso¹¹². Inoltre, si sottolinea come dalla previsione legislativa rimangano escluse alcune tipologie di convivenza: fra persone minorenni, sposate

. .

¹⁰⁹ Cfr. VILLA G., *Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 1319 ss.

¹¹⁰ TAMPONI M., *Del convivere*, cit., p. 63.

¹¹¹ Ibidem

¹¹² Cfr. FERRANDO G., Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze, cit., p. 7.

(ed eventualmente separate ma non ancora divorziate), unite civilmente, unite da vincoli di affinità o di parentela (dato che la legge non specifica il grado entro il quale la parentela costituisce un impedimento dirimente). A questo proposito, quindi, si evidenzia come a queste convivenze «si applicano comunque le regole legislative o giurisprudenziali (...), ma non si applicano, almeno direttamente, quelle della 1. 76. Si ha dunque una prima biforcazione: quella tra convivenze con i requisiti di legge (disciplinate dalla 1. 76) e convivenze senza i requisiti di legge (non disciplinate dalla 1. 76)»¹¹³.

La coabitazione non è un requisito oggettivo necessario per la convivenza, così come regolata dalla legge n. 76/2016. La coabitazione, infatti, accerta un «mero fatto materiale della comunanza di tetto», essendo estranea peraltro «dalla finalità e dalla natura del rapporto intercorrente tra i coabitanti» 114.

Conseguentemente, perché la mera coabitazione divenga una "convivenza" occorre qualcosa di più, ovvero «una specifica relazione che dia luogo a un'effettiva e stabile "vivenza" in comune fondata su base affettiva». Soltanto in presenza di una simile «solida condivisione esistenziale»¹¹⁵, infatti, può individuarsi una "famiglia di fatto", che differisce in maniera netta da altre tipologie di unione più "attenuate" o da altre ipotesi in cui la convivenza non attiene all'ambito familiare ma è connessa ad esigenze di cura, assistenza, motivi religiosi ecc.

¹¹³ FERRANDO G., Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze, cit., p. 7.

¹¹⁴ TAMPONI M., Del convivere, cit., p. 67.

¹¹⁵ Ihidem.

"istituzionalizzazione" Dalla non della libera convivenza deriva quell'assenza di doveri (assistenza morale e materiale, fedeltà, coabitazione, collaborazione) che invece caratterizzano il matrimonio "tradizionale". Il comma 37 della 1. n. 76/2016 parla unicamente di «stabile convivenza», che viene accertata dai registri anagrafici. Così, può dirsi con appropriatezza che i corollari di tale pressoché totale assenza di vincoli e di impegni, sanciti formalmente, sono la «illimitata facoltà di recedere, anche senza motivazione, dal rapporto di coppia», oltre alla «totale libertà di abbandono del tetto paraconiugale» e all'assenza di un «vincolo di esclusività sul piano dei rapporti intimi»¹¹⁶.

In ogni caso, il comma 39 sancisce il diritto per la persona convivente di visitare e assistere il proprio compagno in caso di malattia o ricovero, di accedere alle informazioni sensibili che lo riguardino e di rappresentarlo, giusta la previsione del comma 40, in caso di infermità mentale qualora sia stato nominato in tal senso nel contratto di convivenza, ovvero in altra e distinta dichiarazione. Infatti, il contratto di convivenza non è obbligatorio e, dunque, le parti possono anche non stipularlo ma redigere una dichiarazione con la quale ciascuna parte nomina l'altra a rappresentarla nel caso di impedimenti conseguenti ad infermità mentale o altra malattia.

Parimenti, il comma 48 consente al convivente di essere nominato «tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai

¹¹⁶ TAMPONI M., Del convivere, cit., p. 65.

sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile».

Il comma 40 prevede, come si è detto, che il convivente di fatto, al pari del coniuge, possa rappresentare l'altro «con poteri pieni o limitati», potendo quindi assumere decisioni in materia di salute, in caso di incapacità di intendere e di volere del rappresentato, o di espianto degli organi, trattamento del corpo e funerale, nel caso della sua morte. La designazione del convivente come proprio rappresentante avviene previa specifica nomina scritta, ovvero verbalmente alla presenza di un testimone (comma 41).

I commi 42-44 regolamentano il diritto di abitazione nella «casa di comune residenza», sancendosi in particolare la possibilità per il convivente di fatto di subentrare nel contratto di locazione in caso di decesso del locatario o di recesso dal contratto medesimo.

Particolarmente importante è la disposizione di cui al comma 49, il quale prevede che, in caso di morte del convivente di fatto, «derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite». La norma equipara, dunque, in tutto e per tutto la figura del convivente a quella del coniuge, facendo venire meno una pesante lacuna del sistema, che lasciava del tutto privi di tutela quei conviventi (soprattutto donne e senza reddito autonomo) che non ricevevano alcun

ristoro economico per il decesso del loro congiunto a seguito di incidente stradale o sul lavoro.

La Suprema Corte ha ritenuto applicabile non solo al convivente ma anche ai figli di quest'ultimo il diritto al ristoro del danno esistenziale (oltre a quello patrimoniale e il lucro cessante a favore del/della convivente), quando il vincolo dell'*affectio* si delinei «all'interno della famiglia di fatto e può desumersi (*quindi, senza bisogno di una prova concreta*) da una serie di indici, quali il tempo della convivenza, la *diuturnitas* delle frequentazioni, il *mutuum auditorium*, l'assunzione concreta da parte del genitore di fatto di tutti gli oneri, i doveri e le potestà incombenti sui genitori *de jure*»¹¹⁷ (l'applicabilità dei criteri stabiliti per il danno si deve desumere, appunto, dalla disposizione contenuta nel comma 49 della legge n. 76/2016).

Pertanto, quando questi indici mostrino (come nel caso specifico affrontato in questa sentenza dai giudici di legittimità) l'assenza di un rapporto tale da configurare quell'*affectio* fra figli e convivente della madre come elemento proprio della cura genitoriale, non si possono considerare i primi quali soggetti danneggiati e quindi non è possibile configurare, a loro favore, il ristoro del danno patrimoniale ed esistenziale.

Analizzando il dettato dell'art. 1, ben si comprende come la seconda parte della legge n. 76/2016 (commi 36-65) disciplini due tipologie di convivenza: quella "di fatto" e

¹¹⁷ Cass. civ., Sez. III, 15 giugno 2018, n. 15766, in *Danno resp. civ.*, I, 2018, p. 277 ss.

quella concordata, cioè negoziale. Il legislatore, dunque, ha voluto, da un lato, rispettare lo "spirito" delle convivenze, che sono, come si è detto, ispirate alla più ampia libertà di scelta e di gestione delle coppie e che per questa ragione rinunciano alle formalità giuridiche; dall'altro, ha previsto la stipulazione di un contratto, definito esplicitamente dal comma 50 come «contratto di convivenza»¹¹⁸.

La norma riconosce questa possibilità ai conviventi e pertanto il contratto non si pone come costitutivo della convivenza stessa, che si desume, come si è visto, da una serie di elementi che caratterizzano il fatto stesso¹¹⁹.

Il "tipo" negoziale predisposto dal legislatore ha così definitivamente messo da parte quel dibattito dottrinale che, per lungo tempo, si era incentrato sull'illiceità di questo genere di contratti per contrarietà alle norme di sistema, relative all'ordine pubblico e al buon costume¹²⁰.

Si è sottolineato, a tal proposito, come questo contratto fosse interpretato nel suo disvalore giuridico in quanto esso qualificava le «prestazioni del *partner* come adempimento di obbligazioni naturali». In altri termini, sembrava che «tale connotazione fungesse non da trampolino verso la possibilità di costituire obbligazioni civili ma che, al contrario,

¹¹⁸ Sul contratto di convivenza, cfr. BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, cit., p. 13. Cfr. in chiave comparatistica BONINI BARALDI M., Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, Milano, 2005, p. 18 ss.; CALÒ E., Le convivenze registrate nei Paesi dell'Unione europea, in Riv. notariato, I, 2000, p. 1059 ss.

¹¹⁹ Cfr. ACHILLE D., *La tipizzazione del contratto di convivenza*, in BIANCA C.M. (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze*, cit., p. 623 ss.

¹²⁰ Per la ricostruzione dogmatica del dibattito dottrinale cfr. BASSETTI R., *Contratti di convivenza e di unione civile*, cit., p. 144 ss.

costringesse in un perimetro rigorosamente recintato la tutela legale che a quelle condotte l'ordinamento era disposto a concedere»¹²¹. Secondo questa tesi, tutto nasceva dall'equivoco per cui «un contratto in cui si scambiassero le obbligazioni naturali costituisse la novazione di queste ultime, e partendo dal corretto presupposto che la novazione esige la piena validità della obbligazione che si va a sostituire, si affermava l'illiceità dell'operazione»¹²².

In dottrina si è prospettata l'idea di scorgere in questo contratto una «causa familiare», essendo obiettivo dei coniugi quello di «stabilizzare l'unione, scegliere di sviluppare la propria personalità (anche) nel nucleo familiare, realizzare un assetto economico il cui equilibrio venga misurato sui doveri di solidarietà e su una tendenza, almeno parziale, alla condivisione dei benefici economici e alla comune responsabilizzazione»¹²³.

Tra le varie definizioni che sono state fornite del contratto di convivenza, quella che forse meglio ha sottolineato le sue reali funzioni evidenzia come il suo oggetto sia «la regolamentazione del *menage* economico tra i conviventi e precisamente la distribuzione del costo della convivenza, il regime degli acquisti durante la convivenza o

¹²¹ BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, cit., p. 144.

¹²² *Ibidem.* Si deve ricordare che l'art. 2034, 1° comma, c.c. preclude la possibilità di ripetere «quanto è stato spontaneamente prestato in esecuzione di doveri morali e sociali, salvo che la prestazione sia stata eseguita da un incapace». Sulle obbligazioni naturali cfr. ROCCHIO F., *Le obbligazioni naturali*, in *Contratto e impresa*, 2, 2011, p. 511 ss.; ID., *Obbligazioni naturali tra conviventi more uxorio?*, in *Giur. it.*, 2015, p. 1092 ss.; BALESTRA L., *Il rapporto tra conviventi di fatto: contratti di convivenza e obbligazioni naturali*, Pisa University Press, Pisa, 2009, p. 29 ss.

¹²³ BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, cit., p. 17.

compiuti in precedenza e, entro certi limiti, la disciplina della rottura di quella convivenza, eventualmente dovuta ad uno dei coniugi»¹²⁴.

Un'altra definizione proposta dalla dottrina indica nel contratto di convivenza un tipo negoziale «con cui i *partner* che conducono una stabile vita affettiva, in assenza o nei limiti di una normativa pubblicistica, stabiliscono le regole organizzative della stessa e le rispettive e reciproche attribuzioni con efficacia reale e determinando gli effetti della cessazione della convivenza»¹²⁵. L'accordo può includere anche «prestazioni indirettamente collegate alla vita familiare o effettuate a favore di terzi, che però siano per le caratteristiche dei soggetti beneficiari riconducibili alla causa familiare»¹²⁶.

In effetti, lo stesso comma 50 della legge n. 76/2016 attribuisce al contratto di convivenza un contenuto nettamente patrimoniale, stabilendo che «I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza».

Il contratto deve avere forma scritta *ad substantiam*: atto pubblico o scrittura privata «con sottoscrizione autenticata da

11

 ¹²⁴ FRANZONI M., Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio, in Il diritto di famiglia, vol. II, Il regime patrimoniale della famiglia, diretto da Bonilini G. – Cattaneo G., Utet Giuridica, Torino, 2007, p. 352.

¹²⁵ BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, cit., p. 24.

¹²⁶ Ivi, p. 25, il quale aggiunge che «le prestazioni che determinano un obiettivo e notevole squilibrio tra le parti, chiaramente non modificabile nello svolgimento della convivenza, vanno considerate al di fuori del nesso di corrispettività ed effettuate a titolo liberale salvo che non debbano intendersi nulle per violazione dell'ordine pubblico. Il contenuto del contratto di convivenza non può assicurare al convivente attribuzioni patrimoniali superiori a quelle che egli avrebbe conseguito in qualità di coniuge».

un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico» (comma 51). Il professionista che ha ricevuto il contratto e ne ha attestato la validità, deve trasmetterlo entro dieci giorni all'ufficio dell'anagrafe del comune dove i conviventi hanno fissato la loro residenza (comma 52).

Il comma 53 indica anche il contenuto "possibile", quindi non necessario o obbligatorio *ex lege*, del contratto. Si tratta, dunque, di un'indicazione ipotetica da parte della norma in questione, che i contraenti possono seguire discrezionalmente. Gli elementi cui fa riferimento la legge sono:

- «a) l'indicazione della residenza;
- b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile»¹²⁷.

Il comma 57, poi, prevede alcune cause di nullità insanabile del contratto di convivenza. Esse sono identificabili nelle seguenti:

¹²⁷ DE FILIPPIS B., *Unioni civili e contratto di convivenza*, Cedam, Padova, 2016, p. 81 ss. Cfr. in senso critico GORGONI M., *Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità*, in ID. (a cura di), *Unioni civili e convivenza di fatto*, Maggioli, Rimini, 2016, p. 167 ss.

- a) quando l'accordo sia stato concluso «in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza»;
- b) quando lo stesso sia stato concluso in violazione del comma 36, e cioè quando le parti non siano «unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile»;
 - c) quando uno o entrambi i contraenti siano minorenni;
- d) quando una parte del contratto sia persona interdetta giudizialmente;
- e) infine, nel caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile (omicidio consumato o tentato ai danni dell'altra parte del contratto).

Per quanto concerne la risoluzione del contratto, è disposto che lo scioglimento del vincolo possa avvenire per accordo delle parti, per recesso unilaterale, per matrimonio o unione civile tra i contraenti o tra uno di essi con altra persona, o, infine, per la morte di uno dei contraenti (comma 60).

La cessazione della convivenza di fatto produce le conseguenze espressamente previste dal comma 65, il quale attribuisce la giudice la possibilità di stabilire «il diritto del convivente di ricevere dall'altro (...) gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento». In tali casi, «gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza» e nella

misura di cui all'art. 438, comma 2, del codice civile (ovvero «in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli», senza possibilità di superare «quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale»). Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati, sempre in forza del disposto di cui al comma 65, l'obbligo «è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle».

È stata così introdotta un'importante novità in materia di cessazione della convivenza: quella di tutelare il soggetto debole della coppia che, nel precedente vuoto normativo, non ne aveva alcuna. Viene per tale via ad essere sancito «un dovere di assistenza che supera per la prima volta le angustie delle obbligazioni naturali cui si era soliti ricondurre la contribuzione reciproca e le diverse forme di solidarietà tra i conviventi»¹²⁸. Non si può però affermare che si tratti di un diritto assimilabile a quello previsto in materia di separazione del coniuge più debole, dal momento che la sua funzione è «meramente alimentare, e presuppone una non altrimenti ovviabile situazione di bisogno»¹²⁹.

¹²⁸ Cfr. TAMPONI M., Del convivere, cit., p. 128.

¹²⁹ *Ibidem*.

2.4 Le ragioni culturali di una doppia tipizzazione giuridica delle relazioni sentimentali di coppia

Con l'entrata in vigore della legge n. 76/2016, l'ordinamento prevede ora quattro diverse tipologie di rapporti affettivi di coppia, produttivi di effetti giuridici, tutti "tipizzati" dal legislatore ed ognuno con norme comuni o difformi, a seconda di quanto previsto:

- a) il matrimonio concordatario, derivato dalle norme dei Patti Lateranensi, che ha validità comune sia per l'ordinamento interno della Chiesa, sia per quello dello Stato italiano;
- b) il matrimonio civile, che ha validità solo per l'ordinamento dello Stato italiano;
 - c) l'unione civile;
 - d) la convivenza.

La scelta compiuta dal legislatore italiano, tuttavia, ha presentato un elemento caratteristico: quello di scindere il rapporto fra persone dello stesso sesso (unioni civili) da quello di soggetti (di diverso o dello stesso sesso) che non intendono regolare il loro rapporto in termini formali, salvo poi prevedere anche per questi la possibilità discrezionale di formalizzare contrattualmente la loro relazione. Ciò ha comportato una prima rilevante conseguenza: mentre alle unioni civili, come si vedrà in modo più approfondito nel prossimo capitolo, è stato

esteso il regime delle successioni previsto dal II libro del codice civile, nel caso delle convivenze ciò non è avvenuto¹³⁰.

L'emanazione della legge n. 76/2016 è stata, come si è avuto modo di osservare in precedenza, pressata da un dibattito non soltanto giuridico ma anche ideologico e di contrapposizione fra visioni del tutto opposte dei rapporti di coppia e delle relazioni affettive.

Significativo, peraltro, era il quadro comparatistico che si presentava in materia di legittimazione dei rapporti affettivi fra persone dello stesso sesso. L'Italia, nel 2016, era uno dei nove Paesi dell'Unione europea ancora del tutto privi di una regolamentazione in questo campo, insieme a Bulgaria, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia. Gli altri Paesi avevano da tempo introdotto nei rispettivi ordinamenti una fattispecie aggiuntiva di matrimonio (Svezia, Finlandia, Islanda, Danimarca, Paesi Bassi, Belgio, Francia, Irlanda, Regno Unito, Lussemburgo, Portogallo, Spagna) o di unione civile (Estonia, Germania, Repubblica Ceca, Austria, Ungheria, Croazia, Grecia, Cipro e, con notevoli limitazioni, la Slovenia).

Ciò ha indotto, alla fine, la maggioranza parlamentare allora prevalente a cercare di accelerare i tempi dell'approvazione, perché altrimenti si sarebbe corso il rischio dell'ennesimo fallimento di un provvedimento che molti

¹³⁰ Cfr. sul punto, in linea generale QUADRI E., *Matrimonio, unioni civili, convivenze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2020, p. 138 ss.; ID., "Unioni civili fra persone dello stesso sesso" e "convivenze": il non facile ruolo che la nuova legge assegna

ritenevano necessario per porre la legislazione civile del Paese al passo con quella degli altri¹³¹. Si è sostenuto, in questo contesto, come «il fondamentalismo isolazionista reclamante l'assoluta discrezionalità di un Paese nel decidere se e come disciplinare un fenomeno diffuso e regolamentato in tutta Europa, è realisticamente insostenibile, soprattutto quando il fenomeno *de quo* riguarda i diritti individuali»¹³².

Indubbiamente, ha influito sul dibattito culturale in Italia la già citata sentenza della CEDU¹³³, che deplorava in termini molto netti il vuoto normativo che caratterizzava l'ordinamento italiano in materia di matrimonio fra persone dello stesso sesso. Il Governo, allora, rinunciò all'appello alla Grande Camera di Strasburgo, facendo così diventare subito esecutiva la sentenza e ripromettendosi di velocizzare il disegno di legge Cirinnà in discussione alla Camera dei deputati¹³⁴.

Nello spazio di pochi mesi, il progetto di legge Cirinnà venne approvato ed emanato, con una rapidità sorprendente

¹³¹ Cfr. PISANÒ A., *Il ruolo delle corti nel percorso verso l'approvazione della legge Cirinnà*, in GORGONI M. (a cura di), *Unioni civili e convivenza di fatto*, cit., p. 2 ss. ¹³² *Ivi*, p. 7.

¹³³ CEDU, 21 luglio 2015, *Oliari c. Italia*, cit., p. 1069 ss.

¹³⁴ Sull'influenza della sentenza CEDU sulla necessità di approvare una legge in tal senso, cfr. CRIVELLI E., Oliari e altri c. Italia: la Corte di Strasburgo condanna l'immobilità del legislatore italiano nel riconoscimento delle unioni omosessuali, in Quad. cost., 4, 2015, p. 1036 ss.; CESERANI A., Il caso «Oliari» avanti la Corte di Strasburgo e la condizione delle coppie «same-sex» in Italia: brevi riflessioni, in Quad. dir. pol. eccl., 3, 2015, p. 785 ss.; SAVARESE E., In margine al caso Oliari: ovvero di come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positivi dell'art. 8 Cedu, cit., p. 655 ss.

rispetto al tempo mediamente necessario per l'approvazione di una legge che aveva suscitato così grande dibattito¹³⁵.

La lunga attesa per la promulgazione di una legge di regolamentazione delle unioni civili è, d'altronde, coerente con questioni particolarmente spinose e controverse, le quali, per questo motivo, sono lasciate alla discrezionalità dei giudici¹³⁶. È così che, alla fine, è prevalsa l'applicazione di un modello compromissorio che distinguesse le unioni fra persone dello stesso sesso e il matrimonio eterosessuale, collocati su piani diversi ma convergenti per quanto attiene la tutela dei diritti individuali.

La scelta legislativa di compromesso, che però non ha sedato le polemiche fra il mondo cattolico e il mondo laico, è stata, appunto, quella di creare due modelli di "unione": la prima, definita con l'aggettivo "civile" (nel senso che non rientra nel modo di pensare e di concepire le "unioni" della Chiesa e del diritto canonico), riguardante le coppie dello stesso sesso; la seconda, definita semplicemente come

¹³⁵ Secondo PISANÒ A., *Il ruolo delle corti nel percorso verso l'approvazione della legge Cirinnà*, cit., p. 2, «non è difficile ipotizzare che senza l'impulso proveniente dalle corti (Corte Costituzionale e Corte europea dei diritti dell'uomo *in primis*) la questione dell'istituzione delle unioni civili e della regolamentazione delle unioni omoaffettive avrebbe continuato a languire tra commissioni parlamentari e (forse) aula, come, del resto, è stato nell'ultimo decennio, quantomeno a partire dall'ultima discussione, senza esito, nel 2007 del disegno di legge del governo Prodi in tema di "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi" (i c.d. DICO)».

¹³⁶ *Ivi*, p. 8. L'autore così scrive: «Proprio per la natura altamente dividente e polemogena delle questioni in parola, il Parlamento è sembrato volersi mantenere a distanza di sicurezza, lasciando spazio alla magistratura nelle decisioni (spesso politiche) sulle questioni in parola. Si tratta, in realtà, di un atteggiamento non nuovo, che è andato rafforzandosi nell'ultimo decennio, soprattutto in campo bioetico, ma che risale già agli anni Settanta del Novecento, quando il potere giudiziario veniva visto come un "supplente" del potere politico, andando, così, ad alterare l'equilibrio istituzionale attraverso lo spostamento dei poteri decisionali».

"convivenza", che riconosce le libere formazioni sociali legate da affinità affettive, coperte dall'art. 2 Cost. che le impone all'ordinamento.

Fra le une e le altre, però, vi sono particolari differenziazioni, la principale delle quali, come accennato e come si vedrà approfonditamente nel prossimo capitolo, è quella relativa al diritto successorio: infatti, mentre nelle unioni civili, alla coppia omosessuale sono applicate le medesime norme dettate dal codice civile in materia di successione legale (quindi, i due soggetti sono titolari della quota "legittima"), non così avviene per la coppia di conviventi, ognuno dei quali non partecipa come titolare della quota legittima e, quindi, può soltanto aspirare ad una quota dell'asse ereditario destinatagli dalle clausole del testamento.

Questa conclusione, aspramente criticata da una parte della dottrina, comporta un'evidente distonia fra le coppie omosessuali e quelle conviventi. A questo proposito, partendo dal fatto che le unioni civili a fine 2017 erano state soltanto seimila, mentre le coppie di conviventi eterosessuali erano poco più di un milione, è stato sottolineato come «poche migliaia di omosessuali (...) sono state in grado di conseguire – mercé la spinta di movimenti di opinione, manifestazioni di ogni tipo non esclusa l'insistente doglianza di discriminazioni omofobe – quel che resta precluso a oltre un milione di coppie

eterosessuali contrarie al matrimonio o impossibilitate a contrarlo»¹³⁷.

Le ragioni di tale approccio distonico del legislatore probabilmente vanno ricercate proprio nell'affannosità di un compromesso che, come sovente accade, lascia scoperte intere fattispecie, le quali poi risultano non previste e non regolamentate, pur verificandosi nella realtà, creando così una sostanziale discriminazione fra situazioni in linea di massima analoghe.

Ciò che però, con tutta evidenza, ha prevalso è stata la logica secondo la quale una coppia di "liberi" conviventi, rifiutando ideologicamente le formalità legate al matrimonio e consapevoli del fatto che la loro unione non si protrarrà per tutta la vita, rinunciano implicitamente anche alle tutele che l'ordinamento presta ai coniugi dal punto di vista successorio e forse non le richiedono e non vi aspirano.

Se il loro rapporto assumerà col tempo il carattere della continuità e della stabilità, essi ben potranno – senza gravi danni alle loro convinzioni morali e sociali – stipulare un matrimonio di fronte all'ufficiale di stato civile, automaticamente salvaguardando le tutele di ciascuno in ordine agli aspetti patrimoniali successivi al decesso del convivente.

La seconda parte della legge n. 76/2016, relativa alle convivenze di fatto, dunque, sembra essere stata ispirata al principio dello «statuto minimo» regolante queste ultime,

. .

¹³⁷ TAMPONI M., *Del convivere*, cit., p. 176.

soddisfacendo, così, le aspettative dei difensori del matrimonio "tradizionale", del tutto contrari ad equiparare unioni senza stabilità e senza obbligazioni giuridiche reciproche al rapporto "istituzionalizzato" dalle norme del diritto comune.

CAPITOLO TERZO

LA SUCCESSIONE LEGITTIMA E TESTAMENTARIA NELLE UNIONI CIVILI E NELLE CONVIVENZE

3.1 Principi generali della successione: in particolare, la «successione necessaria» del coniuge

Al fine di inquadrare più compiutamente il tema su cui intende focalizzarsi il presente lavoro, attinente ai diritti di successione fra le parti di un'unione civile e di un rapporto di libera convivenza, pare opportuno prima soffermarsi brevemente a delineare la disciplina codicistica in materia successoria.

Come succintamente riportato nel primo capitolo del presente lavoro, il diritto successorio italiano è caratterizzato, fra le altre cose, dalla forte tutela che esso dispone a favore del nucleo familiare ¹³⁸. Si è sottolineato, a tal proposito, in dottrina che, se un sistema di successione ereditaria deve esistere, «non è detto che essa debba essere deferita a vantaggio di una categoria di soggetti o piuttosto di un'altra»; ed infatti «è qui che sorgono i più gravi problemi, a risolvere i quali hanno

72

¹³⁸ Sui principi generali del diritto successorio nell'ordinamento italiano cfr. MOSCATI E., *Studi di diritto successorio*, Giappichelli, Torino, 2014, p. 51 ss.; TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1988, p. 824 ss.

valore determinante gli orientamenti politici e sociali del legislatore» ¹³⁹.

Ora, come si vedrà nel corso del presente capitolo, l'ordinamento italiano in materia di diritto di successione considera la famiglia come espressione del matrimonio concordatario o civile, con l'estensione delle norme di diritto successorio anche alle unioni civili. Conseguentemente, per l'ordinamento italiano attuale, solamente i soggetti uniti in matrimonio e quelli uniti civilmente sono destinatari dell'istituto della cosiddetta «successione necessaria» 140.

Questo istituto era presente, sotto forma di *Vocatio contra testamentum* anche nel diritto romano, in modi diversi e frammentari, per cui in dottrina si sottolinea il suo carattere assolutamente non sistematico¹⁴¹. Si trattava di un istituto che si articolava nel diritto di coloro che non erano stati chiamati alla successione, cioè che erano stati omessi nel testamento (c.d. *praeteritio* degli *heredes sui*)¹⁴², di lamentare la violazione, da parte del *testator*, della regola civilistica per cui

_

¹³⁹ TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, cit., pp. 824-825, il quale, peraltro, sottolinea che «se si riconoscono a base dell'ordinamento le idee di organizzazione familiare e di proprietà privata, non si può negare un diritto di successione almeno nell'ambito della famiglia, sia pure intesa in senso stretto».

¹⁴⁰ Sulla successione necessaria, cfr. DELLE MONACHE S., Successione necessaria e sistema delle tutele del legittimario, Giuffrè, Milano, 2008, p. 3 ss.; TULLIO A., La successione necessaria, Utet, Torino, 2012, p. 94 ss.; MENGONI L., Successioni per causa di morte. Parte speciale: Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. – Messineo F., continuato da Mengoni L., XLIII, 1, Giuffrè, Milano, 1999, p. 148 ss.; BONILINI G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Utet, Torino, 2000, p. 123 ss.; SOGNAMIGLIO R., Sub. art. 581, in CARRARO L. - OPPO G. - TRABUCCHI A. (a cura di), Commentario alla riforma del diritto di famiglia, I, 2, Cedam, Padova, 1977, p. 861 ss.

¹⁴¹ Cfr. GUARINO A., *Diritto privato romano*, Jovene, Napoli, 1988, p. 409 ss.

¹⁴² Cfr. SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020, p. 46 ss.

«sui heredes aut instituendi sunt aut exheredandi» ¹⁴³. Ciò significava che il *testator* era obbligato a citare uno per uno i nomi dei familiari che intendeva escludere dalla nomina come successori. Conseguentemente, «la mancata diseredazione dei *ceteri sui heredes* invalidava solo parzialmente il *testamentum* perché conferiva ai *praeteriti* il diritto di concorrere in parti uguali con i *sui* istituiti alla divisione dell'*hereditas*» e, quando non vi fossero «*sui* istituiti, il diritto di ottenere la metà del patrimonio attribuito con il testamento mancante della *exhereditatio*» ¹⁴⁴.

Sostanzialmente, esisteva nel diritto romano classico la *portio legitima*, la quale «traeva origine dalla progressiva restrizione della potestà di disporre del testatore ed era caratterizzata da una marcata funzione alimentare ed assistenziale, fondandosi sull'idea morale dell'*officium pietatis* del testatore verso i prossimi congiunti, affinché costoro *quotidianum habent cibum*»¹⁴⁵.

Nel periodo intermedio, la famiglia rimase il fulcro centrale dell'organizzazione sociale, in assenza di un'organizzazione statale stabile e consolidata. Conseguentemente, si venne a creare, nel diritto successorio, l'istituto della «riserva», in particolare in Francia e in Germania¹⁴⁶. Esso derivava dal principio in forza del quale

¹⁴³ GUARINO A., *Diritto privato romano*, cit., p. 410.

¹⁴⁴ *Ivi*, p. 411; DI LELLA L., *Successione necessaria (diritto romano)*, in *Enc. dir.*, vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1338 ss.

¹⁴⁵ TULLIO A., La successione necessaria, cit., p. XVI.

¹⁴⁶ Cfr. ANDRINI M.C., *Legittimari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

«alla morte di un individuo, i suoi averi si trasferiscono automaticamente agli altri membri della famiglia di appartenenza, essendo al *de cuius* precluso di disporne per testamento»¹⁴⁷.

Il principio della *réserve*, sia nel diritto francese sia in quello germanico, rimase indiscusso, ed anzi «divenne un caposaldo della società feudale e dell'*Ancien Régime*, per la sua idoneità ad impedire la frammentazione del patrimonio del casato»¹⁴⁸.

Influenzata dalla codificazione francese, quella italiana ha sostanzialmente mantenuto l'istituto della «riserva», o «legittima», che naturalmente non ha più il significato "alimentare" proprio del diritto romano, ma ha assunto la derivata funzione di tutela della famiglia, come si è detto, ovvero di tutela delle persone più vicine al *de cuius*, sulla base del principio relativo al «collegamento esistente fra successione e famiglia»¹⁴⁹.

In dottrina si è sottolineato che «i due principi fondamentali del nostro sistema privatistico, l'autonomia dei soggetti e l'interesse della collettività, si trovano in conflitto nel diritto ereditario dove alla libertà di disporre per

147 TULLIO A., *La successione necessaria*, cit., p. XVIII.

¹⁴⁸ *Ivi*, pp. XVIII-XIX. L'autore sottolinea la diversità strutturale fra la *réserve* e la *legitima* romana. Quest'ultima era un istituto destinato a soddisfare i bisogni alimentari dei prossimi parenti del *de cuius*, mentre la prima era destinata a tutelare la grandezza del lignaggio e impedire «la polverizzazione del patrimonio familiare». La *réserve*, dunque, «si poneva quale risultato di un processo di limitazione del divieto, in origine tassativo, di testare, fondato sulla politica del lignaggio».

¹⁴⁹ FERRI L., *Dei legittimari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja A. – Branca G., Libro secondo: *Delle successioni (Art. 536-564)*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 1.

testamento si contrappone l'interesse della famiglia» ¹⁵⁰. Il contemperamento fra questi due elementi in conflitto si realizza attraverso la costituzione della categoria dei «legittimari» 151, ovvero attraverso la partecipazione del coniuge, dei discendenti nati all'interno e al di fuori del matrimonio e, in assenza di questi ultimi, degli ascendenti e dei collaterali alla successione, nel momento della sua apertura. Essi acquistano una quota-parte del patrimonio del de cuius, il quale deve essere calcolato aggiungendo al relictum (il patrimonio effettivamente lasciato) quanto è stato donato durante la sua vita¹⁵². La suddetta quota, di cui il *de cuius* non è in grado di disporre a titolo di liberalità, si denomina «legittima» e coloro che possono acquisirla si identificano, appunto, come «legittimari» (o «riservatari» o «eredi necessari»)¹⁵³. L'istituto della legittima è «ispirato al principio dell'autonomia privata soprattutto in materia testamentaria, ha lo stesso fondamento dell'istituto del diritto romano; consiste (...) in un limite alla piena facoltà di disporre del testatore» ¹⁵⁴.

_

¹⁵⁰ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, vol. I, Giuffrè, Milano, 1983, p. 275.

¹⁵¹ Sui legittimari, cfr. BONILINI G., Manuale di diritto ereditario, cit., p. 120 ss.; FERRARI S., La posizione del legittimario all'apertura della successione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 503 ss.; SANTORO PASSARELLI F., Dei legittimari, in Codice civile. Commentario, diretto da D'Amelio M. – Finzi E., Barbera, Firenze, 1941, p. 271; VOLPE F., La successione dei legittimari, Giuffrè, Milano, 2017, p. 91 ss.; BUCELLI A., I legittimari, Giuffrè, Milano, 2002, p. 102 ss.; ARCERI A., I legittimari alla luce delle recenti riforme, Giuffrè, Milano, 2014, p. 20 ss.; MERZ S. - SGUOTTI P., La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza. Legittimari, riduzione, testamento, fedecommesso, donazione diretta e indiretta, Cedam, Padova, 2001, p. 244 ss.; CAVALLUCCI F. - VANNINI A., La successione dei legittimari, Giappichelli, Torino, 2006, p. 71 ss.

¹⁵² Cfr. FRANCESCHELLI V., *Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011, p. 310 ss.

¹⁵³ Cfr. CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 275.

¹⁵⁴ *Ivi*, p. 276. Tale conclusione discende dal fatto che «sono considerate le quote riservate ai legittimari e non le quote di cui il testatore può disporre, dall'efficacia delle disposizioni lesive prima della riduzione e, soprattutto, dalla natura quantitativa e non

Sulla natura della successione necessaria, la dottrina ha espresso diversi convincimenti. Secondo una teoria¹⁵⁵, si tratterebbe, in realtà, di un tertium genus, presentando questo istituto «caratteri propri» che lo distinguono sia dalla successione legittima, sia da quella testamentaria. Infatti, pur essendo prevista dal diritto comune – e quindi avendo una fonte normativa identica -, la successione necessaria ha diversi rispetto alle altre due (in destinatari quella testamentaria, ad esempio, possono essere chiamati a succedere anche estranei, associazioni, la Chiesa o lo Stato); inoltre, questo tipo di successione investe soltanto una parte dell'eredità giacente con quote stabilite e riguarda solamente una parte dei successibili. Ciò dovrebbe dimostrare la sua strutturale diversità rispetto alle altre due tipologie di successione.

L'interpretazione più diffusa in dottrina in giurisprudenza, però, è quella che concepisce la successione legittima e quella necessaria come due specie del medesimo genere. Entrambe, infatti, hanno come titolo costitutivo la legge e come *ratio* la tutela del nucleo familiare ¹⁵⁶.

qualitativa della quota di legittima, natura che non si concilierebbe con la comproprietà familiare del diritto germanico».

MENGONI L., Successioni per causa di morte. Parte speciale: Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. - Messineo F., continuato da Mengoni L., XLIII, 2, Giuffrè, Milano, 1999, p. 38 ss.; GROSSO G. -BURDESE A., Le successioni, Parte generale, in VASSALLI F. (a cura di), Trattato di diritto civile italiano, Utet, Torino, 1977, p. 388 ss.; CASULLI V.R., Successioni (diritto civile): successione necessaria, in Noviss. Dig. it., vol. XVIII, Utet, Torino, 1971, p. 803.

¹⁵⁶ SANTORO PASSARELLI F., Dei legittimari, cit., p. 199 ss.; CICU A., Successioni per causa di morte, Parte generale: Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu A. - Messineo F.,

Come detto, ai legittimari la legge assicura una porzione dell'eredità giacente. L'art. 536, 1° comma, c.c. stabilisce che i legittimari sono «le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità o altri diritti nella successione»: essi sono il coniuge, i figli, gli ascendenti, ai quali, per effetto di quanto disposto dal comma 21 dell'art. 1 della legge n. 76/2016, vanno aggiunte anche le parti di un'unione civile, come meglio si vedrà in seguito.

Anche rispetto alla posizione che il legittimario viene ad assumere al momento dell'apertura della successione sono state formulate diverse interpretazioni, riassumibili in tre teorie.

Secondo una prima lettura, il legittimario si qualifica come erede a tutti gli effetti, nel momento dell'apertura della successione. Ad avviso dei sostenitori di tale tesi¹⁵⁷, la qualifica di erede si avrebbe, quindi, automaticamente, per il solo verificarsi dell'apertura della successione. Da ciò deriva una sostanziale differenza nella ripartizione delle quote, distinguendosi fra «quota di eredità» e «quota di legittima». La prima di queste si determina in base al *relictum*, ossia in base ai beni effettivamente esistenti al momento del decesso del *de cuius*. Tale quota si devolve al legittimario, anche se non è nominato nel testamento ed è quindi escluso dalla

XLII, Giuffrè, Milano, 1961, p. 19 ss. In giurisprudenza, cfr., fra le altre, Cass. civ., 30 luglio 2002, n. 11286, in *Giur. it.*, 2003, p. 442 ss.

¹⁵⁷ Cfr., fra gli altri, CICU A., Successioni per causa di morte, cit., p. 201 ss.

successione¹⁵⁸. A tal fine non è necessario intentare l'azione di riduzione.

La quota di legittima, diversamente da quella di eredità, si calcola non soltanto sui beni relitti ma sull'intero patrimonio, costituito dall'*id quod relictum* e dall'*id quod donatum*, detraendone la parte passiva (i debiti). Più specificamente, secondo quanto disposto dall'art. 556 c.c., «per determinare l'ammontare della quota di cui il defunto poteva disporre si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte, detraendone i debiti. Si riuniscono quindi fittiziamente i beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione (...), e sull'asse così formato si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre». Onde conseguire la quota di legittima, il legittimario deve proporre azione di riduzione ¹⁵⁹.

In base a questa teoria, dunque, il legittimario (ad esempio, un figlio o il coniuge) ha diritto *ipso iure* a ricevere la quota di eredità ma, se questa non raggiunge quella di legittima che gli spetta, deve proporre azione di riduzione, che consiste nel richiedere la collazione della massa di beni oggetto del testamento¹⁶⁰.

_

¹⁵⁸ Cfr. CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 278; TULLIO A., La successione necessaria, cit., p. 216.

¹⁵⁹ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 279.

¹⁶⁰ Cfr. sul punto AMADIO G., *Divisione ereditaria e collazione*, Cedam, Padova, 2000, p. 88 ss. È necessario però considerare quanto dispone l'art. 557 c.c., a norma del quale l'azione di riduzione «delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima non può essere domandata che dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa». Si tratta di un diritto indisponibile e al quale non si può rinunciare «finché vive il donante, né con dichiarazione espressa, né prestando il loro assenso alla donazione». Non possono chiedere l'azione di riduzione né i donatari, né i legatari e nemmeno i

Secondo un altro orientamento, il legittimario non può essere considerato un erede bensì un successore a titolo particolare, cioè un legatario *ex lege*. La tesi si fonda essenzialmente su quanto previsto dal già citato art. 556 c.c., che si riferisce ad una quota di «utile netto» e non a una «quota ereditaria», la quale è la somma sia delle attività che delle passività¹⁶¹.

La terza linea interpretativa circa la natura giuridica dei legittimari assegna a questi ultimi la qualità di eredi solamente per quella parte insufficiente lasciata loro dal testatore. Conseguentemente, «il legittimario diventerà erede della quota che gli spetta se e quando avrà esercitato vittoriosamente l'azione di riduzione». Infatti, qualora il testatore abbia disposto «a favore di altri soggetti in modo da ledere i diritti del legittimario, queste disposizioni, fino al momento in cui non saranno ridotte (natura costitutiva dell'azione di riduzione), conserveranno la loro efficacia, escludendo così che il legittimario sia, *medio tempore*, titolare della quota di eredità che gli spetta per legge»¹⁶².

_

creditori del *de cuius*, «se il legittimario avente diritto alla riduzione ha accettato con il beneficio di inventario» (art. 557, 3° comma, c.c.).

¹⁶¹ AZZARITI F.S. - MARTINEZ G. - AZZARITI G., Successioni per causa di morte e donazioni, Giuffrè, Milano, 1959, p. 221.

CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 280. Cfr. anche MENGONI L., Successioni per causa di morte, Parte speciale: La successione necessaria, cit., p. 44 ss.; SANTORO PASSARELLI F., Dei legittimari, cit., p. 162 ss. Altra dottrina sottolinea che «il riconoscimento, ex lege, al legittimario di un certo quantitativo di beni non comporta che egli divenga erede al momento della apertura della successione ipso iure, pure in presenza di una istituzione universale in favore di altri, perché le disposizioni lesive della legittima, comprese quelle a titolo universale, non sono affette da nullità, ma soggette a riduzione nella parte in cui eccedono la disponibile» (CATERBI S., La tutela dei legittimari fra novità legislative e prassi giurisprudenziali, in Riv. not., 2012, p. 501).

Su questo punto, altra dottrina sottolinea come la «quota costituisce il titolo di acquisto della legittima quando di un titolo di uguale natura e di uguale ampiezza (o di ampiezza maggiore) il legittimario non sia già investito da una vocazione testamentaria o *ab intestato*. La quota di riserva è perciò una funzione della *pars bonorum* (calcolata a norma dell'art. 556) che il legittimario ha diritto di conseguire dal patrimonio del defunto, non è altro che la legittima rapportata al valore (netto) del *relictum*, e nella misura di questo rapporto costituita come quota di eredità» ¹⁶³.

In giurisprudenza si è affermato che «il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie. Consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questi instaurato, poiché l'unico soggetto abilitato a proseguire il processo, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ., è il successore a titolo universale»¹⁶⁴.

In definitiva, quindi, a favore dei legittimari non ci sarebbe alcuna delazione, in quanto essa «è impedita dalla

-

¹⁶³ MENGONI L., Successioni per causa di morte, Parte speciale: La successione necessaria, cit., p. 61.

¹⁶⁴ Cass. civ., 12 gennaio 1999, n. 251, in *Giust. civ. Mass.*, I, 1999, p. 505 ss.

disposizione lesiva, non potendovi essere due delazioni diverse ed incompatibili in ordine agli stessi beni» ¹⁶⁵.

Ciò che interessa in questa sede analizzare più specificamente è la posizione del coniuge, stante che il tema su cui ci si incentra è quello dell'equiparazione fra le parti di un'unione civile e quelle di un matrimonio fra persone eterosessuali concluso sia secondo le norme previste dal Concordato del 1929 sia secondo le norme del diritto civile.

A tal riguardo, il primo elemento che occorre considerare è che la quota disponibile deve necessariamente variare in funzione delle categorie di legittimari, dell'eventuale loro concorso e anche del numero degli aventi diritto. Si deve inoltre aggiungere che «con l'aumentare della porzione riservata ai legittimari, si riduce la quota disponibile», la quale, però, «non può essere inferiore alla piena proprietà di un quarto del patrimonio del defunto, che si computa aggiungendo al *relictum* il *donatum*» ¹⁶⁶.

Il principio generale è contenuto nell'art. 540 c.c., il quale tiene conto della quota disponibile che il *de cuius* potrà utilizzare a suo piacimento. Prima della riforma del diritto di famiglia del 1975, al coniuge, in assenza di figli, spettava l'usufrutto dei due terzi del patrimonio del coniuge defunto; dopo la suddetta riforma, invece, considerando i precetti costituzionali, al coniuge spetta, sempre che non concorra con i figli, la metà del patrimonio (art. 540, 1° comma, c.c.) e il

¹⁶⁵ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 280; MENGONI L., Successioni per causa di morte, Parte speciale: La successione necessaria, cit., p. 48 ss.

¹⁶⁶ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 283.

diritto di abitazione della casa coniugale. L'altra metà, quindi, costituirà la quota disponibile¹⁶⁷.

Nel caso di successione senza testamento, premesso che al coniuge spetta l'intero ammontare del *relictum*, quando non vi sia concorso con i figli (art. 583 c.c.), la disposizione cui fare riferimento è quella contenuta nell'art. 581 c.c., in base alla quale, nel caso di concorso con un figlio, al coniuge spetta la metà mentre, in caso di presenza di più figli, la sua quota sarà pari ad un terzo. Nel successivo paragrafo, dedicato alla successione delle coppie unite civilmente, si vedrà meglio quali di queste norme si applichino.

Si deve chiarire, peraltro, che, come si è accennato, al coniuge spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza coniugale e di uso sui mobili che la corredano, quando sia di proprietà del *de cuius* o proprietà di entrambi. A tal proposito, l'art. 540, 2° comma, c.c. prevede che tali diritti «gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli»¹⁶⁸.

Su questo punto sono intervenute le Sezioni Unite della Cassazione¹⁶⁹, le quali hanno deciso favorevolmente in merito al diritto di abitazione e uso dei mobili da parte del coniuge

168 Cfr. DELLE MONACHE S., Successione necessaria e sistema delle tutele del legittimario, cit., p. 18 ss.

¹⁶⁷ Cfr. CERRAI C., *La successione ereditaria*, la divisione dei beni e le donazioni, Maggioli, Rimini, 2008, p. 211.

¹⁶⁹ Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2013, n. 4847, in Altalex, 11 marzo 2013, con nota di CRISPOLI T., *Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso dei mobili*, url: https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/06/al-coniuge-superstite-spettano-diritti-di-abitazione-e-uso-dei-mobili.

legittimario, ex art. 540, 2° comma, c.c. Tale diritto, scrivono i giudici del Supremo Collegio, «è riconducibile alla volontà del legislatore di cui alla legge 19-5-1975 n. 151, di realizzare anche nella materia successoria una nuova concezione della famiglia tendente a una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale (...) ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale per la stabilità delle abitudini di vita della persona». Tale necessità permane anche nella successione legittima, per quanto essa sia prevista normativamente soltanto per quella necessaria. Il legislatore, ad avviso della Cassazione, prevede tale disposizione di favore per il coniuge superstite sia per la successione legittima, sia per quella testamentaria, «disciplinandone poi l'effettiva realizzazione onde incidere soltanto entro ristretti limiti sulle quote di riserva degli altri legittimari» ¹⁷⁰.

La questione centrale affrontata dalle Sezioni Unite, in presenza di orientamenti difformi da parte della stessa Cassazione sull'argomento, è consistita nel decidere se il diritto di abitazione e uso a favore del coniuge si sommi alla quota attribuitagli in qualità di legittimario, ovvero se debba essere detratta come valore dalla medesima. Secondo i giudici di legittimità è valida la prima soluzione.

Secondo questa impostazione, i diritti di abitazione e di uso della casa coniugale spettanti al coniuge si

¹⁷⁰ Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2013, n. 4847, cit.

configurerebbero come prelegati "ex lege", cumulandosi alla sua quota, così come previsto dagli artt. 581 e 582 c.c. Conseguentemente, «il valore capitale di tali diritti attribuiti al coniuge viene detratto dalla massa ereditaria, che poi viene divisa fra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima»¹⁷¹. Le Sezioni Unite, dunque, ritengono che «ai fini del calcolo di tali diritti occorrerà stralciare il valore capitale di essi secondo modalità assimilabili al prelegato, e poi dare luogo alla divisione tra tutti gli eredi, secondo le norme della successione legittima, della massa ereditaria dalla quale viene detratto il suddetto valore, rimanendo invece compreso nell'asse il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili»¹⁷².

A tal proposito, un'altra sentenza della Cassazione ha ulteriormente precisato che «vi è ragione di ritenere che quei diritti vanno posti a carico dell'intero patrimonio ereditario», specificando che «nella successione legittima, non trovando applicazione gli istituti della riserva e della disponibile, quei diritti vanno imputati all'asse ereditario e proporzionalmente sulle quote legittime degli eredi compreso il coniuge» ¹⁷³.

1′

¹⁷¹ Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2013, n. 4847, cit.

¹⁷² Ibidem. Su questa dibattuta questione, cfr. GRAGNANI A., Della attribuzione, nella successione legittima,, dei diritti di abitazione e uso al coniuge superstite, in Fam. dir., 11, 2013, p. 992 ss.; CALVO R., I diritti di abitazione e uso del coniuge superstite, in Fam. dir., 2013, p. 709 ss.; TEDESCO G., Successione legittima e diritti del coniuge superstite sulla casa familiare fra legato con dispensa dall'imputazione, prelegato e legato in conto, in Riv. not., 2013, p. 426 ss. In particolare, sulla sentenza delle Sezioni Unite, cfr. BARBA V., Sui diritti successori di abitazione e uso spettanti al coniuge superstite. Riflessioni intorno ad una recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un omaggio alla speranza, in Jus civile, 2013, 10, p. 621 ss.

¹⁷³ Cass. civ., 10 settembre 2013, n. 20703, in Altalex, 15 gennaio 2014, con nota di URBANI G., *Casa familiare e mobili spettano al coniuge superstite*, url:

Tale impostazione è stata criticata da una parte della dottrina, che ha evidenziato come riesca «davvero difficile comprendere le ragioni che hanno guidato le Sezioni Unite ad una sentenza che è chiaramente in contrasto con l'art. 540, oltre che con quanto sostenuto dalla dottrina e dalla stessa Cassazione negli anni. Il contrasto paventato dall'ordinanza di remissione non pare esservi mai stato e l'ampio dibattito dottrinale di cui si parla nella sua motivazione ha portato negli anni a conclusioni ampiamente condivise e opposte rispetto a quelle cui pervengono le Sezioni Unite»¹⁷⁴.

Altra parte della dottrina è, invece, in linea con le conclusioni raggiunte dalle Sezioni Unite, mettendo in evidenza come «l'art. 540 ha considerato i predetti diritti di abitazione e di uso come un'aggiunta alla quota di piena proprietà già riservata al coniuge». Secondo questa opinione, «i compilatori hanno voluto, cioè, attribuire al legato in questione funzione di porzione aggiunta non solo qualitativa (garantire al coniuge il godimento della casa familiare arredata), ma anche quantitativa. Solo se la disponibile non è sufficiente, i diritti in esame potranno gravare sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli» ¹⁷⁵.

Un altro istituto del diritto successorio presente nel nostro sistema e che si riferisce a quei soggetti appartenenti al

https://www.altalex.com/documents/news/2014/01/10/casa-familiare-e-mobili-spettano-al-coniuge-superstite.

CUFFARO V., Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, Giappichelli, Torino, 2015, p. 166.

¹⁷⁵ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 285.

nucleo familiare e, quindi, anche alle parti di una unione civile è quello della cosiddetta «intangibilità della legittima»¹⁷⁶. Esso è determinato dalla disposizione presente nell'art. 549 c.c., in base al quale «il testatore non può imporre pesi e condizioni sulla quota spettante ai legittimari, salva l'applicazione delle norme relative alla divisione ereditaria (artt. 733 e 734)»¹⁷⁷.

La quota di riserva destinata ai legittimari, quindi, non può essere utilizzata dal testatore e non è nella sua disponibilità. Una disposizione in tal senso, secondo parte della dottrina, sarebbe affetta da inefficacia relativa automatica¹⁷⁸.

A tal proposito, è necessario distinguere fra intangibilità in senso quantitativo e in senso qualitativo. Nel primo caso si intende che il legittimario ha diritto di conseguire solamente la quantità di porzione legittima che gli compete (rapportata al suo valore economico); nel secondo senso, si intende che il legittimario ha diritto di conseguire la stessa quota in natura,

¹⁷⁶ Sul principio della intangibilità della legittima, cfr. IACCARINO G., Successioni e donazioni, Utet giuridica, Torino, 2017, p. 877 ss.; LUPIA F., Successioni e donazioni. Approfondimento e giurisprudenza, Maggioli, Rimini, 2009, p. 283 ss.; CERRAI C., La successione ereditaria, cit., p. 216 ss.; TRIMARCHI P., Istituzioni di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2009, p. 768 ss.; CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 297 ss.; OTTANI SCONZA V., I legittimari, in BALESTRA L. - DI MARZO M. (a cura di), Successioni e donazioni, Cedam, Padova, 2014, p. 704 ss.

¹⁷⁷ Sul diritto alla legittima e sulle sue caratteristiche giuridiche, cfr. CARINGELLA F. - DE MARZO G., Manuale di diritto civile, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 431 ss.; CARPINO B., Considerazioni sulla "nullità" e "non apposizione" in tema di intangibilità della legittima, in Vita not., 1998, p. 3 ss.; CATTANEO G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno P., vol. V, 1, Utet, Torino, 1997, p. 143 ss.; BULLO L., Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari, in Studium juris, I, 1999, p. 58 ss.

¹⁷⁸ MENGONI L., Successioni per causa di morte, Parte speciale: La successione necessaria, cit., p. 89; CARINGELLA F. - DE MARZO G., Manuale di diritto civile, cit., p. 431.

cioè «di conseguire una quota formata, in proporzione alla sua entità, di una parte di ogni cespite ereditario» ¹⁷⁹.

Il nostro ordinamento segue il principio dell'assegnazione della quota di legittima che compete al legittimario in senso quantitativo¹⁸⁰. L'art. 588, 1° comma, c.c. prevede espressamente l'attribuzione al *de cuius* della facoltà di scelta nel testamento relativa alla quota da attribuire all'erede («Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualità di erede, se comprendono l'universalità o una quota dei beni del testatore»).

Inoltre, l'art. 734, 1° comma, c.c. stabilisce, in senso similare, che «il testatore può dividere i suoi beni tra gli eredi comprendendo nella divisione anche la quota non disponibile» e, nel suddividere le quote, può attribuire beni di natura diversa. Secondo alcuni, il testatore potrebbe far rientrare nelle quote anche una ragione di credito verso il coerede, rispettando comunque il valore della quota¹⁸¹.

Quest'ultima prospettazione, tuttavia, deve essere ritenuta minoritaria. La giurisprudenza ha confermato, invece, che «il principio della intangibilità della quota di legittima deve intendersi solamente in senso quantitativo e non anche in senso qualitativo, potendo il testatore soddisfare le ragioni dei

179 CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 297.

 ¹⁸⁰ Ivi, p. 299; CERRAI C., La successione ereditaria, cit., p. 216 ss.
 ¹⁸¹ Cfr. AZZARITI F.S. - MARTINEZ G. - AZZARITI G., Successioni per causa di morte e donazioni, cit., p. 201 ss.

legittimari con beni – di qualunque natura - purché compresi nell'asse ereditario». Da ciò deriva il fatto che non viola il disposto degli artt. 536 e 540 c.c. il testatore che abbia lasciato al coniuge l'usufrutto generale sui beni mobili e immobili nonché la prima proprietà di eredità, contanti, depositi bancari e postali, sempre che il valore di detti beni copra la quota riservata al coniuge, atteso che l'attribuzione dell'usufrutto generale non costituisce assegnazione di legato ma istituzione di erede e che l'attribuzione della proprietà prima di alcune categorie di beni vale come istituzione di erede se essi sono intesi come quota di beni del testatore»¹⁸².

Come conseguenza sanzionatoria, si ha che le disposizioni testamentarie che violano il precetto di cui all'art. 549 c.c. sono nulle, mentre le altre lesive della quota disponibile, che si è detto essere inefficaci, sono sanzionate a seguito dell'azione di riduzione del legittimario 183.

Esistono alcune eccezioni al principio della intangibilità della legittima. La prima è generalmente conosciuta come

.

¹⁸² Cass. civ., 12 settembre 2002, n. 13310, in *Giur. it.*, 2003, p. 644, con nota di GUIDA G., *In tema di successione legittima e testamentaria*. In dottrina, cfr. IACCARINO G., *Successioni e donazioni*, cit., p. 177 ss. Secondo altra dottrina (CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, cit., p. 298) non lederebbe il principio della legittima, in senso quantitativo, la seguente clausola testamentaria: «*Nomino eredi universali in parti uguali i miei due figli e lascio al primogenito tutti i miei beni (mobili e immobili); egli corrisponderà, dal suo patrimonio, al mio secondogenito una somma di denaro corrispondente al valore della metà dei miei beni». I beni assegnati devono, dunque, derivare dall'asse ereditario. E ciò perché, secondo tale dottrina, «più che un limite al principio della intangibilità quantitativa, è l'applicazione del principio tipico di ogni divisione (quindi anche quella fatta dal testatore), secondo il quale non è certo consentito dividere beni estranei alla comunione».*

Sull'azione di riduzione cfr. ARCERI A., La tutela giudiziale dei legittimari: l'azione di riduzione, in ID. (a cura di), I diritti dei legittimari alla luce delle recenti riforme, Giuffrè, Milano, 2014, p. 4 ss.; TULLIO A., L'azione di riduzione: l'imputazione ex se, in BONILINI G. (a cura di), Trattato sulle successoni e donazioni, vol. III, La successione legittima, Giuffrè, Milano, 2009, p. 533 ss.

«cautela sociniana» ¹⁸⁴ ed è rinvenibile nella disposizione di cui all'art. 550 c.c., in forza del quale «Quando il testatore dispone di un usufrutto o di una rendita vitalizia il cui reddito eccede quello della porzione disponibile, i legittimari, ai quali è stata assegnata la nuda proprietà della disponibile o di parte di essa, hanno la scelta o di eseguire tale disposizione o di abbandonare la nuda proprietà della porzione disponibile. Nel secondo caso il legatario, conseguendo la disponibile abbandonata, non acquista la qualità di erede ¹⁸⁵.

L'altra eccezione è contenuta nella disposizione di cui all'art. 551 c.c., ai sensi del quale «se a un legittimario è lasciato un legato in sostituzione della legittima, egli può rinunciare al legato e chiedere la legittima. Se preferisce conseguire il legato, perde il diritto di chiedere un supplemento, nel caso che il valore del legato sia inferiore a quello della legittima, e non acquista la qualità di erede. Questa disposizione non si applica quando il testatore ha espressamente attribuito al legittimario la facoltà di chiedere il supplemento. Il legato in sostituzione della legittima grava

¹⁸⁴ La c.d. «cautela sociniana» prende il nome dal giurista senese cinquecentesco Mariano Socini il Giovane (1482-1556), che ebbe grande fama di avvocato e insegnò la materia giuridica in diverse università italiane. La dottrina della «cautela sociniana» prende, appunto, il suo nome perché fu da lui stesso formulata in un parere poi diventato celebre. Sulla cautela sociniana cfr. tra gli altri SANGERMANO F., *L'esercizio del diritto potestativo come atto non negoziale nella cautela sociniana tra storia del diritto e pagine di dogmatica giuridica*, in *Dir. e giur.*, 1988, p. 47 ss.; FLAMINI A., *In tema di cautela sociniana*, in *Riv. dir. civ.*, 2003, p. 110 ss.

¹⁸⁵ In dottrina si sottolinea come, fra cautela sociniana e azione di riduzione, vi sia questa sostanziale differenza: «L'azione di riduzione è esperibile in ipotesi di lesione quantitativa dei diritti di riserva ed è volta a far conseguire al legittimario un valore pari alla quota di legittima; la cautela sociniana prescinde dalla lesione quantitativa della legittima ed è finalizzata ad attribuire al legittimario l'usufrutto mancante per conseguire la quota di riserva in proprietà» (TULLIO A., *L'azione di riduzione: l'imputazione ex se*, cit., p. 544).

sulla porzione indisponibile. Se però il valore del legato eccede quello della legittima spettante al legittimario, per l'eccedenza il legato grava sulla disponibile»¹⁸⁶.

La *ratio* fondamentale di questa previsione è porre un limite alla eccessiva frammentazione del patrimonio del *de cuius* (si pensi, ad esempio, ai beni aziendali), quando ovviamente i legittimari siano numerosi.

3.2 Il doppio regime successorio voluto dal Legislatore per le unioni civili e per le convivenze

Nel precedente paragrafo sono stati delineati, per grandi linee e operando una sintesi, i diversi istituti che caratterizzano la successione (legittima e testamentaria), concentrando l'attenzione soprattutto su quella necessaria, con particolare riguardo al coniuge.

Nel nostro ordinamento il diritto successorio, come regolamentato dal Libro II del Codice civile, emanato nel 1942, ovviamente non tiene in alcun conto un altro tipo di famiglia che non sia quella derivante dal matrimonio concordatario o da quello civile. Con la legge n. 76/2016, l'applicabilità delle norme codicistiche in materia di successione, e in particolar modo di successione necessaria, è

¹⁸⁶ Sull'istituto descritto, cfr. TORRENTE A. - SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2009, p. 1236 ss.; FERRARIO HERCOLANI M., Il legato in sostituzione di legittima, in BONILINI G. (a cura di), Trattato sulle successioni e donazioni, vol. III, La successione legittima, cit., p. 325 ss.

stata estesa alle unioni civili, mediante un rinvio automatico alle norme citate, così equiparandosi la parte dell'unione civile al coniuge del matrimonio tradizionale¹⁸⁷.

Il Legislatore ha ritenuto coerente con l'impostazione generale di questa legge considerare in maniera differente le due fattispecie in essa disciplinate, per quanto concerne i diritti di successione: nel caso delle unioni civili, infatti, le parti hanno i medesimi diritti dei coniugi, considerando anche l'eventuale concorso con i figli pregressi dell'altra parte o con gli ascendenti, come meglio si vedrà nel prossimo paragrafo; nel caso delle libere convivenze, invece, l'unico istituto successorio utilizzabile dalle parti (firmatarie o meno di un contratto di convivenza) rimane il testamento, con la conseguenza che, in caso di decesso improvviso di uno dei conviventi, in assenza di disposizioni di ultime volontà, il superstite non avrà alcuna copertura assistenziale, né tutela previdenziale. Il convivente non è soggetto della successione legittima, risultando, dunque, un estraneo nei confronti dell'asse ereditario¹⁸⁸.

Occorre considerare che la logica cui il legislatore sembra essersi ispirato, e alla quale si è fatto cenno nelle pagine precedenti, è quella di far conseguire al regime delle

٠

¹⁸⁷ Cfr. sul punto ROMANO C., *Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo*, in *Notariato*, 2016, p. 339 ss.; MECENATE F., *La successione mortis causa nell'unione civile*, in AA.VV., *La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze: legge 20 maggio 2016*, n. 76, Giappichelli, Torino, 2016, p. 133

¹⁸⁸ Sulla successione del convivente, cfr. BLASI M., La disciplina minima dei diritti patrimoniali dei conviventi di fatto, in AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, cit., p. 226 ss.

convivenze uno stato di minima regolamentazione, che sembra rispettare maggiormente la volontà dei conviventi, finalizzata al rifiuto di un legame formalizzato e al desiderio, invece, della più ampia libertà del legame affettivo¹⁸⁹. Di conseguenza, la legge n. 76/2016 ha approntato uno scarno apparato di norme che, come detto, assicura solo alcune tutele al convivente, e in particolare:

- in caso di decesso di uno dei conviventi, l'altro ha diritto di continuare ad abitare la stessa casa comune di residenza «per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa casa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni» (art. 1, comma 42, legge n. 76/2016). Il diritto decade ove il convivente cessi di risiedere stabilmente nella residenza comune, ovvero in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto (art. 1, comma 43);

- in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, «il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto» (art. 1, comma 44);

¹⁸⁹ Sulle libere convivenze, cfr. l'analisi sociologica di BELLETTI F. - BOFFI P. - BENNATI A., *Convivenze all'italiana. Motivazioni, caratteristiche e vita quotidiana delle coppie di fatto*, Ricerca a cura del Cisf-Centro Internazionale Studi Famiglia, Ed. Paoline, Roma 2007; CRISTIANI F., *Vincolo di parentela e mutazioni della famiglia*, Giappichelli, Torino, 2019, p. 87 ss.

- ai sensi dell'art. 230-ter c.c., aggiunto in forza del comma 46 dello stesso art. 1 della legge n. 76/2016, è disposto che «Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato»; tale diritto, quindi, può riverberarsi anche in fase di successione mortis causa, configurandosi quale debito di valore da imputare alla massa del relictum del de cuius¹⁹⁰.

Le norme riferite costituiscono il "minimo" di tutela accordata dalla legge ai conviventi. Rimane da notare che almeno una percentuale non irrilevante di conviventi può essere costituita da persone protagoniste di separazioni conflittuali ancora non risolte o in attesa di divorzio; conseguentemente, si potrebbe presentare il caso di persone conviventi la cui scelta di non optare per il matrimonio o l'unione civile risulta obbligata e che, quindi, non sia una libera scelta. Ma anche per questi casi la legge n. 76/2016 omette qualsiasi norma regolatrice.

In dottrina, tale disparità di trattamento fra conviventi e uniti civilmente è stata criticata. Si sottolinea, infatti, come agli «omosessuali che abbiano costituito una unione civile»

¹⁹⁰ ROSSI CARLEO L. - BELLISARIO E. - CUFFARO V., *Famiglia e successione: le forme di circolazione della ricchezza familiare*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 139 ss.

siano assicurati, non solo la titolarità di una quota dei beni del de cuius, «ma anche la titolarità di tutte le prerogative ulteriori (le cosiddette vocazioni anomale) previste dalla normativa vigente (trattamento pensionistico di reversibilità, indennità sostitutiva del preavviso, indennità di fine rapporto ecc.), nonché il beneficio del regime fiscale agevolato» 191.

In altri termini, «di fronte alla morte del convivente, il superstite viene a trovarsi in una indubbia condizione di debolezza e frammentarietà disciplinare, giacché non gode né della qualità di legittimario, né di quella di successibile legittimo»¹⁹².

Così, come si è detto in precedenza, in caso di morte improvvisa del convivente e in assenza di parentela entro il sesto grado, il convivente rimane del tutto estraneo alla successione, essendo lo Stato a incamerare la totalità dei suoi beni. Inoltre, anche in caso di esistenza di un testamento che lo nomini erede universale e beneficiario dell'intero asse ereditario, il convivente non potrà usufruire di alcuna agevolazione fiscale prevista per il coniuge¹⁹³. La conclusione che se ne trae appare sconfortante: «L'impatto della convivenza di fatto tra un uomo e una donna sul panorama ereditario risulta, per quanto si è detto, prossimo allo zero: due persone di sesso diverso unite stabilmente da legami di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, coabitanti e aventi

¹⁹¹ TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, La Nave di Teseo, Milano,

¹⁹² *Ivi*, p. 176 ¹⁹³ *Ibidem*.

dimora abituale nello stesso comune, quantunque indicate entrambe nel medesimo certificato di stato di famiglia ai sensi del vigente regolamento anagrafico, non vantano alcun tipo di diritti successori *ex lege*»¹⁹⁴.

Da quanto si è detto, appare evidente che «il modello successorio vigente in Italia, ancorato in larga misura allo *ius sanguinis*, è preordinato alla conservazione della ricchezza del gruppo familiare legale, e la tutela dei legittimari non tiene conto dei loro meriti e della solidarietà da ciascuno di essi dimostrata verso il congiunto di cui reclamano i beni» ¹⁹⁵.

Appurato il vuoto legislativo tuttora presente in materia di rapporti di convivenza, occorre ora ricordare il disegno di legge sulla riforma della successione necessaria, che presenta numerosi spunti interessanti per comprendere come il sistema del diritto successorio abbia probabilmente bisogno di interventi di revisione e di adattamento alla diversa realtà sociale contemporanea¹⁹⁶.

Il disegno di legge ora richiamato abolisce la successione necessaria e quindi la parte relativa ai legittimari

_

¹⁹⁴ TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, cit., pp. 176-177

¹⁹⁵ *Ivi*, p. 188

¹⁹⁶ Si tratta del disegno di legge n. 1043/2006, presentato al Senato della Repubblica, assegnato alla seconda Commissione permanente ma che non è mai stato esaminato. Il d.d.l. reca norme in materia di «Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria». Il testo è consultabile
all'indirizzo
url:

http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00220400.pdf.

(artt. 536-564 c.c.) e l'intero capo V-*bis* del Titolo IV del Libro II del codice civile¹⁹⁷.

Come affermato nella relazione di accompagnamento al ddl, «il concetto di successione necessaria era ignoto sia al diritto romano che ai legislatori moderni, esso è il prodotto di una trasposizione e insieme una deformazione operate dalla dottrina pandettistica tedesca del concetto romano di *heres necessarius*» ¹⁹⁸.

Secondo i relatori, l'abrogazione della successione necessaria e, conseguentemente, della categoria dei legittimari dipende essenzialmente da due elementi. Innanzitutto, il primo elemento è quello insito nel principio della «libertà di testamento», che sarebbe fortemente compresso dal sistema delle norme codicistiche in materia di successione necessaria. Secondo i proponenti, in altri termini, «il legislatore ha sì la facoltà di restringere la libertà di testare riconoscendo il diritto dei prossimi congiunti alla quota di legittima, ma un diritto costituzionalmente garantito come la libertà di testare non può essere compresso oltre il dovuto» ¹⁹⁹.

. .

¹⁹⁷ Cfr. la discussione su questo tentativo, piuttosto radicale, di riforma del diritto di successione in GATT L., *Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia*, in *Fam. pers. succ.*, giugno 2009, p. 540 ss.

¹⁹⁸ Cfr. la Relazione che accompagna la presentazione del ddl (Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Saro, Antonione, Mauro, Massidda e Sanciu, comunicato alla Presidenza il 27 settembre 2006, Modifiche al codice civile in materia successoria e abrogazione delle disposizioni relative alla successione necessaria, in Atti parlamentari, n. 1043, url: http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00220400.pdf), ove si precisa che nel sistema del diritto romano, come si è visto in precedenza, «non importava legittima o riserva a favore dei *sui*, giacché il *pater familias* poteva diseredarli liberamente e senza limiti di sorta; così facendo il testamento era inattaccabile e nulla acquistavano i *sui*».

 $^{^{199}}$ Ibidem.

Sarebbero quindi caduti i presupposti che indussero il legislatore del codice a prevedere norme che, anche se solo implicitamente, regolano la successione necessaria. Infatti, si legge ancora nella relazione, «la famiglia di oggi più che una comunità di produzione è una comunità di consumo, educazione e tempo libero. Di regola i figli lasciano la casa dei genitori al più tardi dopo la conclusione dei loro studi, che nella maggior parte dei casi si spingono fino all'università»; pertanto, «spesso i genitori contribuiscono loro mantenimento fino ad età avanzata, i figli hanno già goduto dei benefici traibili dal patrimonio del de cuius ed è raro che possano vantare una pretesa ad una partecipazione all'eredità in forza di una loro effettiva collaborazione alla conservazione e all'incremento del patrimonio familiare»²⁰⁰.

Il secondo aspetto è strettamente connesso e riguarderebbe il fatto che un restringimento così forte dell'autonomia testamentaria porrebbe estese limitazioni alla libertà di circolazione dei diritti reali e al commercio.

Coerentemente con il proprio impianto, il disegno di legge conferma il divieto di patti successori, ad eccezione di quelli che dispongono la successione dei propri beni alla famiglia. Esso inoltre prevede la sostituzione dell'art. 734, 1° comma, c.c. con una norma che consente al *de cuius* di dividere i suoi beni tra gli eredi.

²⁰⁰ Disegno di legge d'iniziativa dei Senatori Saro, Antonione, Mauro, Massidda e Sanciu, cit.

In dottrina, tale proposta di riforma è stata interpretata con favore, sul presupposto che «ove la famiglia nucleare superstite sia costituita dal coniuge e più di un figlio soltanto un quarto dell'intero patrimonio potrà essere liberamente attribuito dal testatore»²⁰¹.

3.3 (segue): L'equiparazione della coppia "same sex" ai coniugi "eterosessuali" in materia di successione

Si è detto come la legge n. 76/2016 presenti uno "sbilanciamento" a favore del matrimonio fra persone dello stesso sesso, il cui legame è praticamente equiparato a quello fra persone di sesso diverso. D'altronde, tale solco nasce quasi per forza di inerzia, in una situazione in cui si era data una "questione omosessuale" enfasi alla alla grande "discriminazione" esistente fra i rapporti affettivi delle coppie "same sex" e delle coppie "etero", consacrate l'istituzionalizzazione di una unione disciplinata dalla legge. Conseguentemente, anche per le ragioni legate al rispetto della scelta dei conviventi di rifiutare rapporti disciplinati da rigide norme giuridiche, la legge n. 76/2016 ha inevitabilmente prodotto l'estensione di questo solco, cosicché oggi si può dire che la libera convivenza non produca frutti dal punto di vista dell'equiparazione nei diritti rispetto al matrimonio, mentre il rapporto nella coppia "same sex" è riconosciuto come

²⁰¹ TAMPONI M., Del convivere. La società postfamiliare, cit., p. 179.

produttivo di diritti (ad eccezione della paternità, che non è stata riconosciuta nella stessa legge e, quindi, come diritto della coppia stessa)²⁰².

Si è visto nel primo paragrafo del presente capitolo come l'ordinamento successorio italiano preveda l'attribuzione di una quota di legittima ai membri della famiglia del *de cuius*, in quella che è denominata successione necessaria. Si è anche spiegato come tale istituto sia espressione di una *ratio* a favore del nucleo familiare, al quale sono destinati obbligatoriamente porzioni dei beni dell'asse ereditario, nel caso di successione testamentaria. Si è altresì visto come, nel 2006, un disegno di legge avesse previsto l'abrogazione della successione necessaria e della quota di legittima, fornendo, dunque, al *de cuius* la più ampia libertà di destinare il proprio patrimonio tramite il testamento.

La legge n. 76/2016 ha, come importante conseguenza, l'equiparazione delle parti di un'unione civile ai coniugi del matrimonio. Inevitabile ritenere che, se l'abrogazione della successione necessaria fosse andata in porto, alle unioni civili sarebbe mancato uno dei punti principali dell'equiparazione con le coppie eterosessuali: in effetti, gli uniti civilmente non avrebbero più ottenuto alcuna tutela patrimoniale nella

²⁰² Sulla mancata *stepchild adoption*, cfr. DE CORDOVA F. - SITÀ C. - HOLLOWAY S.D., *La transizione alla genitorialità nelle coppie omosessuali*, in EVERRI M. (a cura di), *Genitori come gli altri e tra gli altri*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, p. 25 ss.; TURCHI V., *Unioni civili e stepchild adoption. A proposito del dibattito in corso, ricordando la lezione di Norberto Bobbio*, in Statoechiese.it, 7 marzo 2016, url: https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/6927.

successione, perché quella a favore del coniuge sarebbe stata semplicemente abrogata.

Attualmente, quindi, le norme del diritto successorio coinvolgono gli uniti civilmente sotto tutti i punti di vista. La parte, al momento della successione, in assenza di figli del *de cuius* e di un testamento, eredita l'intero *relictum* e, nel caso di successione testamentaria, ha una legittima pari al 50% del valore dei beni ereditari, così come nel caso della presenza di un figlio. Se concorrono le parti dell'unione civile e un figlio del *de cuius*, ciascun soggetto ha diritto ad una legittima di un terzo (quindi 2/3 complessivamente), mentre la quota disponibile sarà il restante 1/3. In presenza di più figli e di successione per legge, essi si divideranno la quota dei 2/3 e quella dell'unito civilmente sarà sempre di 1/3. In caso di successione testamentaria, i figli avranno la metà del patrimonio, l'unito civilmente il 25% e la quota disponibile sarà ugualmente del 25%.

Le parti dell'unione civile concorrono, in base alle norme del nostro ordinamento successorio, anche con gli ascendenti del *de cuius* (art. 565 c.c.), i quali sono presenti nella successione quando manchi del tutto la linea dei discendenti²⁰³. Si tratta di un caso evidentemente da prendere in debita considerazione per le coppie di uniti civilmente, dato che molte di esse non hanno figli nati da precedenti rapporti eterosessuali.

_

²⁰³ CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, cit., p. 357, il quale ricorda che tale situazione era denominata dai romani *luctuosa hereditas*, dato che contemplava la premorienza dei figli ai genitori.

I genitori sono previsti come successori legittimi dall'art. 568 c.c., in base al quale «a colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre in eguali porzioni o il genitore che sopravvive»²⁰⁴.

Nel caso di concorso con un genitore, nella successione legittima le quote saranno suddivise in 2/3 all'unito civilmente e 1/3 al genitore superstite e ugualmente nel caso di entrambi i genitori. Nel caso di successione testamentaria, la quota di legittima a favore dell'unito civilmente sarà il 50% e l'altra metà si suddividerà, in parti uguali, fra quota disponibile e quota riservata ai genitori.

3.4 La successione testamentaria nel caso della coppia convivente: i problemi ancora aperti e i profili successori per la parentela naturale

Alla coppia dei conviventi, dunque, l'ordinamento successorio italiano destina le clausole, derivanti unicamente dalle ultime volontà del de cuius, della successione testamentaria²⁰⁵. Naturalmente, si tratta di una tutela

²⁰⁴ Sul concorso dei genitori cfr. RONCHI M., Gli ascendenti, in BONILINI G. (a cura di), Trattato di diritto delle successioni e donazioni, vol. III, La successione legittima,

cit., p. 835 ss. ²⁰⁵ Sulla successione testamentaria, in relazione soprattutto ai diritti del coniuge, cfr. SALOMONE L. - RAIOLA V., La successione del coniuge, in CASSANO C. -ZAGAMI R. (a cura di), Manuale della successione testamentaria, Maggioli, Rimini, 2010, p. 384 ss.; SCALABRINO U., Le quote di eredità nella successione legittima e

"dimidiata", per così dire, perché a favore del convivente il testatore potrà disporre solamente per la quota che la legge individua come disponibile, che è nettamente inferiore a quella rappresentata dalla legittima a favore del coniuge²⁰⁶.

Questa situazione di oggettiva debolezza del convivente superstite è mitigata da alcuni strumenti utilizzabili per destinare al convivente una quota dell'asse ereditario (assicurazione a favore del terzo, rendita a favore del terzo, trust, atto di destinazione, negozio fiduciario)²⁰⁷. Questi atti, unitamente alla porzione di quota disponibile, possono, in linea astratta, consentire la devoluzione di parte del patrimonio del *de cuius* al convivente.

Ad esempio, il convivente *more uxorio* può figurare come beneficiario di un legato di specie, cioè di «un'attribuzione patrimoniale avente ad oggetto il diritto di proprietà o un diritto reale di godimento su uno o più determinati beni» 208.

Lo strumento del legato è senza dubbio quello più efficace per corrispondere, in assenza di una norma che lo equipari ad un legittimario, al convivente more uxorio una certa sicurezza economica nel periodo successivo alla morte dell'altro convivente.

testamentaria, Giuffrè, Milano, 1966, p. 65 ss.; BELGIORNO E.M., Il testamento, Key editore, Milano, 2019, p. 71 ss.

²⁰⁶ Cfr. IACCARINO G., Successioni e donazioni, cit., p. 881 ss.

²⁰⁸ SALOMONE L. - RAIOLA V., La successione del coniuge, cit., p. 373; BONILINI G., Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio, in ID. (a cura di), Trattato sulle successoni e donazioni, vol. III, cit., p. 245 ss.

Come figura giuridica, il legato è previsto dall'art. 588, 1° comma, c.c., seconda parte, come disposizione «a titolo particolare»²⁰⁹; in quanto tale, esso viene tenuto distinto dall'«istituzione di erede», perché quest'ultima «realizza il subentrare pieno e indiscriminato dell'erede nella situazione patrimoniale, globalmente considerata, del defunto», mentre nel legato «la successione opera solo *in singula res*»²¹⁰.

Tale nozione, però, è stata criticata in dottrina sul presupposto che esistano legati che non rientrano nella nozione di successione a titolo particolare. Ciò può avvenire «in tutti i legati obbligatori (legato di cosa generica, legato di alimenti, legato di rendita vitalizia ecc.) nei quali non ricorre il concetto tecnico di successione, in quanto il diritto non è collegato da un nesso di derivazione immediata con la posizione giuridica del disponente»²¹¹.

Come appare evidente, dunque, il legato può essere istituito a favore del convivente *more uxorio* nelle diverse tipologie ipotizzabili. Si può pertanto prevedere un legato di uso, di usufrutto o di abitazione sull'immobile appartenente al testatore, che ha rappresentato la casa familiare della convivenza *more uxorio*²¹². Una previsione di questo genere,

_

²⁰⁹ Sull'istituzione di legato, cfr. in termini generali MAZZAMUTO P., *Il legato di contratto: fattispecie e rimedi*, Giappichelli, Torino, 2018, p. 57 ss.; BONILINI G., *Disposizioni testamentarie e testamento*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da Bonilini G. e coordinato da Barba V., Utet giuridica, Torino, 2012, p. 7 ss.; ID., *Dei legati. Artt. 649-673*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger P. e diretto da Busnelli F.D., Giuffrè, Milano, 2006, p. 81 ss.

²¹⁰ CAPOZZI G., Successioni e donazioni, cit., p. 621.

²¹¹ *Ivi*, pp. 621-622.

²¹² Cfr. MOSCATI E., *Rapporti di convivenza e diritto successorio*, in MOSCATI E. - ZOPPINI A. (a cura di), *I contratti di convivenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 147 ss.

peraltro, può essere rafforzata da una clausola che imponga il divieto di alienazione dello stesso immobile durante la vita del legatario, posto a carico di coloro che siano in possesso della nuda proprietà²¹³.

Un altro strumento utilizzabile, ai fini della tutela del gruppo familiare di conviventi (quindi comprensivo anche della prole, che comunque è sempre tutelata dalle norme sulla successione), è il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c. Tale norma, rubricata "Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche", prevede che «gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione

.

²¹³ SALOMONE L. - RAIOLA V., *La successione del coniuge*, cit., p. 374, i quali sottolineano come «tali previsioni mirano a tenere indenne il convivente dalle conseguenze che potrebbero discendere dalla presenza di altri chiamati, in particolare di eredi legittimari. Si pensi, ad esempio, al caso in cui vi siano il coniuge, figli nati o adottati nell'ambito di precedenti unioni, o, in loro mancanza, ascendenti legittimi del *de cuius*».

del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo»²¹⁴.

I conviventi possono, dunque, stabilire per iscritto (eventualmente come capitolo specifico del contratto di convivenza) di destinare beni immobili o mobili registrati ad uno scopo meritevole di tutela e di sottrarre il bene stesso ad una possibile apprensione da parte dei creditori di uno di essi²¹⁵, a meno che tali crediti non siano collegati allo scopo stesso dell'atto di destinazione.

In dottrina, peraltro, si sottolinea che il divieto di patti successori stabilito dall'art. 458 c.c. – patti che invece sono ammessi in numerosi ordinamenti esteri – rappresenta forse il più grande limite alla partecipazione del convivente agli utili economici derivanti dall'apprendimento di una parte del patrimonio del proprio partner²¹⁶.

Tra le altre ipotesi prese in considerazione dalla dottrina, per soddisfare i bisogni del convivente dopo la morte del partner, figura il contratto a favore di terzo con prestazione da eseguirsi dopo la morte dello stipulante, una fattispecie espressamente prevista dall'art. 1412 c.c.²¹⁷.

²¹⁴ Su questo particolare tipo di atti, cfr. LUPOI M., Gli «atti di destinazione» nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust, in Trusts, 2006, p. 169 ss.; MALTESE D., Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c., in Foro it., IV, 2006, p. 390.

²¹⁵ Cfr. GAZZONI F., Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c. cod. civ., in Giust. civ., II, 2006, p. 165 ss.

²¹⁶ Cfr., fra gli altri, OBERTO G., *I regimi patrimoniali della famiglia di fatto*, Giuffrè, Milano, 1991, p. 295; BONILINI G., *Il mantenimento post mortem*, cit., p. 242. ²¹⁷ La norma citata prevede che, nel caso di una disposizione contrattuale di questo tipo,

lo stipulante «può revocare il beneficio anche con una disposizione testamentaria e quantunque il terzo abbia dichiarato di volerne profittare, salvo che, in quest'ultimo

Lo strumento più conosciuto è quello dell'assicurazione sulla vita a favore di terzo, fattispecie disciplinata dagli artt. 1920 ss. c.c.²¹⁸. La sua piena validità è, appunto, prevista dal primo comma dell'art. 1920 c.c. Peraltro, la designazione del beneficiario può essere fatta anche dal testamento ed è efficace «anche se il beneficiario è determinato solo genericamente» (2° comma). A seguito di questa designazione, il terzo beneficiario «acquista un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione» (3° comma).

I1 principale che vantaggio può derivare dall'utilizzazione di questo strumento a favore del convivente è che l'art. 1921, 1° comma, c.c. prevede espressamente che gli eredi non possano revocare il beneficio dopo la morte del contraente, «né dopo che, verificatosi l'evento, il beneficiario ha dichiarato di voler profittare del beneficio». Se, però, la designazione del beneficiario è irrevocabile «ed è stata fatta a titolo di liberalità, essa può essere revocata nei casi previsti dall'art. 800» (art. 1922, 2° comma).

Un'altra disposizione che rafforza la tutela a favore del beneficiario è quella di cui all'art. 1923, 1° comma, c.c., in forza del quale «le somme dovute dall'assicuratore al

caso, lo stipulante abbia rinunciato per iscritto al potere di revoca». Il beneficio, peraltro, passa in successione agli eredi del terzo, «purché il beneficio non sia stato revocato e lo stipulante non abbia disposto diversamente». Sulla differenza fra negozi mortis causa e post mortem, cfr. BOZZI L., Sub art. 1412, in NAVARRETTA E. -ORESTANO A. (a cura di), Dei contratti in generale (artt. 1387-1424), in Commentario al codice civile, diretto da Gabrielli E., Utet Giuridica, Torino, 2012, p. 356 ss.

²¹⁸ Sull'assicurazione a favore di terzo, cfr. MOSCARINI L.V., *Il contratto a favore di* terzi, Giuffrè, Milano, 2012, p. 148 ss.; DONATI A. - VOLPE PUTZOLU G., Manuale di diritto delle assicurazioni, Giuffrè, Milano, 2012, p. 187 ss.

contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare», ma le disposizioni in tal senso possono essere revocate quando sono fatte «in pregiudizio dei creditori», ovvero quando diventano soggette ad azione di riduzione delle donazioni (art. 1923, 2° comma c.c.).

Le disposizioni a favore del convivente possono essere dotate di una maggiore forza nel caso in cui il disponente dichiari per iscritto di rinunciare al potere di revoca del beneficio e contestualmente il terzo dichiari di voler profittare del beneficio ed entrambi comunichino questa loro volontà all'assicuratore²¹⁹.

Un ulteriore strumento cui possono ricorrere i conviventi per tutelare *post mortem* il superstite è individuabile nel *trust*²²⁰. Senza poter entrare ovviamente nell'analisi generale di questo strumento di tutela e trasmissione dei patrimoni, si può dire schematicamente che il *trust* è il risultato di un rapporto fiduciario in conseguenza del quale un soggetto, denominato amministratore (c.d. *trustee*), gestisce i diritti patrimoniali di un altro soggetto (*settlor*), per

.

²¹⁹ SALOMONE L. - RAIOLA V., *La successione del coniuge*, cit., p. 376. Su questo tipo di contratto utilizzato quale istituto di tutela del convivente, cfr. FRANZONI M., *I contratti tra conviventi «more uxorio»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1994, p. 737 ss.; ID., *Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio*, in *Il diritto di famiglia*, vol. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, diretto da Bonilini G. – Cattaneo G., Utet Giuridica, Torino, 2007, p. 461 ss.

²²⁰ Istituto di derivazione anglosassone, il *trust* è oramai diffuso e utilizzato anche in Italia. Cfr. in proposito TODISCO GRANDE E. – VEDANA F., *Il trust*, in SALVATORE M. (a cura di), *Introduzione all'istituto del Trust*, I Quaderni della Scuola di Alta Formazione, n. 44, Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni, Milano, 2012, p. 9 ss.; SANTORO L., *Il trust in Italia*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 227 ss.

uno scopo prestabilito, purché non contrario alle norme di ordine pubblico, nell'interesse di uno o più beneficiari²²¹.

In dottrina, si è analizzata la possibilità di costituzione di un trust fra conviventi nell'ambito della generale categoria dei negozi familiari²²². In alcuni casi l'adozione del trust sarebbe perché conveniente soprattutto risponderebbe meglio all'esigenza di assicurare una tutela economica futura al proprio convivente non autosufficiente da un punto di vista economico che ha semplicemente contribuito all'accrescimento patrimoniale dell'altro convivente con la sua attività (magari domestica e di assistenza)²²³.

Secondo altra dottrina, l'istituzione del *trust* e la sua destinazione sono comunque lesive del patrimonio del disponente e, quindi, esso depaupera, nell'attuale contesto ordinamentale italiano in materia di successione legittima, la quota di legittima nella successione necessaria²²⁴. Secondo quest'ultima dottrina, alla funzione di «mantenimento» del convivente superstite, meglio si adatta il contratto di mantenimento.

Quest'ultima figura negoziale è un contratto con il quale una parte (denominata vitaliziante) si obbliga a prestare

TODISCO GRANDE E. – VEDANA F., *Il trust*, cit., p. 9.

²²² Il principale autore che portò all'attenzione della dottrina la categoria dei negozi familiari è stato SANTORO PASSARELLI F., *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, I, Jovene, Napoli, 1966, p. 381 ss. (il contributo citato era già stato pubblicato precedentemente, in *Dir. giur.*, 1945, p. 3 ss.). Cfr. anche OBERTO G., *I contratti della crisi coniugale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999, p. 103 ss.; RUSSO T.V., *Trasferimenti patrimoniali fra coniugi nella separazione e nel divorzio*, Jovene, Napoli, 2001, p. 28 ss.

²²³ Cfr. LUPOI M., *Trusts*, Giuffrè, Milano, 2000, p. 127 ss.

²²⁴ OBERTO G., *I contratti della crisi coniugale*, cit., p. 327 ss.

assistenza morale e materiale nei confronti dell'altra parte e per tutta la vita di questa, tramite il trasferimento di un bene mobile o immobile o la corresponsione di un capitale²²⁵.

L'istituzione di un *trust* nell'ambito della famiglia di fatto (con o senza contratto di convivenza) è comunque un'ipotesi che è ordinariamente presa in considerazione dalla maggior parte della dottrina per risolvere i problemi che scaturiscono dal vuoto normativo esistente in materia di successioni per le coppie conviventi, anche dopo l'emanazione della legge n. 76/2016²²⁶, e per sopperire al decesso improvviso di uno dei conviventi, che non abbia redatto un testamento.

Il problema che sembra permanere, tuttavia, è quello relativo alla possibilità di depauperamento della quota di legittima che spetta ai legittimari (si pensi ai figli del *de cuius* o all'eventuale coniuge separato, ovvero agli ascendenti). Al riguardo uno degli elementi utili sembra l'inserimento di una clausola nell'atto istitutivo del *trust* finalizzata a imporre al beneficiario il rispetto delle quote dei legittimari e la loro integrazione in caso di lesione, entro il valore economico attribuito con l'istituzione del *trust* stesso²²⁷.

_

²²⁵ Su questo tipo di contratto, cfr. GRECO R., *Funzione di adeguamento e contratto di mantenimento*, in *Notariato*, 2, 2009, p. 196 ss.; LUMINOSO A., *Vitalizio alimentare e clausole per inadempimento*, in *Giust. civ.*, II, 1966, p. 482 ss.

²²⁶ PETRELLI G., *Trust interno, art. 2645-ter c.c. e Trust italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 217 ss.; REALI S., *I trusts, gli atti di assegnazione di beni in* trust *e la Convenzione dell'Aja*, in *Riv. dir. civ.*, 2017, p. 398 ss. In giurisprudenza, pienamente a favore della legittimità del *trust* familiare, cfr. Cass. civ., 27 gennaio 2017, n. 2043, in *Corr. giur.*, 2017, p. 781 ss.

OBERTO G., *Trust e autonomia negoziale della famiglia*, in *Riv. dir. civ.*, 2002, p. 388 ss.

Un altro problema posto dall'utilizzazione del trust in funzione successoria è la sua supposta assimilabilità ai patti di successione, che sono, come noto, vietati dal nostro ordinamento. In dottrina, si ritiene comunemente che il trust sfugga a tale divieto, «stante la natura di atto unilaterale, in cui i beni costituiti in *trust* escono immediatamente dal patrimonio del disponente e non alla sua morte, la quale costituisce solo la condizione o il termine di efficacia di un'attribuzione di beni, che è, peraltro, attuale, e dove i beneficiari degli interessi perseguiti nel programma negoziale, pur non partecipando all'atto. risultano essere destinatari finali dell'attribuzione»²²⁸.

Al divieto di patti successori sfuggirebbe anche il trust istituito direttamente nel testamento²²⁹, in quanto la presenza di quest'ultimo esclude automaticamente la possibilità che contenga dei patti successori e l'istituzione del trust si atteggerebbe solamente ad una delle articolazioni delle ultime volontà del de cuius²³⁰. Nell'istituzione di «trust inter vivos con finalità successoria, l'evento morte incide sempre sugli effetti di un negozio già perfezionatosi sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo»²³¹. La conseguenza principale che questa costruzione porta con sé è a favore della liceità dell'istituzione di trust, quale fattispecie negoziale inter vivos,

²²⁸ GIULIANO M., Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie, Giappichelli, Torino, 2016, p. 341.

Per la tesi contraria, OBERTO G., Trust e autonomia negoziale della famiglia, cit., p. 412 ss. ²³⁰ GIULIANO M., Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie,

cit., p. 341. ²³¹ *Ibidem*

nella quale «il *settlor* non perde la disponibilità sostanziale del bene, in quanto egli stesso è il beneficiario del *trust* per l'intera durata della propria vita, con riserva del potere di disporre del residuo a favore del beneficiario finale, che può revocare o modificare in ogni momento»²³².

L'istituzione del *trust*, però, potrebbe porsi in contrasto con il principio della intangibilità della legittima (art. 549 c.c.), di cui si è avuto modo di parlare nel primo paragrafo del presente lavoro. Esso sarebbe, peraltro, soggetto all'azione di riduzione nella misura in cui è necessario per reintegrare la quota di riserva attribuita *ex lege* ai legittimari²³³.

È interessante notare come una sentenza del tribunale di Lucca abbia ammesso la validità dell'istituzione testamentaria di *trust*²³⁴: «la disposizione con cui il testatore dichiara di "lasciare in eredità" al fiduciario, in proprietà assoluta, ogni suo avere, ma a beneficio della figlia, va interpretato non come una sostituzione fedecommissaria, ma come disposizione istitutiva di *trust*; la lesione delle aspettative del legittimario non determina la nullità del *trust* ma la possibilità di applicare

_

²³² GIULIANO M., *Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie*, cit., p. 343.

²³³ *Ivi*, p. 345.

Trib. Lucca, 23 settembre 1997, in *Foro it.*, I, 2008, p. 2007 ss. La vicenda di cui si è occupato il tribunale riguardava una persona residente negli Stati Uniti d'America e di nazionalità italiana che aveva redatto testamento secondo la legge americana - ed esso veniva dichiarato pienamente valido secondo la legge italiana (art. 25 disposizioni sulla legge in generale) -. Dopo poco, il disponente moriva. Egli aveva istituito un *trust* testamentario in cui veniva nominato un *settlor*, al quale il testatore attribuiva la proprietà dell'intero suo patrimonio e l'incarico di amministrarlo, per tutta la durata della vita della figlia, di attribuire un assegno di mantenimento alla stessa e ai suoi figli fino al compimento del 25mo anno di età, nonché di dividere in parti uguali il patrimonio fra i nipoti ancora viventi. La figlia aveva impugnato il testamento per violazione del divieto di sostituzione fedecommissaria, lesione della legittima e per violazione delle norme a tutela dei legittimari.

le disposizioni al diritto interno strumentali alla reintegrazione della quota riservata ai legittimari»²³⁵.

Un ultimo aspetto da prendere in considerazione, in materia di diritto successorio fra conviventi, è quello relativo alla parentela naturale, che la legge di riforma della filiazione (l. 10 dicembre 2012, n. 219, recante "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali") ha definitivamente ammesso e regolato²³⁶.

La suddetta riforma ha innanzitutto modificato l'art. 74 c.c., nel quale ha trovato peraltro conferma il concetto di «parentela», che consiste nel «vincolo fra persone che discendono da uno stesso stipite», ma aggiungendo che tale vincolo permane «sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo» (non però nel caso di adozioni di persone di maggiore età)²³⁷.

Fino alla riforma della filiazione, come noto, non era ammissibile nel nostro ordinamento il principio della parentela naturale. Ciò comportava una serie di mancanze sostanziali: ad esempio, per il diritto, i genitori del figlio o della figlia, a sua volta genitori di un bambino nato da una libera convivenza, non avevano lo *status* di nonni.

²³⁶ Sulla parentela naturale, cfr. RESCIGNO P., La filiazione "riformata": l'unicità dello status, in Giur. it., 2014, p. 5; SESTA M., Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 2 ss.; BIANCA C.M., L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. 219 del 2012, in Giust. civ., II, 2013, p. 205 ss.

²³⁵ Trib. Lucca, 23 settembre 1997, cit.

giuridico dei figli nella recente l. 219 del 2012, in Giust. civ., II, 2013, p. 205 ss. ²³⁷ Cfr. FERRANDO G., La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 4, 2013, p. 525 ss.

Ne derivavano evidenti riflessi dal punto di vista della successione. D'altronde, lo stesso vecchio art. 258 c.c. disponeva che «il riconoscimento non produce effetti che riguardo al genitore da cui fu fatto, salvo i casi previsti dalla legge»²³⁸. E dunque la parentela non aveva un effetto "espansivo" ma si limitava soltanto al legame esistente fra il figlio naturale e i suoi genitori.

Notevoli sono state le conseguenze della riforma della filiazione in materia successoria. Per effetto della legge n. 219/2012 e soprattutto del D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ("Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219"), una quota dell'asse ereditario deve necessariamente essere prevista anche per gli ascendenti "naturali" e non solo, come nel sistema precedente, per quelli legittimi²³⁹. Infatti, con la precedente disciplina, in mancanza di discendenti del *de cuius*, la qualità di riservatari era riconosciuta solamente agli ascendenti legittimi e non a quelli naturali (che, appunto, non

La nuova formulazione dell'art. 258, 1° comma, c.c. è la seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso». In dottrina si sottolinea come «il primo comma dell'art. 258, nonostante rivelasse una *ratio* diretta a non estendere gli effetti del riconoscimento effettuato da un genitore all'altro genitore biologico, rappresentava pure una sorta di freno alla formazione di legami di parentela con i parenti del genitore che aveva compiuto il riconoscimento» (CINQUE M., *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, p. 657).

²³⁹ Cfr. TODESCHINI PREMURA A., *Diritto ereditario e casistica notarile prima e dopo la L. 219/2012 e il D. Lgs. 154/2013*, in *Le "nuove famiglie" e la parificazione degli status di filiazione ad opera della L. 219/2012*, Atti dei Convegni di Milano, 7 marzo 2014 - Bolzano, 21 marzo 2014 - Salerno, 13 giugno 2014, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, 2014, n. 3, url: https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=46/4609&mn=3.

esprimevano alcun grado di parentela per l'ordinamento giuridico).

D'altronde, la permanenza di un sistema che escludeva dalla successione anche i collaterali naturali del de cuius non era stata censurata dalla Corte Costituzionale (anche se non entrando nel merito sostanziale della questione). Quest'ultima, infatti, aveva giudicato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 565, 572, 468 c.c., per contrasto con gli artt. 3 e 30, 3° comma, Cost., in relazione all'impossibilità di essere chiamati alla successione per i fratelli e le sorelle naturali del *de cuius* e, rappresentazione, i loro discendenti, in caso di assenza di legittimari²⁴⁰. La Corte giudicò inammissibile la questione perché una sentenza di accoglimento avrebbe alterato l'ordine di successione degli eredi, sostituendosi così alla volontà del legislatore.

Come si è detto, dunque, per effetto della riforma del 2012, «i diritti successori legittimi sono ora riconosciuti non solo tra la parentela matrimoniale e la parentela non matrimoniale, ma anche tra la sola parentela non matrimoniale sia dal lato di un genitore sia dal lato dell'altro genitore, considerando anche le unilateralità. Chi consegue lo stato di figlio, diventando parente delle persone che discendono dallo

²⁴⁰ Corte Cost., 7 novembre 1994, n. 377, in *Giur. cost.*, 1994, p. 687 ss.

stesso stipite di ciascuno dei suoi genitori, entra a far parte di una famiglia estesa»²⁴¹.

In definitiva, sono chiamati ora alla successione, oltre ai fratelli "ex" naturali (2° grado), anche, per rappresentazione, i loro discendenti, cioè i «nipoti ex naturali (3° grado), i loro figli (4° grado), i fratelli e le sorelle dei genitori ex naturali (3° grado), i primi cugini ex naturali (4° grado), i secondi cugini ex naturali (5° grado), i fratelli e le sorelle dei nonni paterni e materni ex naturali, cioè i prozii e le prozie (5° grado), i figli dei prozii ex naturali (5° grado), i pronipoti ex naturali (6° grado)»²⁴².

Si tratta, come si vede, di un'area molto ampliata di successibili, conseguenza della previsione disposta con il novellato art. 258 c.c. Con la riforma della filiazione si sono allargate le vocazioni nella successione legittima, dato che non è soltanto il figlio ex naturale ad essere partecipe dell'asse ereditario del proprio genitore, ma anche quei soggetti a lui legati da rapporto di parentela, la cui identificazione, come si è detto, prevista dall'art. 74 c.c., non è stata modificata.

D'altronde, sarebbe apparsa incoerente e priva di fondamento riforma della filiazione, una basata sul presupposto prioritario dell'abbandono di qualsiasi elemento di differenziazione fra i figli nati all'interno o al di fuori del matrimonio, che poi non avesse modificato la disposizione di

²⁴¹ TODESCHINI PREMURA A., Diritto ereditario e casistica notarile prima e dopo la L. 219/2012 e il D. Lgs. 154/2013, cit.; cfr. anche RAGONESE F. - SIANO C., I profili parentali e successori dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, Key editore, Milano, 2015, p. 28 ss. ²⁴² ALCINI J., *Filiazione e successione*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 21.

cui all'art. 258 c.c., la quale, come visto, restringeva il campo degli effetti conseguenti alla filiazione naturale al rapporto fra genitore e figlio²⁴³.

Così, a dispetto del vuoto normativo presente nella legge n. 76/2016 e che si è ripetutamente messo in evidenza in queste pagine, relativamente al diritto successorio fra conviventi, la legge di riforma della filiazione del 2012 ha almeno posto rimedio alle ultime discriminazioni ancora sussistenti nel nostro ordinamento fra due "categorie" di figli e che si riverberavano anche sui loro rapporti di parentela. La completa equiparazione dello *status* giuridico dei figli nati fuori dal matrimonio a quello dei figli nati all'interno del matrimonio si è estesa automaticamente alla parentela, dal punto di vista del diritto successorio, rendendo però ancora più incoerente il vuoto normativo della legge sulle libere convivenze.

²⁴³ Cfr. ROMAGNO G.W., *Dalla "filiazione naturale" alla "parentela naturale"*. *Alcune riflessioni sull'art. 74 c.c.*, in *Giust. civ.*, 2, 2015, url: http://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/dalla-filiazione-naturale-allaparentela-naturale-alcune-riflessioni.

CONCLUSIONI

Dopo un lungo e per molti versi estenuante dibattito (che dura ancora oggi), la legge 20 maggio 2016, n. 76, ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per le coppie omosessuali di "regolarizzare" il loro rapporto affettivo contraendo un'unione civile davanti all'ufficiale di stato (il sindaco o un suo delegato). Si è trattato di una legge che ha equiparato il nostro ordinamento a quello della maggior parte dei Paesi membri dell'Unione europea, i quali, pur adottando denominazioni differenti, avevano già da tempo introdotto norme della stessa specie.

L'"unione civile" è l'immagine speculare del "matrimonio", pur denominandosi in altro modo: gli "uniti civilmente" hanno gli stessi diritti dei "coniugi", anche se non possono denominarsi allo stesso modo nei documenti ufficiali. Con una norma di completa equiparazione allo *status* di questi ultimi, infatti, il comma 20 dell'art. 1 (utilizzando la formula perspicua «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso»), dispone l'applicazione delle disposizioni in cui appaiono le parole "coniuge" o "coniugi" o "termini equivalenti" anche «ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».

Le tendenze più radicali dei movimenti per il riconoscimento dei diritti LGTB richiedevano anche l'introduzione della cosiddetta *stepchild adoption*, ovvero il riconoscimento legale dell'adozione di una delle parti dell'unione civile del figlio dell'altra parte (nato da rapporti affettivi precedenti o avuto all'estero con la partecipazione biologica di altri soggetti), che però il Parlamento non ha recepito.

Anche sul piano del diritto di successione, come si è visto, l'equiparazione fra coniugi e uniti civilmente è stata completa e non avrebbe avuto senso, d'altronde, un "vuoto" legislativo sul punto. Ciascuna delle parti dell'unione partecipa alla successione nella stessa posizione che l'ordinamento assegna ai coniugi e quindi le si applicano le norme del codice civile che regolamentano la successione necessaria, partecipando alla suddivisione della quota legittima (artt. 436 ss. c.c.) e, in particolare, gli artt. 581-585 ss. c.c.

Nella successione testamentaria, l'unito civilmente non può essere privato della sua quota di legittima, al pari del coniuge, non essendo mai stato nemmeno discusso un interessante disegno di legge governativo del 2006 che, abrogando del tutto le norme codicistiche in materia di successione necessaria e di quota legittima, assegnava al testatore una porzione maggiore di discrezionalità nell'assegnazione dei suoi beni.

Questo disegno riformatore si fondava sulla volontà di recepire il dato sociale insito nella profonda trasformazione della famiglia, nella sua scomposizione e ricomposizione, la quale, secondo i proponenti, avrebbe dovuto indurre il legislatore a prendere atto di una realtà sostanzialmente mutata rispetto al passato che richiedeva un diverso assetto delle regole in materia di trasmissione *post mortem* dei patrimoni, una volta constatato che non esiste più un modello "unico" di consesso familiare, bensì diversi modelli, diverse modalità, per le quali occorreva estendere i poteri del *de cuius* attraverso lo strumento negoziale testamentario.

La mancata riforma del diritto ereditario ha senza dubbio inciso su quel "vuoto" legislativo, segnalato nel corso del presente lavoro, che caratterizza la posizione dei liberi conviventi disciplinata dalla legge n. 76/2016. Come si è rimarcato, le parti di questo rapporto non sono assistite da norme regolatrici in materia di successione. Al loro *status* (ora comunque disciplinato dalla legge, dopo vari decenni di completo disinteresse delle istituzioni) non si applica la successione legittima, ma solo le norme testamentarie che sono limitate dalla presenza di quote di "legittima" a favore di coniugi "ufficiali" e di discendenti, o di ascendenti e collaterali. Ciò comporta che, ad esempio, due conviventi in attesa di divorzio (le cui procedure esecutive sono state per fortuna velocizzate, soprattutto nel caso di assenza di prole), risultano, in pratica, non tutelati da alcun "automatismo"

successorio, pur volendo fornire alla loro unione quella stabilità e quel consolidamento derivanti dalla celebrazione di un matrimonio (o di una unione civile, nel caso di coppia "same sex").

Si è trattato, senza dubbio, di una mancanza piuttosto rilevante da parte della legge 76/2016, n. dovuta principalmente al compromesso realizzato in Parlamento fra i "favorevoli" e gli "ostili" alle nuove norme di non sminuire eccessivamente il ruolo giuridico assegnato al matrimonio "istituzionalizzato", assegnando le medesime tutele convivenze considerate strutturalmente differenti rispetto al coniugio.

Ma quest'ultima differenziazione fra matrimonio e convivenze non tiene conto del fatto che, oramai, è lo stesso sistema giuridico a considerare il matrimonio non più come un rapporto consolidato nel tempo, ma come una unione passibile di scioglimento, esattamente come può avvenire per le convivenze. Lo dimostra, fra le altre cose, l'introduzione del c.d. "divorzio breve" (legge 6 maggio 2015, n. 55), che consente lo scioglimento del matrimonio dopo 12 mesi, in caso di separazione conflittuale, e di 6 in caso di separazione consensuale.

Se, dunque, anche il matrimonio "tradizionale" e "istituzionalizzato" è ora caratterizzato da una durata che non può essere *a priori* considerata "eterna" o "indissolubile", le differenze che hanno indotto il legislatore a distinguerlo così

fortemente dalle libere convivenze risultano molto più attenuate rispetto al passato e avrebbero potuto indurre il legislatore ad eliminare una così marcata diversità di *status* fra "coniugi" e "conviventi" per ciò che riguarda il diritto di successione.

BIBLIOGRAFIA

ACHILLE D., La tipizzazione del contratto di convivenza, in BIANCA C.M. (a cura di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n.

6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2018, p. 623 ss.

ALAGNA S., Famiglia e rapporti fra coniugi nel nuovo diritto, Giuffrè, Milano, 1979.

ALBANESI V., Ripensare la famiglia, Àncora, Milano, 2015.

ALCINI J., Filiazione e successione, Giuffrè, Milano, 2013.

AMADIO G., Divisione ereditaria e collazione, Cedam, Padova, 2000.

ANDRINI M.C., *Legittimari*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. XVIII, Roma, 1990, p. 1 ss.

ARCERI A., *I legittimari alla luce delle recenti riforme*, Giuffrè, Milano, 2014.

ARCERI A., La tutela giudiziale dei legittimari: l'azione di riduzione, in ID. (a cura di), I diritti dei legittimari alla luce delle recenti riforme, Giuffrè, Milano, 2014, p. 4 ss.

ASPREA S., La famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 2009.

AULETTA T., Disciplina delle unioni non fondate sul matrimonio: evoluzione o morte della famiglia? (l. 20 maggio 2016, n. 76), in Nuove leggi civ. comm., 5, 2016, p. 367 ss.

AZZARITI F.S. - MARTINEZ G. - AZZARITI G., Successioni per causa di morte e donazioni, Giuffrè, Milano, 1959.

AZZARRI F., Le unioni civili nel diritto tedesco, in Nuove leggi civ. comm., 5, 2016, p. 1105 ss.

BALESTRA L., *Il rapporto tra conviventi di fatto: contratti di convivenza e obbligazioni naturali*, Pisa University Press, Pisa, 2009.

BARBA N., Artificialità del matrimonio e vincoli costituzionali: il caso del matrimonio omosessuale, Nota a Corte cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Fam. dir., 10, 2014, p. 861 ss.

BARBA V., I patti successori e il divieto di disposizione della delazione: tra storia e funzioni, ESI, Napoli, 2015.

BARBA V., Sui diritti successori di abitazione e uso spettanti al coniuge superstite. Riflessioni intorno ad una recente sentenza delle Sezioni Unite: quando il dubbio è un omaggio alla speranza, in Jus civile, 2013, 10, p. 621 ss.

BASSETTI R., Contratti di convivenza e di unione civile, Giappichelli, Torino, 2014.

BELGIORNO E.M., *Il testamento*, Key editore, Milano, 2019.

BELLETTI F. - BOFFI P. - BENNATI A., *Convivenze all'italiana. Motivazioni, caratteristiche e vita quotidiana delle coppie di fatto*, Ricerca a cura del Cisf-Centro Internazionale Studi Famiglia, Ed. Paoline, Roma 2007.

BENDISCIOLI M., *La riforma cattolica*, Studium, Roma, 1958.

BIANCA C.M., L'uguaglianza dello stato giuridico dei figli nella recente l. 219 del 2012, in Giust. civ., II, 2013, p. 205 ss.

BIANCA C.M., Sub Comma 1, in ID. (a cura di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2018, p. 1 ss.

BIANCA M.C., *Diritto civile*, vol. 2.2, *Le successioni*, Giuffrè, Milano, 2015.

BILOTTA F., Il matrimonio per le coppie dello stesso sesso: le ragioni del sì, in Iride, 1, 2013, p. 47 ss.

BLASI M., La disciplina minima dei diritti patrimoniali dei conviventi di fatto, in AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze: legge 20 maggio 2016, n. 76, Giappichelli, Torino, 2016, p. 226 ss.

BONI G., La rilevanza del diritto secolare nella disciplina del matrimonio canonico, Giuffrè, Milano, 2000.

BONILINI G., *Dei legati. Artt. 649-673*, in *Il Codice Civile. Commentario*, fondato da Schlesinger P. e diretto da Busnelli F.D., Giuffrè, Milano, 2006.

BONILINI G., *Disposizioni testamentarie e testamento*, in *Le disposizioni testamentarie*, diretto da Bonilini G. e coordinato da Barba V., Utet giuridica, Torino, 2012, p. 7 ss.

BONILINI G., Il mantenimento post mortem del coniuge e del convivente more uxorio, in ID. (a cura di), Trattato sulle

successoni e donazioni, vol. III, La successione legittima, Giuffrè, Milano, 2009, p. 245 ss.

BONILINI G., Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Utet, Torino, 2000.

BONINI BARALDI M., Le nuove convivenze tra discipline straniere e diritto interno, Ipsoa, Milano, 2005.

BOZZI L., *Sub art. 1412*, in NAVARRETTA E. - ORESTANO A. (a cura di), *Dei contratti in generale (artt. 1387-1424)*, in *Commentario al codice civile*, diretto da Gabrielli E., Utet Giuridica, Torino, 2012, p. 356 ss.

BRAMBILLA E., La polizia dei tribunali ecclesiastici e le riforme della giustizia penale, in ANTONELLI L. - DONATI C., Corpi armati e ordine pubblico in Italia (XVI-XIX secolo), Rubbettino, Soveria Mannelli, 2003, p. 78 ss.

BUCELLI A., I legittimari, Giuffrè, Milano, 2002.

BULLO L., Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari, in Studium juris, I, 1999, p. 58 ss.

BUZZELLI D., La famiglia composita, Jovene, Napoli, 2011.

CALASSO F., Sacrilegio (dir. can.), in Enc. dir., vol. XLI, Giuffrè, Milano, 1958, p. 218 ss.

CALÒ E., Le convivenze registrate nei Paesi dell'Unione europea, in Riv. notariato, I, 2000, p. 1059 ss.

CALVO R., I diritti di abitazione e uso del coniuge superstite, in Fam. dir., 2013, p. 709 ss.

CAMPIONE R., L'unione civile tra disciplina dell'atto e regolamentazione dei rapporti di carattere personale, in

BLASI M. - CAMPIONE R. - FIGONE A. - MECENATE F. -

OBERTO G., La nuova regolamentazione delle unioni civili e delle convivenze, Giappichelli, Torino, 2017, p. 5 ss.

CANONICO M., Gli aspetti patrimoniali delle unioni civili e delle convivenze di fatto, in Dir. fam. pers., 2016, p. 1115 ss.

CAPOZZI G., *Successioni e donazioni*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1983.

CARINGELLA F. - DE MARZO G., *Manuale di diritto civile*, vol. I, Giuffrè, Milano, 200.

CARPINO B., Considerazioni sulla "nullità" e "non apposizione" in tema di intangibilità della legittima, in Vita not., 1998, p. 3 ss.

CARTABIA M., Avventure giuridiche della differenza sessuale, in Iustitia, 2011, p. 285 ss.

CASANOVA C., La famiglia italiana in età moderna, Carocci, Roma, 1997.

CASULLI V.R., Successioni (diritto civile): successione necessaria, in Noviss. Dig. it., vol. XVIII, Utet, Torino, 1971, p. 803 ss.

CATALINI S., Famiglia e disuguaglianza: matrimonio, fecondità e posizione sociale nell'Italia contemporanea, F. Angeli, Milano, 2020.

Catechismo della Chiesa cattolica, Libreria Editrice Vaticana, Roma, 1993, url:

http://www.vatican.va/archive/catechism_it/p3s2c2a6_it.htm.

CATERBI S., La tutela dei legittimari fra novità legislative e prassi giurisprudenziali, in Riv. not., 2012, p. 501 ss.

CATTANEO G., La vocazione necessaria e la vocazione legittima, in Trattato di diritto privato, diretto da Rescigno P., vol. V, 1, Utet, Torino, 1997.

CATULLO F.G., Interpretazione della nozione di prossimo congiunto e di famiglia in diritto penale, in ID. (a cura di), Diritto penale della famiglia, Cedam, Padova, 2012, p. 27 ss.

CAVALLUCCI F. - VANNINI A., La successione dei legittimari, Giappichelli, Torino, 2006.

CERRAI C., La successione ereditaria, la divisione dei beni e le donazioni, Maggioli, Rimini, 2008.

CESERANI A., Il caso «Oliari» avanti la Corte di Strasburgo e la condizione delle coppie «same-sex» in Italia: brevi riflessioni, in Quad. dir. pol. eccl., 3, 2015, p. 785 ss.

CIANCI A.G., Le altre disposizioni riferite al coniuge e al matrimonio (in riferimento agli artt. 74 ss., 51, 433, 230 bis, 785, 2399, 2539, 2960 c.c.), in BIANCA C.M. (a cura di), Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2018, p. 286 ss.

CICU A., Successioni per causa di morte, Parte generale: Delazione e acquisto dell'eredità. Divisione ereditaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, diretto da Cicu A. – Messineo F., XLII, Giuffrè, Milano, 1961.

CINQUE M., *Profili successori nella riforma della filiazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2013, 12, p. 657 ss.

CONTI F., La secolarizzazione inconsapevole. Laicità e dimensione pubblica nell'Italia contemporanea, in Memoria e ricerca, 43, 2013, p. 45 ss.

COPPOLA C., Concetto e fonte della convivenza di fatto, in BONILINI G., Trattato di diritto di famiglia, vol. V, Utet, Torino, 2017, p. 629 ss.

CRISPOLI T., *Al coniuge superstite spettano i diritti di abitazione e uso dei mobili*, Nota a Cass. civ., S.U., 27 febbraio 2013, n. 4847, in Altalex, 11 marzo 2013, url: https://www.altalex.com/documents/news/2013/03/06/alconiuge-superstite-spettano-diritti-di-abitazione-e-uso-deimobili.

CRISTIANI F., Vincolo di parentela e mutazioni della famiglia, Giappichelli, Torino, 2019.

CRIVELLI E., Oliari e altri c. Italia: la Corte di Strasburgo condanna l'immobilità del legislatore italiano nel riconoscimento delle unioni omosessuali, in Quad. cost., 4, 2015, p. 1036 ss.

CUFFARO V., Successioni per causa di morte. Esperienze e argomenti, Giappichelli, Torino, 2015.

DAL CANTO F., La Corte costituzionale e il matrimonio omosessuale, Nota a Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in Foro it., I, 2010, c. 1367 ss.

DALLA TORRE G., Veritas, non auctoritas facit matrimonium, in DALLA TORRE G. - GULLO C. - BONI G. (a cura di), Veritas non auctoritas facit legem. Studi di diritto matrimoniale, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2012, p. 1 ss.

DANOVI A.G., Un invito al legislatore a una riflessione tecnica, in AA.VV., Le unioni civili e la stepchild adoption, Ipsoa, Milano, 2016, p. 5 ss.

DE CORDOVA F. - SITÀ C. - HOLLOWAY S.D., *La transizione alla genitorialità nelle coppie omosessuali*, in EVERRI M. (a cura di), *Genitori come gli altri e tra gli altri*, Mimesis, Milano-Udine, 2016, p. 25 ss.

DE CRISTOFARO G., Le "unioni civili" fra persone del medesimo sesso. Note critiche sulla disciplina contenuta nei commi 1-34 dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, integrata dal D. Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5, in Nuove leggi civ. comm., 2, 2017, p. 112 ss.

DE FILIPPIS B. - DE FILIPPIS R. - DI MARCO G. - LINDA LETTIERI A. - STARITA V. - ZAMBRANO V., *La separazione nella famiglia di fatto*, Cedam, Padova, 2014.

DE FILIPPIS B., Convenzioni matrimoniali e contratti di convivenza, Cedam, Padova, 2014.

DE FILIPPIS B., Genitorialità e coppie same-sex, in BAIOCCO R. - BUSACCA A. - DE FILIPPIS B., Unioni civili e genitorialità: le nuove frontiere della giurisprudenza, Cedam, Padova, 2018, p. 12 ss.

DE FILIPPIS B., *Il diritto di famiglia*, Cedam, Padova, 2011.

DE FILIPPIS B., *Unioni civili e contratto di convivenza*, Cedam, Padova, 2016.

DE RITA G., L'impresa famiglia, in MELOGRANI P., La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 384 ss.

DELLE MONACHE S., Successione necessaria e sistema delle tutele del legittimario, Giuffrè, Milano, 2008.

DI LELLA L., Successione necessaria (diritto romano), in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1338 ss.

DI PORTO V., Strumenti e metodi della legislazione nell'era della velocità tra sedute fiume, notti di drafting e Costituzione by night, in ASSOCIAZIONE PER GLI STUDI E LE RICERCHE PARLAMENTARI, Quaderno n. 23. Seminari 2012-2015, Giappichelli, Torino, 2016, p. 81 ss.

DI RENZO VILLATA G., *La famiglia*, in *Enciclopedia Italiana*. *Eredità del Novecento*, Treccani, Roma, 2001, p. 760 ss.

DOGLIOTTI M., Dal concubinato alle unioni civili, in Pol. dir., 1, 2017, p. 11 ss.

DONATI A. - VOLPE PUTZOLU G., *Manuale di diritto delle assicurazioni*, Giuffrè, Milano, 2012.

DONATI P., Uno sguardo complessivo: dinamiche di mutamento delle famiglie italiane, impatti sul tessuto sociale e priorità di una politica familiare orientata alla solidarietà intergenerazionale, in AA.VV., Famiglie e politiche di welfare

in Italia: interventi e pratiche, vol. II, Il Mulino, Bologna, 2005, p. 325 ss.

DOSI G., La nuova disciplina delle unioni civili e delle convivenze. Commento alla legge 20 maggio 2016, n. 76, al d.p.c.m. 23 luglio 2016 n. 144, e al d.m. 28 luglio 2016, Giuffrè, Milano, 2016.

ESPOSITO C., Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in ID., La Costituzione italiana (saggi), Cedam, Padova, 1954, p. 138 ss.

FERRANDO G., Diritto di famiglia. Unioni civili e convivenze. Aggiornamento 2016, Zanichelli, Bologna, 2017.

FERRANDO G., Famiglia legittima e famiglia di fatto nella disciplina costituzionale, in Giur. cost., I, 1977, p. 930 ss.

FERRANDO G., *Il matrimonio civile*, in AULETTA T. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, diretto da Mario Bessone, IV. *Il diritto di famiglia*, *Famiglia e matrimonio*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 195 ss.

FERRANDO G., La nuova legge sulla filiazione. Profili sostanziali, in Corr. giur., 4, 2013, p. 525 ss.

FERRANDO G., *La riforma della filiazione*, in *Libro dell'anno del Diritto*, Treccani, 2014, url: http://www.treccani.it/enciclopedia/la-riforma-della-filiazione_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto).

FERRANDO G., *Matrimonio e unioni civili: un primo confronto*, in *Pol. dir.*, 1, 2017, p. 43 ss.

FERRARI S., La posizione del legittimario all'apertura della successione, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1972, p. 503 ss.

FERRARIO HERCOLANI M., *Il legato in sostituzione di legittima*, in BONILINI G. (a cura di), *Trattato sulle successioni e donazioni*, vol. III, *La successione legittima*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 325 ss.

FERRI L., *Dei legittimari*, in *Commentario del codice civile*, a cura di Scialoja A. – Branca G., Libro secondo: *Delle successioni (Art. 536-564)*, Zanichelli, Bologna-Roma, 1981, p. 1.

FINOCCHIARO F., L'idea del matrimonio dopo la riforma del diritto di famiglia, in Studi in onore di Enrico Tullio Liebman, Giuffrè, Milano, 1980, p. 3009 ss.

FLAMINI A., In tema di cautela sociniana, in Riv. dir. civ., 2003, p. 110 ss.

FRANCESCHELLI V., *Diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2011. FRANCESCHELLI V., *I rapporti di fatto. Ricostruzione della fattispecie e teoria generale*, Giuffrè, Milano, 1984.

FRANZONI M., I contratti tra conviventi «more uxorio», in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 737 ss.

FRANZONI M., *Le convenzioni patrimoniali tra conviventi more uxorio*, in *Il diritto di famiglia*, vol. II, *Il regime patrimoniale della famiglia*, diretto da Bonilini G. – Cattaneo G., Utet Giuridica, Torino, 2007.

GATT L., Memento mori. La ragion d'essere della successione necessaria in Italia, in Fam. pers. succ., giugno 2009, p. 540 ss.

GAZZONI F., *Dal concubinato alla famiglia di fatto*, Key Editore, Milano, 2018.

GAZZONI F., Osservazioni sull'art. 2645-ter c.c. cod. civ., in Giust. civ., II, 2006, p. 165 ss.

GHERRO S., *Diritto matrimoniale canonico*, Cedam, Padova, 1985.

GHISALBERTI C., *Unità nazionale e unificazione giuridica in Italia*, Laterza, Roma-Bari, 1988.

GIULIANO M., Contributo allo studio dei trust interni con finalità parasuccessorie, Giappichelli, Torino, 2016.

GOLINI A., Le trasformazioni recenti della famiglia, in MELOGRANI P. (a cura di), La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 346 ss.

GORGONI M., Le convivenze "di fatto" meritevoli di tutela e gli effetti legali, tra imperdonabili ritardi e persistenti perplessità, in ID. (a cura di), Unioni civili e convivenza di fatto, Maggioli, Rimini, 2016, p. 167 ss.

GRAGNANI A., Della attribuzione, nella successione legittima,, dei diritti di abitazione e uso al coniuge superstite, in Fam. dir., 11, 2013, p. 992 ss.

GRASSETTI C., Scioglimento del matrimonio e separazione personale dei coniugi, in CARRARO L. - OPPO L. -

TRABUCCHI G. (a cura di), *Commentario al diritto italiano di famiglia*, vol. II, Cedam, Padova, 1992, p. 676 ss.

GRECO R., Funzione di adeguamento e contratto di mantenimento, in Notariato, 2, 2009, p. 196 ss.

GROSSO G. - BURDESE A., *Le successioni*, Parte generale, in VASSALLI F. (a cura di), *Trattato di diritto civile italiano*, Utet, Torino, 1977.

GUARINO A., Diritto privato romano, Jovene, Napoli, 1988.

GUIDA G., *In tema di successione legittima e testamentaria*, Nota a Cass. civ., 12 settembre 2002, n. 13310, in *Giur. it.*, 2003, p. 644 ss.

HERLIHY D., *La famiglia nel Medioevo*, Laterza, Roma-Bari, 1987.

HERVADA J., *Studi sull'essenza del matrimonio*, Giuffrè, Milano, 2000.

IACCARINO G., *Successioni e donazioni*, Utet giuridica, Torino, 2017.

JEMOLO A.C., *Il matrimonio nel diritto canonico*, Il Mulino, Bologna, 1993.

LIPARI N., La categoria giuridica della «famiglia di fatto» e il problema dei rapporti personali al suo interno, in Dir. fam., I, 1977, p. 598 ss.

LO CASTRO G., *Matrimonio, diritto e giustizia*, Giuffrè, Milano, 2003.

LONGO F., Famiglia e responsabilità: i nuovi danni, Giuffrè, Milano, 2012.

LONGO F., I nuovi modelli di famiglia. Unione civile, convivenza, famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 2017.

LOVATI P., La coppia e la famiglia di fatto dopo la riforma della filiazione, Giappichelli, Torino, 2014.

LUMINOSO A., Vitalizio alimentare e clausole per inadempimento, in Giust. civ., II, 1966, p. 482 ss.

LUPIA F., Successioni e donazioni. Approfondimento e giurisprudenza, Maggioli, Rimini, 2009.

LUPOI M., Gli «atti di destinazione» nel nuovo art. 2645-ter c.c. quale frammento del trust, in Trusts, 2006, p. 169 ss.

LUPOI M., Trusts, Giuffrè, Milano, 2000.

MACIOCE F., *Pacs. Perché il diritto deve dire no*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2006.

MALTESE D., Considerazioni sull'art. 2645-ter c.c., in Foro it., IV, 2006, p. 390 ss.

MARCENÒ V., Quando da un dispositivo d'incostituzionalità possono derivare incertezze, in Nuova giuris. civ. comm., 2014, 4, p. 279 ss.

MARTELLI M., Quando Dio entra in politica, Fazi, Roma, 2008.

MAZZAMUTO P., *Il legato di contratto: fattispecie e rimedi*, Giappichelli, Torino, 2018.

MAZZUCA M., Qualche riflessione su alcuni profili della legge n. 76 del 2016, in Ordines, 1, 2016, p. 126 ss.

MECENATE F., La successione mortis causa nell'unione civile, in AA.VV., La nuova regolamentazione delle unioni

civili e delle convivenze: legge 20 maggio 2016, n. 76, Giappichelli, Torino, 2016, p. 133 ss.

MENGONI L., Successioni per causa di morte. Parte speciale: Successione legittima, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. – Messineo F., continuato da Mengoni L., XLIII, 1, Giuffrè, Milano, 1999.

MENGONI L., Successioni per causa di morte. Parte speciale: Successione necessaria, in Trattato di diritto civile e commerciale, già diretto da Cicu A. – Messineo F., continuato da Mengoni L., XLIII, 2, Giuffrè, Milano, 1999.

MERZ S. - SGUOTTI P., La trasmissione familiare e fiduciaria della ricchezza. Legittimari, riduzione, testamento, fedecommesso, donazione diretta e indiretta, Cedam, Padova, 2001.

MOSCARINI L.V., *Il contratto a favore di terzi*, Giuffrè, Milano, 2012.

MOSCATI E., Rapporti di convivenza e diritto successorio, in MOSCATI E., Studi di diritto successorio, Giappichelli, Torino, 2014.

MOSCATI E. - ZOPPINI A. (a cura di), *I contratti di convivenza*, Giappichelli, Torino, 2012, p. 147 ss.

MUSSO S., *La famiglia operaia*, in MELOGRANI P. (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 61 ss.

OBERTO G., *I contratti della crisi coniugale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 1999.

OBERTO G., I regimi patrimoniali della famiglia di fatto, Giuffrè, Milano, 1991.

OBERTO G., Trust e autonomia negoziale della famiglia, in Riv. dir. civ., 2002, p. 388 ss.

OTTANI SCONZA V., *I legittimari*, in BALESTRA L. - DI MARZO M. (a cura di), *Successioni e donazioni*, Cedam, Padova, 2014, p. 704 ss.

PANUCCIO V., *L'impresa familiare*, Giuffrè, Milano, 1981. PARADISO M., *La comunità familiare*, Giuffrè, Milano, 1984.

PARLATO V., *Note su matrimonio e unioni civili nella concezione cattolica e nel diritto canonico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, 6, 2014, url: https://www.statoechiese.it/images/uploads/articoli_pdf/parlat om_note.pdf?pdf=note-su-matrimonio-e-unioni-civili-nella-concezione-cattolica-e-nel-diritto.

PATTI S., Diritto di famiglia, Giuffrè, Milano, 2011.

PATTI S., *Il divorzio della persona transessuale: una sentenza di accoglimento che non risolve in problema*, Nota a Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in *Foro It.*, 10, 2014, c. 2685 ss. PETRELLI G., *Trust interno, art. 2645-ter c.c. e Trust italiano*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, p. 217 ss.

PEZZINI B., Le unioni civili in Parlamento: una sfida per l'uguaglianza, in AG-About Gender, 5, 2016, p. 141 ss.

PICCONE STELLA S., La famiglia fuori dal matrimonio, Carocci, Roma, 2016. PISANESCHI A., *Diritto costituzionale*, Giappichelli, Torino, 2016.

PISANÒ A., Il ruolo delle corti nel percorso verso l'approvazione della legge Cirinnà, in GORGONI M. (a cura di), Unioni civili e convivenza di fatto, Maggioli, Rimini, 2016, p. 2 ss.

PRISCO I., Sulla disciplina delle unioni civili e delle convivenze, in Rass. dir. civ., 2016, p. 1090 ss.

PROSPETTI F., L'impresa familiare, Giuffrè, Milano, 2006.

PUGLIATTI S., *Alcune note sulle successioni legittime*, in ID., *Scritti giuridici*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2008, p. 233 ss.

QUADRI E., "Unioni civili fra persone dello stesso sesso" e "convivenze": il non facile ruolo che la nuova legge assegna all'interprete, in Corr. giur., 2016, p. 332 ss.

QUADRI E., *Matrimonio*, *unioni civili*, *convivenze*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2020, p. 138 ss.

RAGONESE F. - SIANO C., I profili parentali e successori dell'equiparazione dei figli naturali ai figli legittimi, Key editore, Milano, 2015.

REALI S., I trusts, gli atti di assegnazione di beni in trust e la Convenzione dell'Aja, in Riv. dir. civ., 2017, p. 398 ss.

REGINI M., *La sociologia economica contemporanea*, Laterza, Roma-Bari, 2007.

RENDA A., La costituzione del matrimonio, delle unioni civili e della convivenza, in SALANITRO U. (a cura di), Il sistema del diritto di famiglia dopo la stagione delle riforme, Atti del

Convegno di Catania, 27-29 settembre 2018, Pacini Giuridica, Pisa, 2019, p. 171 ss.

RESCIGNO P., La filiazione "riformata": l'unicità dello status, in Giur. it., 2014, p. 5 ss.

RESCIGNO P., Manuale del diritto privato italiano, Jovene, Napoli, ed. 1988.

RIMINI C., *La crisi della famiglia*, vol. II, *Il nuovo divorzio*, Giuffrè, Milano, 2015.

ROCCHIO F., Le obbligazioni naturali, in Contratto e impresa, 2, 2011, p. 511 ss.

ROCCHIO F., Obbligazioni naturali tra conviventi more uxorio?, in Giur. it., 2015, p. 1092 ss.

RODOTÀ S., Diritto d'amore, Laterza, Roma-Bari, 2017.

RODOTÀ S., *Parità e autonomia fra i coniugi*, in *La riforma del diritto di famiglia ad un anno dalla sua applicazione*, Atti del Convegno nazionale promosso dal Comune di Bologna, Bologna, 1977.

ROMAGNO G.W., Dalla "filiazione naturale" alla "parentela naturale". Alcune riflessioni sull'art. 74 c.c., in Giust. civ., 2, 2015, url: http://giustiziacivile.com/giustiziacivile-riv-trim/dalla-filiazione-naturale-alla-parentela-naturale-alcune-riflessioni.

ROMANO C., Unioni civili e convivenze di fatto: una prima lettura del testo normativo, in Notariato, 2016, p. 339 ss.

ROMBOLI R., Per la Corte costituzionale le coppie omosessuali sono formazioni sociali, ma non possono

accedere al matrimonio, Nota a Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Foro it.*, I, 2010, c. 1367 ss.

ROMBOLI R., La legittimità costituzionale sul divorzio imposto: quando la corte dialoga con il legislatore, ma dimentica il giudice, Nota a Corte Cost., 11 giugno 2014, n. 170, in Foro It., 10, 2014, c. 2680 ss.

ROMEO F. - VENUTI M.C., Relazioni affettive non matrimoniali: riflessioni a margine del D.D.L. in materia di regolamentazione delle unioni civili e disciplina delle convivenze, in Le nuove leggi civ. comm., 5, 2015, p. 971 ss.

RONCHI M., *Gli ascendenti*, in BONILINI G. (a cura di), *Trattato di diritto delle successioni e donazioni*, vol. III, *La successione legittima*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 835 ss.

ROPPO V. - BENEDETTI A.M., voce *Famiglia*, III) *Famiglia di fatto*, in *Enc. giuridica*, XV, Postilla di Aggiornamento, Treccani, Roma, 1999, p. 433 ss.

ROSETTI R., *La disciplina dell'atto*, in BIANCA C.M. (a cura di), *Le unioni civili e le convivenze. Commento alla legge* n. 76/2016 e ai d.lgs. n. 5/2017; d.lgs. n. 6/2017; d.lgs. n. 7/2017, Giappichelli, Torino, 2018, p. 275 ss.

ROSSI CARLEO L. - BELLISARIO E. - CUFFARO V., Famiglia e successione: le forme di circolazione della ricchezza familiare, Giappichelli, Torino, 2016.

RUDAN D., Unioni civili registrate e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale: il caso "Vallianatos", in Dir. um. dir. int., 1, 2014, p. 232 ss.

RUSSO T.V., Trasferimenti patrimoniali fra coniugi nella separazione e nel divorzio, Jovene, Napoli, 2001.

SALOMONE L. – RAIOLA V., *La successione del coniuge*, in CASSANO C. - ZAGAMI R. (a cura di), *Manuale della successione testamentaria*, Maggioli, Rimini, 2010, p. 384 ss.

SALVI C., La giusprivatistica fra codice e scienza, in SCHIAVONE A. (a cura di), Stato e cultura giuridica in Italia dall'Unità alla Repubblica, Laterza, Roma-Bari, 1990, p. 241 ss.

SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2020.

SANGERMANO F., L'esercizio del diritto potestativo come atto non negoziale nella cautela sociniana tra storia del diritto e pagine di dogmatica giuridica, in Dir. e giur., 1988, p. 47 ss. SANTORO L., Il trust in Italia, Giuffrè, Milano, 2009.

SANTORO PASSARELLI F., *Dei legittimari*, in *Codice civile*. *Commentario*, diretto da D'Amelio M. – Finzi E., Barbera, Firenze, 1941.

SANTORO PASSARELLI F., *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli, 1986 (1° edizione 1944).

SANTORO PASSARELLI F., *L'autonomia privata nel diritto di famiglia*, in *Saggi di diritto civile*, I, Jovene, Napoli, 1966, p. 381 ss. e in *Dir. giur.*, 1945, p. 3 ss.

SANTORO PASSARELLI F., *La riforma dei codici*, in *Dir. giurisp.*, 1945, p. 34 ss.

SARACENO C., *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Feltrinelli, Milano, 2012.

SAVARESE E., In margine al caso Oliari: ovvero di come il limbo italiano delle coppie omosessuali abbia violato gli obblighi positivi dell'articolo 8 Cedu, in Dir. um. dir. int., 3, 2015, p. 655 ss.

SCALABRINO U., Le quote di eredità nella successione legittima e testamentaria, Giuffrè, Milano, 1966.

SCALISE M., Coordinate ermeneutiche di diritto civile 2017, Giappichelli, Torino, 2017.

SCOPPOLA P., La democrazia dei cristiani. Il cattolicesimo politico dell'Italia unita, Laterza, Bari, 2006.

SEGRETO A., La famiglia di fatto nella giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, in Dir. fam., 4, 1998, p. 1658 ss.

SESTA M., La disciplina dell'unione civile fra tutela dei diritti della persona e creazione di un nuovo modello familiare, in Fam. dir., 2016, p. 885 ss.

SESTA M., Stato unico di filiazione e diritto ereditario, in Riv. dir. civ., 2014, p. 2 ss.

SMELSER N.J., La rivoluzione industriale e la famiglia operaia inglese, in CAVALLI A. (a cura di), Economia e società, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 201 ss.

SOGNAMIGLIO R., *Sub. art. 581*, in CARRARO L. - OPPO G. - TRABUCCHI A. (a cura di), *Commentario alla riforma del diritto di famiglia*, I, 2, Cedam, Padova, 1977, p. 861 ss.

STEFANELLI S., Status, discendenza ed affettività nella filiazione omogenitoriale, in Fam. dir., 1, 2017, p. 83 ss.

TAMBURRINO G., Successione necessaria (dir. priv.), in Enc. dir., vol. XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 1352 ss.

TAMPONI M., *Del convivere. La società postfamiliare*, La Nave di Teseo, Milano, 2019.

TEDESCO G., Successione legittima e diritti del coniuge superstite sulla casa familiare fra legato con dispensa dall'imputazione, prelegato e legato in conto, in Riv. not., 2013, p. 426 ss.

TODESCAN F., Diritto e realtà. Storia e teoria della fictio iuris, Cedam, Padova, 1979.

TODESCHINI PREMURA A., Diritto ereditario e casistica notarile prima e dopo la L. 219/2012 e il D. Lgs. 154/2013, in Le "nuove famiglie" e la parificazione degli status di filiazione ad opera della L. 219/2012, Atti dei Convegni di Milano, 7 marzo 2014 - Bolzano, 21 marzo 2014 - Salerno, 13 giugno 2014, in *Quaderni della Fondazione del Notariato*, 2014, n. 3, url: https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=46/4609

https://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=46/4609 &mn=3.

TODISCO GRANDE E. – VEDANA F., *Il trust*, in SALVATORE M. (a cura di), *Introduzione all'istituto del Trust*, I Quaderni della Scuola di Alta Formazione, n. 44, Commissione Normative a Tutela dei Patrimoni, Milano, 2012, p. 9 ss.

TONDI DELLA MURA V., Le coppie omosessuali tra il vincolo (elastico?) delle parole e l'artificio della "libertà", Nota a Corte Cost., 15 aprile 2010, n. 138, in *Dir. fam. pers.*, 1, 2011, p. 3 ss.

TONOLO S., Identità personale, maternità surrogata e superiore interesse del minore nella più recente giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo, in Dir. um. dir. int., 1, 2015, p. 202 ss.

TORRENTE A. - SCHLESINGER P., Manuale di diritto privato, Giuffrè, Milano, 2009.

TRABUCCHI A., *Istituzioni di diritto civile*, Cedam, Padova, 1988.

TRIMARCHI P., *Istituzioni di diritto privato*, Giuffrè, Milano, 2009.

TULLIO A., *L'azione di riduzione: l'imputazione ex se*, in BONILINI G. (a cura di), *Trattato sulle successoni e donazioni*, vol. III, *La successione legittima*, Giuffrè, Milano, 2009, p. 533 ss.

TULLIO A., *La successione necessaria*, Utet, Torino, 2012.

TURCHI V., Unioni civili e stepchild adoption. A proposito del dibattito in corso, ricordando la lezione di Norberto Bobbio, in Statoechiese.it, 7 marzo 2016, url: https://riviste.unimi.it/index.php/statoechiese/article/view/6927 UNGARI P., Storia del diritto di famiglia 1796-1942, Il Mulino, Bologna, 1974.

URBANI G., *Casa familiare e mobili spettano al coniuge superstite*, Nota a Cass. civ., 10 settembre 2013, n. 20703, in Altalex, 15 gennaio 2014, url: https://www.altalex.com/documents/news/2014/01/10/casa-familiare-e-mobili-spettano-al-coniuge-superstite.

VILLA G., Il contratto di convivenza nella legge sulle unioni civili, in Riv. dir. civ., 2016, p. 1319 ss.

VINCENZI AMATO D., *La famiglia e il diritto*, in MELOGRANI P. (a cura di), *La famiglia italiana dall'Ottocento ad oggi*, Laterza, Roma-Bari, 1988, p. 680 ss. VOLPE F., *La successione dei legittimari*, Giuffrè, Milano,

2017.